



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 353/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA recante:

"Integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/07/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/07/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/07/2018

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 353/10^ pag. 3

Normativa nazionale

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 pag. 8


Normativa regionale

Calabria - L.R. 22 dicembre 2017, n. 51 pag. 26

Piano AIB 2018 Calabria pag. 32

Prescrizioni di massima e polizia forestale pag. 150

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 353/10[^]4^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIARE

Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. ___/10[^]

“Integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

Il Presidente della Commissione
 ha autorizzato il presente progetto
 di legge regionale a essere
 iscritto all'ordine del giorno
 della seduta del 17.07.2018

Consigliere regionale firmatario:

Domenico Bevacqua

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 32303 del 17.07.2018

Classificazione 02 05

“Integrazioni alla Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 51 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

Art.1

(Integrazioni all'art.8 della L.R. 51 del 2017)

1. All'articolo 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie) della L.R. n. 51 del 2017, dopo il comma n.3, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Esclusivamente in caso di pericolo per la circolazione stradale e per la incolumità degli utenti, gli enti gestori della rete stradale primaria possono provvedere ad effettuare attività di manutenzione della vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree di proprietà del demanio stradale in deroga all'autorizzazione regionale”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Domenico Bevacqua



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Fra i molteplici fattori connessi alla propagazione degli incendi assumono particolare rilevanza le caratteristiche delle coperture vegetali, lo stato dei combustibili, l'esposizione dei versanti e le loro caratteristiche clivometriche, nonché la caratterizzazione climatica del territorio.

In linea con le esigenze di prevenzione diretta e indiretta perseguite dalla L.R. 51 del 2017, il presente emendamento ne integra l'art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie), provvedendo ad attribuire agli enti gestori della rete stradale primaria, in caso di pericolo per la circolazione stradale e per la incolumità degli utenti, la facoltà effettuare attività di manutenzione della vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree di proprietà del demanio stradale in deroga all'autorizzazione regionale.

La natura straordinaria ed eccezionale degli interventi in oggetto, non altera l'impianto complessivo della legge ma, anzi, ne garantisce una più completa e organica implementazione ed efficacia.

Relazione finanziaria

La Proposta di Legge Regionale che si propone non comporta spese a carico del bilancio regionale, in quanto reca esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale in ordine all'attribuzione di facoltà manutentiva, in capo agli enti gestori della rete stradale primaria, relativamente alla vegetazione arbustiva ed arborea presente nelle aree di proprietà del demanio stradale. Secondo le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992 n°285 e s.m.), rientrano nella categoria di rete primaria: le autostrade extraurbane, le strade extraurbane principali, le autostrade urbane, le strade urbane di scorrimento.

In particolare, in Calabria, la rete stradale primaria include la rete stradale principale funzionale alla mobilità interregionale e intraregionale di persone e merci.


Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni a carattere ordinamentale	/	/	/
Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
2	Clausola di invarianza finanziaria	/	/	/
Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
1	Entrata in vigore	/	/	/

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
/	/	/	/	/

Domenico Bevacqua



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada".

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(3) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l'art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

(4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(5) A norma dell'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".

(...)

Titolo II**DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE****Capo I****COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE****Art. 13** *Norme per la costruzione e la gestione delle strade*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹²¹⁾, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽¹²²⁾, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge ⁽¹²⁹⁾. ⁽¹²⁷⁾

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. ⁽¹²³⁾

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹²¹⁾, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2 ⁽¹²⁴⁾ ⁽¹²⁸⁾.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza ⁽¹²⁵⁾.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2 ⁽¹²⁶⁾ ⁽¹²⁸⁾.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹²¹⁾ emana sentiti il Consiglio

superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. ⁽¹³⁰⁾

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

(121) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(122) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(123) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(124) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(125) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, L. 19 ottobre 1998, n. 366.

(126) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(127) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

(128) La Corte costituzionale, con ordinanza 07 - 19 marzo 2012, n. 60 (Gazz. Uff. 21 marzo 2012, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(129) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 giugno 2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14 settembre 2005 ed il D.M. 19 aprile 2006.

(130) Per le modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade, di cui al presente comma, vedi il D.M. 1° giugno 2001.

Art. 14 Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade ⁽¹³³⁾

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni ⁽¹³¹⁾.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. ⁽¹³²⁾

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

(131) Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(132) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, L. 19 ottobre 1998, n. 366.

(133) Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

Art. 15 Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; ⁽¹³⁵⁾
- f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; ⁽¹³⁶⁾
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ⁽¹³⁴⁾ ad euro 169 ⁽¹³⁴⁾.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ⁽¹³⁴⁾ ad euro 100 ⁽¹³⁴⁾.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 ⁽¹³⁹⁾ ad euro 425 ⁽¹³⁹⁾, ⁽¹³⁷⁾

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. ⁽¹³⁸⁾

(134) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

(135) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(136) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(137) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(138) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(139) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Da ultimo la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati ⁽¹⁴²⁾

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile. ⁽¹⁴⁰⁾

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽¹⁴¹⁾ ad euro 680 ⁽¹⁴¹⁾.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

⁽¹⁴⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

⁽¹⁴¹⁾ Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁽¹⁴²⁾ Vedi, anche, la Direttiva 15 giugno 2017, n. 293.

Art. 17 Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁴³⁾ ad euro 1.697 ⁽¹⁴³⁾.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

⁽¹⁴³⁾ Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 18 *Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati*

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 debesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽¹⁴⁴⁾ ad euro 680 ⁽¹⁴⁴⁾.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(144) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 19 *Distanze di sicurezza dalle strade*

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ⁽¹⁴⁵⁾ ad euro 3.396 ⁽¹⁴⁵⁾.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(145) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 20 *Occupazione della sede stradale* ⁽¹⁴⁹⁾

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. ⁽¹⁴⁶⁾
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. ⁽¹⁴⁷⁾
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽¹⁴⁸⁾ ad euro 680 ⁽¹⁴⁸⁾.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

⁽¹⁴⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

⁽¹⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall'art. 29, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.

⁽¹⁴⁸⁾ Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁽¹⁴⁹⁾ Vedi, anche, i commi da 16 a 18 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 21 *Opere, depositi e cantieri stradali*

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ⁽¹⁵⁰⁾ ad euro 3.396 ⁽¹⁵⁰⁾.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(150) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 22 Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁵¹⁾ stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽¹⁵²⁾ ad euro 680 ⁽¹⁵²⁾. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ⁽¹⁵³⁾ ad euro 169 ⁽¹⁵³⁾.

(151) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(152) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(153) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. ⁽¹⁵⁴⁾

[3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. ⁽¹⁵⁵⁾]

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. ⁽¹⁵⁶⁾

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. ⁽¹⁵⁷⁾

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁵⁸⁾. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁷³⁾

8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. ⁽¹⁶⁰⁾

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁵⁸⁾ può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁶¹⁾ ad euro 1.697 ⁽¹⁶¹⁾.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.389 ⁽¹⁷¹⁾ ad euro 13.890 ⁽¹⁷¹⁾ in via solidale con il soggetto pubblicizzato. ⁽¹⁶⁹⁾
⁽¹⁷²⁾

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. ⁽¹⁶²⁾

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'*articolo 12* sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.739 ⁽¹⁶⁷⁾ ad euro 18.954 ⁽¹⁶⁷⁾; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. ⁽¹⁶³⁾

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. ⁽¹⁶⁴⁾

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. ⁽¹⁶⁵⁾

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. ⁽¹⁶⁸⁾

[13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'*articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. ⁽¹⁷⁰⁾ ⁽¹⁶⁶⁾]

(154) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(155) Comma abrogato dall'art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

- (156) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (157) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 5, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.
- (158) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
- (159) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, dall'art. 5, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120; vedi, anche, il comma 3 del medesimo art. 5, L. 120/2010.
- (160) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (161) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (162) Comma sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472.
- (163) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 e dall'art. 5, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.
- (164) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente, modificato dall'art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (165) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472.
- (166) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (167) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (168) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120.
- (169) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472; dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004; dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005; dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007; dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009; dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
- (170) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (171) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (172) La Corte costituzionale, con ordinanza 15 - 23 gennaio 2014, n. 9 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- (173) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 23 maggio 2012.

Art. 24 Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
 3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
 4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
 5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento. ⁽¹⁷⁴⁾
- 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'*articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'*articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale. ⁽¹⁷⁷⁾
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'*art. 26*, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ⁽¹⁷⁵⁾ ad euro 3.396 ⁽¹⁷⁵⁾.
 7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁷⁶⁾ ad euro 1.697 ⁽¹⁷⁶⁾.
 8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

⁽¹⁷⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

⁽¹⁷⁵⁾ Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.*

⁽¹⁷⁶⁾ Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.*

⁽¹⁷⁷⁾ Comma inserito dall'*art. 5, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall'art. 38, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.*

Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ⁽¹⁷⁸⁾ ad euro 3.396 ⁽¹⁷⁸⁾.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁷⁹⁾ ad euro 1.697 ⁽¹⁷⁹⁾.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(178) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(179) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 26 *Competenza per le autorizzazioni e le concessioni*

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁸⁰⁾ o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada ⁽¹⁸¹⁾.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁸²⁾, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada. ⁽¹⁸³⁾

(180) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

(181) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(182) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(183) Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.

Art. 27 *Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni*

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ⁽¹⁸⁴⁾ ad euro 338 ⁽¹⁸⁴⁾.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della

violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(184) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

Art. 28 *Obblighi dei concessionari di determinati servizi*

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁽¹⁸⁷⁾ o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga⁽¹⁸⁵⁾.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni⁽¹⁸⁶⁾.

(185) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(186) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(187) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 29 *Piantagioni e siepi*

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169⁽¹⁸⁸⁾ ad euro 680⁽¹⁸⁸⁾.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(188) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 30 *Fabbricati, muri e opere di sostegno*

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ⁽¹⁸⁹⁾, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ⁽¹⁹⁰⁾ ad euro 1.697 ⁽¹⁹⁰⁾.

(189) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(190) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 31 *Manutenzione delle ripe*

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽¹⁹¹⁾ ad euro 680 ⁽¹⁹¹⁾.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del *capo I, sezione II, del titolo VI*.

(191) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1,

D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 32 *Condotta delle acque*

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169⁽¹⁹²⁾ ad euro 680⁽¹⁹²⁾.

(192) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 33 *Canali artificiali e manufatti sui medesimi*

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte di proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

- a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
- b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ⁽¹⁹³⁾ ad euro 680 ⁽¹⁹³⁾.

(193) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 34 *Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali*

1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, di corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3, agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. ⁽¹⁹⁵⁾

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ⁽¹⁹⁴⁾ ad euro 338 ⁽¹⁹⁴⁾. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni, a carico del proprietario.

(194) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

(195) Per la cessazione dei trasferimenti erariali di cui al presente comma:

- a decorrere dall'anno 2001 e per la relativa compensazione, vedi gli artt. da 1 a 5, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56;

- a decorrere dall'anno 2016 vedi l'art. 1, comma 596, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 34-bis. *Decoro delle strade* ⁽¹⁹⁶⁾ ⁽¹⁹⁷⁾

[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.000.]

(196) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 6, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(197) Articolo inserito dall'art. 3, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(...)

Calabria - L.R. 22 dicembre 2017, n. 51 recante: "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 22 dicembre 2017, n. 130.

Art. 1 Finalità, definizioni e azioni.

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi per una corretta gestione del territorio orientata alla valorizzazione dell'ambiente, nonché per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.

2. La Regione contribuisce all'accrescimento del capitale naturale inteso come insieme di beni naturali che l'ambiente mette a disposizione in termini di servizi ecosistemici.

3. La Regione riconosce l'interesse pubblico della gestione forestale condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale ai fini della corretta conduzione delle attività selvicolturali orientate a favorire la capacità di resilienza del sistema bosco.

4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bosco: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei assimilati al bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

b) incendio boschivo: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi per una fascia di rispetto per come previsto nel comma 4 dell'articolo 5;

c) accensione di fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi.

5. Per le attività legate alla salvaguardia dei boschi dagli incendi, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili:

a) promuove azioni volte a ridurre il rischio di incendi boschivi;

b) predispone il piano regionale antincendi boschivi, di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato Piano AIB, provvede annualmente alla revisione dello stesso e, sempre nei limiti della disponibilità finanziaria, può:

1) applicare le procedure operative approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema operativo AIB;

2) stipulare accordi con le istituzioni dello Stato indicate all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), per attività di formazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

3) curare, anche in forma associata, e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, favorendo politiche volte a incentivare la costituzione di cooperative, costituite da giovani e disoccupati di lunga durata, rivolte all'attuazione di servizi di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale;

4) perseguire l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a queste connesse;

5) contrastare l'abbandono e la desertificazione antropica delle aree agricole e boscate e il derivante deterioramento dello stato colturale dei boschi che contribuiscono all'incremento della frequenza di condizioni predisponenti lo sviluppo del fuoco;

6) tutelare, nell'ambito della salvaguardia degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, le specie endemiche vegetali e animali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, nonché le funzioni sociali e multiple dei boschi;

7) stipulare contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;

8) favorire studi e ricerche relativi alla previsione, alla prevenzione, alla lotta agli incendi boschivi e alla ricostituzione del bosco danneggiato dal fuoco;

9) promuovere azioni di sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sul pericolo e sul rischio incendi e favorire il percorso di crescita dell'educazione ambientale anche attraverso l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado;

10) favorire la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco, indicando nel Piano AIB le linee guida per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive.

Art. 2 *Prevenzione.*

1. Ai fini della presente legge si distinguono la prevenzione indiretta e la prevenzione diretta; esse sono attuate nel rispetto delle finalità del Piano AIB di cui all'articolo 3 e secondo gli obiettivi da esso indicati.

2. La prevenzione indiretta comprende tutte le azioni capaci di limitare le occasioni di incendio senza agire sulla vegetazione forestale da difendere. Si intendono per attività di prevenzione indiretta le azioni di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi.

3. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi idonei a rendere la vegetazione forestale meno percorribile e danneggiabile dal fuoco; essi sono programmati e progettati in rapporto al comportamento ed alle conseguenze dell'incendio prevedibili nei luoghi in cui è realizzata la prevenzione stessa.

4. Ai fini della prevenzione diretta la Regione o i soggetti attuatori da essa individuati curano la realizzazione e la gestione delle seguenti opere ed interventi:

- a) viali o fasce tagliafuoco con caratteristiche tecniche conformi a quanto indicato nel piano;
- b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;
- c) torri e posti di avvistamento, compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento AIB;
- d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
- e) canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua utili per l'estinzione;
- f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire la quantità di combustibile vegetale.

5. A fini preventivi e gestionali è ammesso l'uso del fuoco prescritto nei seguenti casi:

- a) diminuzione dell'intensità e della diffusibilità degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile esclusivamente nelle formazioni erbacee o arbustive e in popolamenti forestali in cui il rischio incendi è alto;
- b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
- c) conservazione di specifici habitat erbacei o arbustivi, biotopi o di specie vegetali la cui esistenza è consentita o favorita dal passaggio periodico del fuoco;
- d) rinnovo del pascolo per prevenire gli incendi di origine pastorale;
- e) ricerca scientifica.

6. L'applicazione del fuoco prescritto è autorizzata dal direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) competente che, previa valutazione dello stato di emergenza, prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi attesi e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto, appartenente al sistema operativo AIB.

Art. 3 *Programmazione.*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'*articolo 3 della legge 353/2000*, il Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il Piano AIB è predisposto dal dipartimento regionale competente con il contributo di rappresentanti dei seguenti soggetti:

- a) Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPACAL);
- b) parchi nazionali;
- c) Azienda Calabria Verde;
- d) consorzi di bonifica calabresi;
- e) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- f) Associazione nazionale dei comuni Italiani (ANCI);

- g) Guardie ambientali d'Italia;
- h) associazioni di volontariato operanti nel settore.

3. Nel Piano AIB è prevista un'apposita sezione dedicata:

- a) ai piani AIB dei parchi naturali e delle riserve dello Stato, già oggetto di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) alle aree naturali protette calabresi.

4. Nel Piano AIB è prevista, altresì, un'apposita sezione che, ottemperando alla normativa nazionale, detta i divieti, le prescrizioni, le deroghe e le cautele per l'accensione di fuochi nei boschi.

5. Per il conseguimento delle finalità previste nel Piano AIB e per l'espletamento delle connesse attività operative possono essere sottoscritte apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le organizzazioni del volontariato, iscritte nell'apposito Albo regionale delle associazioni, con specializzazione in antincendio boschivo. Nelle suddette convenzioni sono precisati, in particolare, ruoli e responsabilità di intervento in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'incendio.

6. La Regione, in relazione all'efficacia del Piano AIB:

- a) entro il 30 settembre di ogni anno procede all'esame e alla valutazione del funzionamento del Piano AIB, con valutazione dei punti di forza e debolezza e con esame comparativo rispetto agli anni precedenti;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno stabilisce, con i soggetti addetti all'attuazione del Piano AIB, la programmazione degli interventi di prevenzione (fasce tagliafuoco, piste, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico), il numero di uomini e mezzi, nonché le modalità di verifica dello stato di efficienza dei mezzi medesimi;
- c) contemporaneamente all'approvazione del Piano AIB nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, il coordinatore regionale del servizio AIB, cui sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - 1) assicurare il rispetto di ruoli e competenze all'interno della sala operativa;
 - 2) coordinare le attività dei soggetti coinvolti nelle attività di spegnimento.

Art. 4 *Dichiarazione dello stato di massimo rischio e pericolosità.*

1. Fatti salvi i contenuti del Piano AIB, in occasione di situazioni meteorologiche favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi, sentita la struttura regionale competente per materia e le autorità preposte, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio e di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.

2. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massimo rischio e pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe, eventualmente previste in base al comma 5 dell'articolo 2, e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, in terreni boscati, pascolivi o cespugliati, a partire da una distanza inferiore a 100 metri da essi, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

3. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'*articolo 10 della legge n. 353/2000*, che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.

Art. 5 *Catasto degli incendi boschivi.*

1. La Regione Calabria esercita funzioni di controllo sui comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'*articolo 10, comma 2, della legge n. 353/2000*, predisponendo chiare indicazioni sui requisiti minimi, nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo.

2. Il catasto viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai carabinieri per la tutela forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree.

3. I comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza.

4. I comuni hanno altresì l'obbligo di aggiornare con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia, nonché la relativa fascia di rispetto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606.

Art. 6 *Prescrizioni particolari.*

1. Fino all'emanazione di regolamenti attuativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), restano operative le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

2. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e i divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353/2000, che la Regione si impegna a far applicare e rispettare in maniera puntuale, costante e cogente.

3. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermi restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 353/2000, è sospesa l'efficacia delle autorizzazioni forestali e idrogeologiche precedentemente concesse, ed in corso di efficacia, ivi compresi nulla-osta, concessioni e licenze temporanee, al fine di consentire una valutazione di merito da parte dell'autorità competente.

Art. 7 *Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati.*

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulmine.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 8 *Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie.*

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni

altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.

Art. 9 *Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche.*

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal *D.M. 28 febbraio 2014* del Ministro dell'interno (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 10 *Obblighi dei gestori di attività ad alto rischio.*

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità.

Art. 11 *Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali.*

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescio e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescio e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 12 *Sanzioni.*

1. La mancata redazione o aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia da parte dei comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi e dai finanziamenti regionali.

2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'*articolo 10 della L. n. 353/2000*, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulmineo, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla presente legge confluiscono su appositi capitoli del bilancio regionale e sono finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

Art. 13 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



Regione Calabria

Dipartimento n. 2 Presidenza

Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)

Art.3 L.R. n.51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n.253)



Regione Calabria**Dipartimento n° 2 – Presidenza****U.O.A. Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni Residue ex ABR****Dirigente Ing. Salvatore Siviglia**

Il presente Piano è stato redatto dalla U.O.A. “Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni Residue ex ABR”:

- Dott.ssa Giovanna Chiodo
- Dott.ssa Ida Corea
- Dott. Demetrio Crupi
- Dott. Francesco Labonia
- Ing. Maurizio Salis
- Dott.ssa Olga Saraco
- Avv. Angela Stellato

E con il contributo di:

- Ing. Raffaele Mangiardi – Calabria Verde
- Ing. Umberto Malagrino – Calabria Verde
- Dott. Francesco Bruno – U.O.A. Prot. Civile
- Dott. Michele Folino – U.O.A. Prot. Civile
- Dott. Francesco Fusto – ArpaCal

E con la collaborazione dell’Unical:

- Dott. Rocco Dominici, Dott.ssa Pinuccia Rosadele Forciniti, Dott.ssa Simona Muto, Dott. Luigi Spina, Dott. Antonio Viscomi

Sommario

PREMESSA	7
INTRODUZIONE	9
CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE	11
1.1. - Territorio e Geomorfologia	11
1.2. - Patrimonio Forestale	13
1.3. - Clima	21
1.4. - Precipitazioni	21
1.5. - Temperature	22
1.6. - Desertificazione	23
1.7. - Province e Comuni	26
1.8. - Gli incendi boschivi in Calabria	32
1.9. - Effetti degli incendi boschivi	32
1.10. - Linee Guida per gli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco	32
1.11. - Cartografia di base, banche dati e i supporti informatici	34
CAPITOLO 2 – PREVISIONE	37
2.1 - Le cause degli incendi boschivi e i fattori predisponenti	37
2.2 - Statistiche	41
2.3 - Le aree percorse dal fuoco nel 2016	45
2.4 - Analisi del rischio	48
2.5 - Periodi a rischio di incendi boschivi e divieti	59
CAPITOLO 3 PREVENZIONE	63
3.1 - Prevenzione diretta	63
3.1.1 - Interventi colturali	64
3.1.2 - Viabilità forestale	65
3.1.3 - Viali e fasce parafuoco	65
3.1.4 - Operazioni di pulizia e manutenzione	66
3.1.5 - Utilizzo di specie forestali alternative	67
3.1.6 - Invasi e punti di approvvigionamento idrico	67
3.1.7 - Tecnica del fuoco prescritto	68
3.2 - Prevenzione indiretta	69
3.2.1 - Tempestività nella lotta attiva	70
3.2.2 - Mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio – Monitoraggio del territorio	71

3.2.3 -	Informazione, sensibilizzazione e incentivazione	72
3.2.4 -	Il reato di incendio boschivo	72
3.2.5 -	Misure per la messa in sicurezza	75
3.2.6 -	Il Sistema di Allertamento Regionale	75
CAPITOLO 4	LOTTA ATTIVA.....	78
4.1 -	Lotta attiva contro gli incendi boschivi	78
4.2 -	Organizzazione e procedure per la lotta attiva	79
4.3 -	La sorveglianza	80
4.4 -	Flotta aerea regionale	81
4.5 -	Servizio di spegnimento con mezzi dotati di riserva idrica	82
4.6 -	Rete radio	82
4.7 -	Soggetti coinvolti nel piano	82
4.8 -	Funzioni attribuite alla Regione Calabria	83
4.9 -	Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed Arma dei Carabinieri Forestali	83
4.10 -	Azienda Calabria Verde, Consorzi di Bonifica e Parco Regionale delle Serre.....	84
4.11 -	C.O.A.U.	86
4.12 -	Volontariato – Convenzioni con altre amministrazioni.....	86
4.13 -	Organizzazione e composizione delle squadre di terra	87
4.14 -	Personale e mezzi utilizzati	87
4.15 -	Programmazione.	92
4.16 -	Catasto incendi.....	95
4.17 -	Numeri telefonici per le segnalazioni incendi	95
4.18 -	Monitoraggio degli interventi	95
CAPITOLO 5	LE AREE PROTETTE	97
5.1 -	Disposizioni per le aree naturali protette	97
5.2 -	Aree Protette.....	98
5.3 -	Direttive europee “Habitat” e “Uccelli”	101
5.4 -	La Rete Natura 2000 in Calabria.....	101
5.5 -	Recepimento Piani AIB Parchi e Aree Naturali Protette	103
CAPITOLO 6	SICUREZZA E FORMAZIONE	105
6.1 -	Evidenziazione dei rischi durante la lotta attiva AIB	105
6.2 -	Fumo, gas e carenza di ossigeno	105
6.3 -	Ambiente.....	106
6.4 -	Requisiti del personale impiegato nell'attività AIB: idoneità fisica, formazione, equipaggiamento	106

6. 5 - Equipaggiamento	107
6. 6 - Misure di primo soccorso.....	108
6. 7 - Corso di formazione Direttore delle Operazioni Spegnimento Antincendi Boschivi (DOS AIB).....	108
CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINANZIARIE	109
APPENDICI:	110
BIBLIOGRAFIA:.....	110

PREMESSA

La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi per una corretta gestione del territorio orientata alla valorizzazione dell'ambiente, nonché per lo sviluppo economico e sociale, per come previsto nel "T.U. in materia di foreste e filiere forestali" recentemente approvato con D.M. del 16.03.2018 che pone tra gli obiettivi quello di tutelare il patrimonio forestale anche attraverso azioni di prevenzione e difesa dagli incendi.

In questa ottica il Piano AIB è predisposto, così come stabilito dall'art. 3 della L.R. n. 51 del 22/12/2017, dal Dipartimento Presidenza della Regione Calabria - U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni Residue ex ABR" con il contributo di rappresentanti dei seguenti soggetti: a) Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPACAL); b) parchi nazionali; c) Azienda Calabria Verde; d) Consorzi di bonifica calabresi; e) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; f) Associazione nazionale dei comuni Italiani (ANCI); g) Guardie ambientali d'Italia; h) associazioni di volontariato operanti nel settore così come stabilito dall'art. 3 della L.R. n. 51 del 22/12/2017, attraverso i rispettivi rappresentanti, riuniti, periodicamente, ad un tavolo tecnico multidisciplinare.

Il Piano è stato adeguato alle previsioni normative contenute nella recente L.R. n. 51 del 22/12/2017 e del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

In particolare, sono state recepite le parti relative alla ridefinizione di ruoli e responsabilità delle figure impegnate nel Sistema AIB regionale, attraverso la costruzione di una nuova matrice organizzativa che impatta su un modello già utilizzato cercandone di migliorare gli aspetti risultati efficienti e provando a risolvere le criticità rilevate nel corso delle precedenti annualità grazie al fattivo contributo di tutti i soggetti coinvolti.

La cartografia è stata aggiornata, attraverso l'introduzione di nuovi elementi conoscitivi del territorio il quale è stato suddiviso in sub aree, in base alle caratteristiche termo-pluviometriche derivanti dalle rilevazioni dell'ARPACAL.

La legge 353/2000 e la L.R. n.51 /2017, in materia di incendi boschivi nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo, bene insostituibile per la qualità della vita, sia quello di promuovere ed incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. Nell'attuale impostazione del piano è necessario realizzare una organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.

Le norme e leggi alle quali si è fatto riferimento nel presente Piano sono:

- Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";
- Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle aree protette";
- Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato";
- Legge n 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

- DM 20/12/2001 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2002, n. 48 recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- Regolamento di attuazione DPR n 613 del 21 settembre 1994 “Regolamento recante le norme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”;
- D.Lgs n. 152/2006 come integrato dal D.Lgs n.91 del 24/06/2014 art. 14 c. 8, lett. B;
- D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Le Prescrizioni in Materia e di Polizia Forestale, agli artt. 16 e 18 prevedono norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la gestione dei boschi danneggiati dal fuoco;
- Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 istitutiva dell’Azienda Calabria Verde.
- T.U. in materia di foreste e filiere forestali” approvato con D.M. del 16.03.2018

I Soggetti direttamente coinvolti nelle attività di lotta agli incendi boschivi sono:

- Regione Calabria;
- Dipartimento nazionale della Protezione civile;
- Arma dei Carabinieri Forestali;
- Enti Gestori delle aree naturali protette;
- Azienda Calabria Verde;
- Consorzi di bonifica calabresi;
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Comuni;
- Associazioni Ambientaliste e/o di Volontariato;
- COAU;

Le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in virtù della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 25 art. 4 comma c, sono demandate all’Azienda Calabria Verde con l’ausilio dei Consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, ed il supporto della Protezione Civile Regionale.

Il presente Piano Regionale contro gli incendi boschivi a valenza per l’anno 2018, recepisce i Piani Antincendio Boschivi dei Parchi Nazionali ricadenti nel territorio calabrese e delle riserve naturali statali non inserite nei parchi nazionali, secondo quanto stabilito dalle linee di pianificazione incendi del Manuale Tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e le osservazioni delle Aree naturali Protette.

L’obiettivo che si vuole raggiungere con il Piano proposto è la salvaguardia del patrimonio forestale regionale analizzando le cause determinanti, e tutti i fattori che concorrono a condizionare il comportamento del fuoco, e quindi la sua forza distruttiva ed i danni che esso può causare, nonché il grado di difficoltà di controllo da parte del Servizio Antincendio Boschivo. Gli studi del settore indicano che ingenti danni sono causati dal fronte di fiamma che si propaga velocemente caratterizzando incendi di grandi dimensioni. E’ indispensabile quindi che la prevenzione diretta, soprattutto nelle aree boscate, venga effettuata con metodi efficaci e possibilmente a basso impatto ambientale, evitando di causare trasformazioni irreversibili. In quest’ottica la Legge Regionale n.51/2017 disciplina specifici obblighi per proprietari, affittuari, conduttori,

comuni, enti pubblici e privati, gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie, gestori di strutture ricettive e turistiche, prevedendo puntuali comportamenti ed attività di prevenzione e relative sanzioni.

In questa ottica è essenziale mettere a punto un sistema antincendio che si ponga gli obiettivi di:

- Sensibilizzare i cittadini e i visitatori della montagna;
- Impedire e ridurre la formazione degli incendi intervenendo efficacemente nelle zone di interfaccia, ai margini delle arterie viarie e delle linee ferrate;
- Limitare i danni provocati e le superfici percorse dal fuoco;
- Porre immediatamente sotto tutela, ai fini del ripristino vegetazionale, le aree percorse dagli incendi.

Il presente Piano intende massimizzare la prevenzione attraverso l'informazione ai cittadini in uno con la lotta efficace agli incendi boschivi al loro verificarsi. Bisogna fare in modo che anche i cittadini, oltre ai soggetti preposti, diventino sentinelle del proprio territorio, informate e consapevoli del proprio ruolo.

La riduzione dell'insorgenza di incendi sarà perseguita mediante:

- Attività di prevenzione;
- Istituzioni di postazioni sparse su tutto il territorio regionale per la sorveglianza attiva;
- Definizione delle aree di maggiore sensibilità;
- Definizione della dotazione individuale e di gruppo delle squadre e degli operatori antincendio;
- Definizione degli orari del servizio di sorveglianza;
- Reperibilità dei volontari;
- Formazione di addetti all'antincendio boschivo, da reperirsi nel bacino degli operai idraulico forestali in capo agli enti gestori, che consenta un ricambio generazionale delle attuali risorse umane impiegate.

INTRODUZIONE

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 353/2000, il Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La elaborazione del presente Piano nasce dalla esigenza di implementare il precedente Piano 2017 ed adeguarlo alle indicazioni della L.R. 51/2017.

L'attività della lotta attiva agli incendi boschivi in Calabria ai sensi dell'art. 4 comma c L.R. 16 maggio 2013, n. 25 viene svolta dall'Azienda Calabria Verde, la quale usufruisce, previa convenzione, degli strumenti già disponibili in ambito regionale quali:

- Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile della Regione;
- 5 COP (Centri Operativi Provinciali);
- DOS (Direttori Operazioni di Spegnimento) circa 23 dell'Azienda Calabria Verde, già formati ed eventuali altri operatori da reperire e formare tra il personale degli enti coinvolti ovvero messi a disposizione dai Vigili del Fuoco tramite convenzione ai sensi della Legge 353/2000;
- Rete radio regionale e relativa apparecchiatura (circa 350 apparati radio);
- Automezzi di proprietà della Protezione Civile, della Regione, delle dismesse Comunità Montane e quelli disponibili presso le sedi COM e le associazioni di volontariato da adibirsi al trasporto delle squadre di pronto intervento e per le attività di spegnimento.

La SOUP, gestita dalla Regione Calabria ha sede presso la Sala Operativa della Protezione Civile di Germaneto, ha una funzionalità di 24 ore su 24 per tutto l'anno, ed è regolata da specifiche procedure operative che consentono il coordinamento di tutti gli interventi a livello regionale e il raccordo con i centri operativi provinciali, nel periodo in cui gli stessi sono attivi (periodo di massima criticità).

Presso la SOUP opererà in maniera congiunta a livello di interforze, personale della Regione, dell'Azienda Calabria Verde, della Protezione Civile, e qualora vengano sottoscritti degli specifici accordi ai sensi della L.353/2000 anche personale dei Vigili del Fuoco e delle Associazioni di volontariato AIB.

La SOUP dispone del numero verde 800 496 496, per la ricezione delle segnalazioni di incendio da parte dei cittadini e delle centrali operative dei Vigili del Fuoco.

L'obiettivo principale da perseguire è di ottimizzare l'impiego di uomini e mezzi, in funzione della classificazione delle aree a rischio e della pericolosità degli incendi.

Nei successivi capitoli, il presente piano:

- Descrive il territorio con la specificazione delle zone boscate, arborate, cespugliate ecc..., e fornisce gli elementi indispensabili per gli obiettivi prioritari da difendere;
- Analizza le Banche dati (incendi boschivi degli ultimi cinque anni, le reti di monitoraggio avvistamento telecomunicazioni, gli interventi infrastrutturali, selvicolturali già effettuati, mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati, informazioni relative alle squadre dislocate sul territorio, eventuale utilizzo di sistemi GIS);
- Illustra la Cartografia di base (carte tematiche);
- Riporta l'analisi statistica dei dati AIB (evoluzione del fenomeno degli incendi);
- Delinea gli obiettivi prioritari da difendere (presenza antropica, strutture abitative, commerciali, turistiche, aree naturali protette, aree boscate e non boscate limitrofe ai primi due punti, rimboschimenti di giovane età e conifere);
- Descrive il modello organizzativo con indicazione delle strutture e delle forze utilizzate;
- Analizza le cause determinanti e i fattori predisponenti dell'incendio;
- Illustra le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia;
- Individua i periodi a rischio di incendio boschivo;
- Riporta gli Indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e meteo climatiche;
- Descrive gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;
- Indica le esigenze formative e la relativa programmazione, (il personale impegnato nella lotta attiva sarà sottoposto all'accertamento dell'idoneità fisica ed a uno specifico addestramento);
- Specifica le attività informative (modalità con le quali si intendono divulgare le notizie relative all'organizzazione AIB, particolare attenzione dovrà essere rivolta all'informazione nelle scuole di ogni ordine e grado organizzando incontri tra studenti e operatori del settore di concerto con le autorità competenti);
- Definisce le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- Disciplina la ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento.

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

1.1. - Territorio e Geomorfologia

Il territorio calabrese è esteso 1.508.055 ha, di cui il 9% è costituito da pianure, il 41,8% da montagne ed il 49,2% da colline. Le pianure, tutte di modesta estensione, sono localizzate lungo la fascia litoranea e lungo i principali corsi d'acqua, tra queste la piana di Scalea, la piana di S. Eufemia e quella di Gioia Tauro sul versante tirrenico, la piana di Sibari estesa 180 kmq, il Marchesato di Crotona e la piana di Locri sul versante ionico. Le zone montuose includono a nord il versante meridionale del Massiccio del Pollino che segna il confine con la Basilicata. La parte meridionale della regione è, invece, occupata dal massiccio dell'Aspromonte la cui vetta più elevata è Monte Montalto (1956 m.s.l.m.).

Complessivamente, la regione da nord verso sud si estende per circa 250 km. La larghezza varia tra 35 km (golfo di Santa Eufemia e di Squillace) e 111 km (tra Capo Bonifacio e Punta Alice). Le coste si snodano per 783 km (pari al 19% delle coste italiane). Procedendo da nord a sud, si incontrano sul mare Tirreno il golfo di Policastro, condiviso con la Campania e la Basilicata, il golfo di S. Eufemia e quello di Gioia Tauro, sulla costa ionica il golfo di Squillace e quello di Sibari, che di fatto appartiene al più ampio golfo di Taranto. Nell'alto Tirreno sono presenti anche due piccole isole denominate Dino e Cirella.

La Calabria è una regione con una serie di peculiarità paesaggistiche e naturali. Il territorio è contraddistinto da un sistema orografico che l'attraversa longitudinalmente, dalla carenza di aree pianeggianti e da una notevole entità e diffusione di dissesti geomorfologici. Dal punto di vista geologico, nella regione è possibile individuare due zone nettamente distinte: l'area del Pollino e del Pellegrino, costituita da rocce calcaree e dolomitiche di formazione più recente assimilabile alla matrice del sistema appenninico, di cui rappresenta la parte terminale; il resto della regione, con i massicci della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte e la Catena costiera, costituita da rocce cristalline e granitiche di antica formazione, simile alla struttura geologica delle Alpi.

Ciò che più caratterizza il territorio calabrese è la presenza di quote relativamente elevate cui corrispondono distanze dal mare molto ridotte (20-40 km). Ne deriva un territorio fragile, con la porzione collinare interposta tra i monti ed il mare, profondamente incisa dai corsi d'acqua che si presentano molto numerosi e dal percorso breve che, in gran parte, si sviluppa su pendenze elevate e solo nel tratto terminale in pianura. Geologicamente è in gran parte costituito da graniti paleozoici, con intrusioni, a ovest, di rocce metamorfiche (gneiss, micascisti), a est, di filladi, scisti e calcari mesozoici, argille e marne cenozoiche. Viene normalmente suddiviso in Sila Greca a nord (monte Paleparto, 1480 m s.l.m.), Sila Grande al centro (monte Botte Donato, 1928 m s.l.m.; Montenero, 1880 m s.l.m.), e Sila Piccola a sud (monte Gariglione, 1765 m s.l.m.). Al confine con la Basilicata si erge il massiccio del Pollino che culmina a 2267 m di quota nella Serra Dolcedorme, massima elevazione dell'Appennino Meridionale, spingendo a sud-ovest le sue propaggini fino all'insellatura del Passo dello Scalone (740 m s.l.m.). Il gruppo montuoso dell'Appennino Lucano, al confine tra Basilicata e Calabria, è caratterizzato prevalentemente da rocce calcaree, arenacee e argillose, con diffusi fenomeni carsici. Altra cima importante è la Serra del Prete (2181 m s.l.m.). Qui si chiude l'Appennino Lucano e ha inizio l'Appennino Calabro. L'Appennino Calabro si estende con un allineamento di rilievi, la Catena Costiera (detta anche Paolana), e si allunga compatto verso sud-est tra la stretta costa tirrenica e il profondo Vallo del Crati fino al basso corso del Savuto. Questo vallone, che separa nettamente la Catena Costiera dall'altopiano della Sila, è una profonda fossa longitudinale del sistema appenninico. L'altopiano della Sila occupa la parte centrale della Calabria, a sud della Piana di Sibari, che si

apre tra questo altopiano e il Pollino. Verso ovest è diviso tramite la valle del fiume Crati dalla Catena Costiera, mentre a est si abbassa in una serie di dorsali collinari che degradano verso la costa ionica. A sud della Sila la Calabria si restringe, in corrispondenza dei golfi di Sant'Eufemia e di Squillace, in un basso istmo (insellatura di Marcellinara, 251 m s.l.m.); al di là di esso hanno inizio le Serre, che si spingono a sud-ovest con un duplice allineamento montuoso fino a congiungersi con l'Aspromonte. Sul versante tirrenico, tra i golfi di Sant'Eufemia e di Gioia, si innalza isolato, appena a nord della Piana di Gioia Tauro, il gruppo granitico del monte Poro (710 m s.l.m.); a sud di questa vasta conca si erge l'Aspromonte che tocca i 1956 m s.l.m. nel Montalto.

La Calabria presenta un numero elevato di fiumare, che si presentano spesso come piccoli corsi d'acqua, a carattere torrentizio-alluvionale. Si possono considerare, invece, fiumi in quanto presentano una portata continua durante l'anno, il Crati e il Neto che sfociano nel mar Ionio, il fiume Lao ed il Mesima che sfociano nel Tirreno. Il sistema delle fiumare riflette le caratteristiche orografiche del territorio. Esse hanno un breve corso e un bacino imbrifero relativamente poco esteso; la loro pendenza, elevatissima nei tratti montani, si riduce bruscamente a breve distanza dal mare dove, soprattutto nel versante ionico, assumono la forma di fiumare, con letti ampi e divaganti, spesso occupati da ingenti masse detritiche che provengono dall'intensa attività di disfacimento operata dalle piogge e dai deflussi nella parte montana dei bacini. Nei tratti montani e pedemontani, inoltre, i repentini dislivelli che interessano il letto di fiumi e torrenti determinano la formazione di un elevato numero di salti e piccole cascate di alto valore naturalistico.

I corsi d'acqua sono influenzati dalla configurazione geomorfologica; sono di piccole dimensioni, in genere mancano del tratto pedemontano e, dopo un breve e ripido percorso, sboccano nelle pianure costiere. Tali corsi d'acqua prendono il nome locale di fiumare e sono a carattere torrentizio. Ciò deriva dalla forte acclività dei versanti e dalla discontinuità della copertura vegetale che ne determinano un brevissimo tempo di corruzione. Questo tipo di bacino caratterizza il 32% del territorio regionale (Petrucci O., et al. 1996).

In definitiva, l'idrografia regionale presenta numerosi corsi d'acqua di breve lunghezza: solo il Crati (81 Km), il Neto (80 Km), il Tacina (58 Km), l'Amato (56 Km) ed il Savuto (72 Km) superano i 50 Km dell'asta idrografica principale. La pendenza media longitudinale della maggior parte dei corsi d'acqua è molto elevata come sul Bonamico (10%). La superficie dei bacini imbriferi è di modesta estensione. I laghi regionali sono: lago Cecita (7 Km²), lago Arvo (6 Km²), Lago Tarsia (2 Km²), lago Angitola (2 Km²), lago Ampollino (6 Km²) e il Lago Passante (1,3 Km²).

Complessivamente, il territorio regionale è ripartito tra 404 comuni, dei quali il 54% totalmente montani e il 16% parzialmente montani.

Il clima della Calabria è piuttosto eterogeneo in relazione alla notevole escursione altitudinale dei rilievi (dalla costa a oltre 1900 m s.l.m.), alla diversa esposizione dei versanti nonché alla sua ubicazione tra due mari soggetti ad influenze meteorologiche diverse. Secondo la classificazione generale, il territorio rientra in una tipologia climatica prettamente mediterranea con alternanza di stagioni piovose (autunno, inverno) e asciutte (primavera, estate).

In particolare, le zone litoranee e i versanti prospicienti il mare hanno un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e siccitose, quelle interne sono caratterizzate da inverni più freddi e piovosi, mentre le estati restano calde e siccitose. La Calabria è una delle regioni a maggior piovosità rispetto alla media nazionale (più di 1.100 mm contro i 970 mm nazionali). I mesi piovosi sono novembre, dicembre e gennaio. Le temperature più elevate si rilevano nella fascia ionica, mentre sulla fascia tirrenica, a causa della maggiore influenza delle correnti provenienti dall'Atlantico, si registrano temperature più miti e precipitazioni più frequenti.

I caratteri climatici della regione sono fortemente condizionati dall'orografia, disposta in modo da produrre un effetto significativo sulle masse di aria umida provenienti da N-W o S-E.

I boschi della Calabria rappresentano un patrimonio di notevole importanza vista la superficie occupata e la loro bellezza paesaggistica. Il rapporto dell'uomo con i boschi calabresi risale alla civiltà della Magna Grecia, quando la foresta aveva caratteri di grandiosità e occupava più della metà della superficie territoriale della Regione, garantendo stabilità idrogeologica al suolo, regimazione dei corsi d'acqua, rendendo navigabili, per lunghi tratti, molte fiumare della Calabria Ionica. Secondo i dati dell'ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (2005), la Calabria presenta una superficie forestale di 612.931 ha, con un indice di boscosità pari al 40,64% che la posiziona tra le regioni italiane più densamente ricoperte da popolamenti forestali. In una simile realtà, la problematica inerente agli incendi boschivi suscita chiaramente viva apprensione nell'opinione pubblica, che, soprattutto negli ultimi anni, segue con particolare attenzione la lotta ed il contrasto a tali fenomeni. L'aumento della soglia di attenzione e l'accresciuta sensibilità collettiva al fenomeno, dovuti al maggiore interesse dei mezzi di informazione e all'elevata entità dei danni economici arrecati, hanno determinato un incremento delle forze e delle risorse impiegate nella prevenzione nella lotta a tali eventi. Le informazioni tecnico – scientifiche a disposizione hanno dimostrato, in modo incontrovertibile, come il danno arrecato dagli incendi sia proporzionale al tempo intercorso tra l'inizio del focolaio e gli interventi di spegnimento. Da ciò deriva che una attività di presidio antincendio, organizzata secondo una logica integrata di prevenzione, controllo, repressione e sensibilizzazione delle popolazioni locali sia da incentivare, al fine di ottenere una considerevole riduzione dei roghi e dei danni da essi provocati.

1.2. - Patrimonio Forestale

Le fonti statistiche sulle risorse forestali italiane sono varie e spesso forniscono dati a prima vista tra loro contrastanti e di difficile interpretazione, ma sicuramente lo svolgimento del terzo Inventario Forestale Nazionale, attualmente in fase di avanzata esecuzione, potrà fornire elementi di chiarezza sui dati e sulla loro interpretazione. In base ai risultati del Secondo Inventario (2005), la superficie complessiva delle risorse forestali nazionali del nostro Paese si stima intorno ai 10,5 milioni di ha, di cui il 90,5 % ascrivibile alla classe "foreste" ed il rimanente 9,5 % a quella denominata "altre terre boscate". Questo raggruppamento in classi di copertura del suolo deriva da un ultra decennale processo di armonizzazione internazionale condotto dalle Nazioni Unite (UN/ECE- FAO), mirato a permettere la comparazione tra le statistiche forestali mondiali, fissando dei requisiti minimi di riferimento, riconducibili sostanzialmente a densità ed altezza delle piante che insistono su un'unità minima di superficie pari a 0,5 ha. Le risorse forestali, alla luce di queste ultime indagini, occupano circa il 30% del territorio italiano, che a sua volta è esteso su una superficie di poco inferiore ai 30 milioni di ettari; tale livello percentuale è fondamentale e secondo soltanto ai terreni agricoli, che nel 2001 coprivano circa il 50% del territorio nazionale.

I dati presentati dalla recente pubblicazione dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC, 2005) confermano che la Calabria è una regione a tipica vocazione forestale e, in particolare, il suo coefficiente di boscosità risulta sensibilmente superiore a quello nazionale (Brunori, 2007). Questa superficie si divide in Bosco, secondo la definizione FAO, a cui afferiscono i boschi alti, gli impianti di arboricoltura da legno e le aree temporaneamente prive di soprassuolo, con un'estensione pari a 468.151 ha (76,4%) e in arbusteti e formazioni forestali minori, costituite da boschi bassi, boschi radi, boscaglie, arbusteti, aree boscate inaccessibili o non classificate e con una superficie pari a 144.781 ha (23,6%). I

motivi di questa situazione di preminenza vanno ricercati nella particolare vocazione silvana della regione e, nella sua storia più recente, contrassegnata da un'intensa opera di ricostituzione e di ampliamento della superficie boscata, attraverso numerosi interventi di rimboschimento che, a partire dal 1957, hanno interessato una superficie totale di 150.000 ettari. Le specie forestali interessate maggiormente da tali interventi sono le conifere, quali il pino laricio (30.000 ha), distribuito sul gruppo montuoso della Sila, sull'Altopiano delle Serre e sull'Aspromonte, i pini mediterranei (22.000 ha), ricadenti nel piano basale costiero ionico e tirrenico fino ad un'altitudine di 900 m s.l.m. Tra le latifoglie, gli eucalipti sono stati introdotti su circa 26.000 ha, soprattutto lungo la fascia ionica; ciò allo scopo di fornire, con turni molto brevi (10-12 anni), grandi quantitativi di legno. In misura minore, sono stati impiegati il cerro, il castagno, l'abete bianco e le conifere esotiche (pino insigne e pino strobo).

La superficie forestale in Calabria è prevalentemente di proprietà privata, oltre il 50%, mentre il 35% risulta pubblica e il rimanente 15% risulta non classificata. In particolare, per la macrocategoria boschi, il 45% della superficie forestale regionale è pubblica, mentre il 31% è privata, per le altre terre boscate risultano, invece, rispettivamente il 6.5% e il 3.5%. Nei boschi quasi la totalità della proprietà privata (99%) rientra nella categoria "boschi alti", solo l'1% risulta occupata da impianti di arboricoltura da legno (0.84%) e aree temporaneamente prive di soprassuolo (0.16%), anche nella proprietà pubblica per questa macrocategoria circa il 99% è rappresentata dai boschi alti.

I boschi della Calabria sono una realtà estremamente interessante per la superficie che occupano e per la varietà di paesaggi che formano. La conservazione di queste entità vegetali ed in generale di tutte le specie ed ecotipi è legata principalmente ad un adeguato regime di protezione e conservazione degli ambienti.

Le formazioni forestali a fustaie sono il risultato di forme colturali applicate in passate con l'obiettivo esclusivamente produttivistico. Infatti, le intense utilizzazioni dei soprassuoli, non accompagnate dall'applicazione di appropriati interventi selvicolturali, e il pascolo hanno determinato una semplificazione compositiva ed un'alterazione nella struttura con conseguentemente riduzione dell'efficienza funzionale. Il risultato sono ampie superfici edificate in prevalenza da soprassuoli puri che non rappresentano le cenosi originarie del territorio. Nei popolamenti di ceduo, in particolare per le querce, l'utilizzo non adeguato, lo spopolamento dalle aree interne, la brevità dei cicli colturali, il pascolo, gli incendi hanno reso l'impiego poco remunerativo e attualmente si presentano in stato di lento degrado.

Anche i rimboschimenti si presentano in uno stato di equilibrio fisico e biologico precario, dovuto a trattamenti inesistenti e ad avversità biotiche e ambientali.

La distribuzione della vegetazione forestale risente in maniera diretta delle diversità climatiche e pedologiche, nonché dell'azione antropica che ha determinato modificazioni nella composizione e nella struttura dei boschi e, in diverse aree, anche la loro eliminazione.

Secondo i dati dell'ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (2005), la Calabria presenta una superficie forestale di 612.931 ha, con un indice di boscosità pari al 40,64% che la posiziona tra le regioni italiane più densamente ricoperte da popolamenti forestali. Della superficie a bosco, circa un terzo deriva dalla forte azione di rimboschimento svolta nella seconda metà del XX secolo per effetto delle leggi speciali per la Calabria. Gli interventi di rimboschimento hanno riguardato principalmente le zone potenzialmente a maggiore rischio idrogeologico.

Attualmente le formazioni forestali sono riconducibili alla foresta sempreverde mediterranea, ai boschi di faggio, ai boschi misti abete bianco - faggio a diversi gradi di mescolanza, di pino laricio, e querceti puri e misti.

Nell'ambito della categoria boschi alti predominano, come boschi di conifere, le pinete di pino nero, pino laricio e pino loricato che, con un'estensione di 74.625 ha, corrispondono al 15,9% della superficie totale dei boschi della regione. Infine, tra le conifere, le pinete di pini mediterranei occupano una superficie pari a 15.298 ha (3,3%). Tra i boschi di latifoglie, le categorie più diffuse sono le faggete (77.237 ha), i castagneti (69.370 ha), i boschi di rovere, roverella e farnia (46.641 ha), le leccete (43.656 ha) e i boschi di cerro, farnetto, fragno e vallonea (42.909 ha) (Proto et al., 2011).

La forma di governo maggiormente rappresentativa è quella ad alto fusto, utilizzata per le faggete, le pinete e le abetine. Le fustaie si estendono su una superficie complessiva di 254.471 ha, rappresentando il 54,3% della totalità dei boschi regionali, con una leggera prevalenza di quelle di tipo disetaneo (136.190 ha) rispetto al tipo coetaneo (103.355 ha). I tipi colturali speciali (castagneti da frutto, noceti e sugherete) rappresentano nel complesso la categoria meno estesa con una superficie inferiore al 2% dei boschi regionali (2.612 ha) (Proto et al., 2011).

In particolare, il pino laricio costituisce magnifici boschi puri, ma spesso mescolati al faggio, a gruppi di cerro, pioppo tremulo e ontano napoletano. Le faggete occupano una ragguardevole area in purezza, spesso il faggio è mescolato con l'abete bianco. L'abete bianco, nelle aree ristrette in cui è sopravvissuto ubicate nelle Serre, Sila, Pollino, Aspromonte, si sta diffondendo costituendo ecosistemi di alto valore biologico e naturalistico.

Con un valore pari a 133.174 ha, i cedui costituiscono il 28,4% dei boschi della Calabria con prevalenza di quelli semplici o senza matricine che si estendono su una superficie di 71.982 ha, cui seguono i cedui matricinati (52.237 ha) e i cedui composti (8.955 ha) (Proto et al., 2011). I boschi governati a cedui sono ubicati da quota 400-500 a 800-900 mt d'altitudine sulle pendici dei versanti più acclivi. Si rilevano tre tipologie di cedui: di castagno, di faggio e cedui quercini puri e misti con altre latifoglie. Il ruolo di queste formazioni boschive, sia sul versante Jonico che su quello Tirrenico, è di presidio del territorio, preservandolo da un potenziale dissesto dovuto a fattori idrologici, geologici, morfologici, climatici e antropici. Quindi è necessario porre attenzione al numero di polloni che si lasciano nel bosco, alla quantità, all'età, alla distribuzione degli stessi. Uguale cura e attenzione va mantenuta nel controllo della esecuzione dei tagli di ceduzione, tenendo sempre ben presente che la perpetuità di questo soprassuolo è affidata prevalentemente alla rinnovazione agamica. I rimboschimenti realizzati con lo scopo prioritario della conservazione del suolo, si sono dimostrati efficaci in termini di massa prodotta. Il pino laricio ha rappresentato la specie più largamente utilizzata seguita dai pini mediterranei e, in minor misura, anche da alcune conifere esotiche come la Duglasia, mentre sulla fascia ionica sono stati usati gli eucalitti.

La fisionomia della vegetazione risente notevolmente della variabilità del clima che, come è già noto, è strettamente correlato all'altitudine ed alla latitudine geografica.

Partendo dal livello del mare, si individua la Fascia mediterranea caratterizzato dal dominio delle sclerofille: leccete, macchia mediterranea, garighe. Si può distinguere una fascia mediterraneo-arida (*Oleo-Ceratonion*) e una fascia mediterraneo-temperata (*Quercion ilicis*). I principali caratteri sono: la prevalenza di arbusti e alberi di piccole dimensioni sempreverdi, sclerofili, termo-xerofili come il lentisco (*Pistacia lentiscus L.*), il mirto (*Myrtus communis L.*), la fillirea (*Phillyrea latifolia L.*), il tino (*Viburnum tinus L.*), il corbezzolo

(*Arbutus unedo* L.), il leccio (*Quercus ilex* L.), l'alloro (*Laurus nobilis* L.), l'alaterno (*Rhamnus alaternus* L.), il rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L.) ecc., a cui spesso si uniscono il ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus* L.), il ginepro coccolone (*J. macrocarpa* S. et S.) e il pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.) che in alcune zone può diventare dominante.

Delle specie lianose, sono presenti la clematide cirrosa (*Clematis cirrhosa*), la salsapariglia (*Smilax aspera*), la robbia (*Rubia peregrina*) e la rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens*).

La macchia mediterranea, se ripetutamente percorsa dal fuoco, tende a degradarsi in forme meno evolute come la gariga o, addirittura, a trasformarsi in prateria steppica. Queste associazioni vegetali si osservano in particolare dove i terreni si presentano particolarmente poveri e inospitali.

Nella gariga predominano piccoli arbusti come il cisto marino (*Cistus monspeliensis*), il cisto rosso (*Cistus incanus*), il cisto femmina (*Cistus salvifolius*), l'elicriso italico (*Helichrysum italicum*), accompagnati spesso da ceppitoni (*Inula viscosa*) e, più raramente, da timo capitato (*Thymus capitatus*) o rosmarino (*Rosmarinus officinalis*).

Nella prateria steppica predominano, invece, soprattutto le graminacee come il tagliamani (*Ampelodesmos mauritanicus*) e il barboncino mediterraneo (*Cymbopogon hirtus*), l'asparago pungente (*Asparagus acutifolius*) e l'artemisia variabile (*Artemisia variabilis*). La foresta con leccio dominante è costituita da sottobosco di fillirea (*Phillyrea latifolia* L.), corbezzolo (*Arbutus unedo* L.), alaterno (*Rhamnus alaternus* L.), pungitopo (*Ruscus aculeatus* L.) a cui si associano nei versanti più freschi, nelle valli più fertili e nei terreni a falda freatica superficiale, le latifoglie decidue del piano submontano come la roverella (*Quercus pubescens* Wild.), il farnetto (*Q. Farnetto* Ten.), il cerro (*Q. cerris* L.), l'orniello (*Fraxinus ornus* L.), il castagno (*Castanea sativa* L.), il nocciolo (*Corylus avellana* L.), il corniolo (*Cornus mas* L.), l'acero minore (*Acer monspessulanum* L.), l'acero campestre (*A. campestre* L.), il carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.) ecc., isolati e monumentali esemplari di quercia (*Quercus virgiliana* e *Quercus pubescens*). Altre volte si può registrare la presenza del carrubo (*Ceratonia siliqua*), anche se localizzato e, in particolare, nel basso ionio reggino.

Nelle zone più aride a quota 500 m s.l.m. e fino a 800-850 m, il leccio e la sughera sono sostituiti dal Pino d'Aleppo. A partire dai 700-800 fino a circa 1000-1100m s.l.m., si sviluppa la Fascia submontana delle caducifoglie termofile caratterizzata da boschi di querce decidue quali il cerro e di latifoglie decidue eliofile, costituite di querce (*Quercus pedunculata* Ehrh., *Q. sessilis* Ehrh., *Q. cerris* L., *Q. farnetto* Ten., *Q. pubescens* Wild., *Q. trojana* Webb.) e castagno (*Castanea saliva* Mill.), a cui si accompagnano l'ontano (*Alnus cordata* Desf.), l'acero minore (*Acer monspessulanum* L.), l'acero campestre (*A. campestre* L.), l'orniello (*Fraxinus ornus* L.), il carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.), il tiglio (*Tilia cordata* Mill.), l'olmo campestre (*Ulmus campestris* L.), il pruno (*Prunus spinosa* L.), il sambuco (*Sambucus nigra* L.) ecc., che spesso scendono a mescolarsi con le sclerofille sempreverdi (a Rosarno fino in prossimità del mare, a Sant'Eufemia Lamezia fino a 130 m).

Nella valle del Crati, la roverella occupa la zona di transizione fra le sclerofille sempreverdi e il castagno che, invece, si espande notevolmente sia a ovest tra San Marco Argentano e Grimaldi, sia a est in tutta la fascia presilana dove si porta fino a 1100-1200 m. Di grande valore paesaggistico sono i boschi di cerro (tra gli 800 e 1.100 m s.l.m.) e di farnia (tra i 1.100 e i 1300 m. s.l.m.), con sottobosco particolarmente ricco di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e di pungitopo (*Ruscus aculeatus*). Nelle zone più ombrose e umide, le querce si alternano o si accompagnano con acero opalo (*Acer opalus*), nocciolo (*Corylus avellana*), carpino nero

(*Ostrya carpinifolia*), ciliegio selvatico (*Prunus avium*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), sorbo (*Sorbus domestica*), olmo (*Ulmus minor*) e, sporadicamente, con acero di Lobelii (*Acer lobelii*), tiglio nostrano (*Tilia platyphillos*) e carpino bianco (*Carpinus betulus*).

A quote maggiori, tra i 1.100 e i 1.600m s.l.m., si individua la Fascia montana, dove la maggiore rigidità del clima favorisce la dominanza del faggio, in alcune zone si unisce l'abete bianco (*Abies alba* Mill.), il pino laricio (*Pinus nigra* Arn. var. *calabrica*). Sulle pendici rupestri del Pollino si riscontra il pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) che dimostra notevole resistenza all'aridità delle sulle pendici calcaree e al clima d'altitudine.

In Sila il pino laricio forma fustaie pure tra i 1100 e i 1500 m, ma lo si riscontra anche a 1700 m dove, però, quasi sempre viene sostituito dal faggio. Sul Pollino il faggio domina da circa 1200 m fino al limite della vegetazione. Sulla Catena Costiera forma notevoli complessi a partire da 1050 m e sull'Aspromonte da circa 1100 si porta fino a 1850 m. Sulle Serre l'abete bianco occupa una fascia compresa tra 900 e 1400 m e si associa dapprima al castagno e poi, al di sopra dei 1200 m, a farnia e soprattutto al faggio.

Un cenno a parte merita la vegetazione ripariale, costituita dalle associazioni vegetali che si sviluppano lungo i corsi d'acqua a cui sono legate. Tali associazioni comprendono sia le specie che vivono sulle sponde, sia quelle che vivono nel letto del fiume in piena o in secca. Nella parte alta dei corsi d'acqua, è facile incontrare il pioppo tremulo (*Populus tremula*). Scendendo di quota, si incontrano l'ontano nero (*Alnus glutinosa*) e l'ontano napoletano (*Alnus cordata*), endemismo del sud Italia. Nella parte del corso in cui si affermano condizioni marcatamente mediterranee, agli ontani si affiancano - in particolare nelle strette gole - il fico selvatico (*Ficus carica* ssp. *syilvestris*), il sambuco nero (*Sambucus nigra*), il bagolaro (*Celtis australis*) e l'alloro selvatico (*Laurus nobilis*) che, in presenza di particolari condizioni microclimatiche, forma veri e propri boschetti. Nei tratti più aperti, compaiono il pioppo nero (*Populus nigra*), il salice bianco (*Salix alba*), il salice rosso (*Salix purpurea*) e il salicone (*Salix caprea*). In alcuni casi è possibile osservare l'interessante presenza di oleandro (*Nerium oleander*), di ginepro fenicio (*Juniperus phoenicea*).

I tratti terminali, con le aride e ciottolose fiumare, sono colonizzate da elicriso italico (*Helichrysum italicum*), scrofularia (*Scrofularia bicolor*), artemisia meridionale (*Artemisia variabilis*) e, in minor misura, da ceppitoni (*Inula viscosa*) e tasso barbasso (*Verbascum macrurum*).

Il patrimonio faunistico della Calabria è tra i più interessanti d'Italia, con numerose specie di animali quasi interamente scomparsi nelle altre regioni. Infatti, si rileva che molte specie di mammiferi trovano qui un limite fisico alla loro diffusione verso sud come l'endemismo italiano Scoiattolo meridionale (*Sciurus meridionalis*, infatti, precedentemente considerato una sottospecie dello scoiattolo comune europeo (*Sciurus vulgaris*) che è diffuso in quasi tutta la penisola, grazie a ulteriori studi, confronti morfometrici ed analisi genetiche, è stato rivalutato ed è stata ufficializzata la revisione tassonomica che ha riconosciuto lo scoiattolo meridionale a tutti gli effetti come una nuova specie - Lucas A. Wauters et al. - Vol 28, No 1 (2017)), il Lupo (*Canis lupus*), il Tasso (*Meles meles*), la Faina (*Martes foina*), il Capriolo italico (*Capreolus capreolus italicus*).

Ampiamente diffuse sono le zone umide favorite dall'insediamento di numerose specie animali, molte delle quali scomparse o a forte rischio di estinzione. Le ricerche effettuate sul campo annotate dagli zoologi ci parlano della Lontra (*Lutra lutra*), che era molto diffusa in Calabria, mentre attualmente è segnalata solo in pochissime aree del nord della Calabria. Da segnalare, inoltre, la presenza del driomio (*Dryomys nitedula*), piccolo roditore nell'area lucana del Pollino e con la popolazione *Dryomys nitedula aspromontis*.

Si segnalano ancora: il capovaccaio, l'aquila reale sul Pollino, il gufo reale, il falco pecchiaiolo, lo sparviere, il falco pellegrino, il nibbio bruno, il gheppio, l'astore, l'albanella; il corvo comune ed il corvo reale; uccelli rari come il fratino sulle spiagge; tra gli anfibi la rana italica, la salamandra pezzata, la salamandrina dagli occhiali, il tritone italico, il tritone crestato ed il rarissimo tritone alpino calabrese, presente solo nell'area della Catena costiera; tra i rettili il cervone, il saettone, la natrice dal collare, ma soprattutto la Caretta caretta, la tartaruga terrestre e la tartaruga d'acqua dolce.

Gli invertebrati, con oltre 45.000 specie, costituiscono più del 99% della fauna terrestre e d'acqua dolce italiana. La maggior parte appartiene agli insetti (38.000 specie); tra questi ultimi dominano i coleotteri (12.200 specie), seguiti da imenotteri (7.500), ditteri (6.600) e lepidotteri (5.100) (Ruffo & Stoch, 2005. con dati aggiornati alla Checklist del 2011).

Nonostante, come sopra ricordato, un'altissima percentuale della biodiversità globale sia costituita da Insetti e in particolare da Coleotteri, va sottolineato come pochissime siano le specie di Coleotteri attualmente incluse nella Direttiva Habitat 92/43/CEE e quindi ritenute meritevoli di tutela a livello comunitario (la maggior parte di queste è peraltro rappresentata proprio da specie *saproxiliche*), malgrado un elevato numero di specie endemiche o relitte presenti in Italia, in molti casi effettivamente minacciate di locale o totale estinzione (Trizzino et al. 2013, Audisio et al. 2014). Queste specie, ovvero i coleotteri associati più o meno strettamente, almeno in una fase del loro ciclo vitale, al legno di piante morte o deperenti in ambienti forestali e di macchia, o a materiali lignei di origine esogena, sono di particolare importanza anche in relazione al loro possibile ruolo di bioindicatori di ecosistemi a loro volta relitti e minacciati (Audisio et al, 2014).

Nell'ambito di un insieme molto eterogeneo che conta circa 12.500 specie di Coleotteri presenti in Italia, i saproxilici rappresentano, con circa 2000 specie censite, una componente emblematica della biodiversità terrestre, sia in termini di ricchezza e di valenza ecologica, sia di vulnerabilità alle minacce. Per quanto riguarda la coleotterofauna saproxilica forestale, dal punto di vista delle esigenze ecologiche, sono da ritenersi a rischio soprattutto le specie più strettamente associate alle aree forestali planiziarie, quelle legate alle aree forestali igrofile, quelle diffuse nei boschi ripariali, e quelle probabilmente originarie delle foreste primarie, oggi presenti solo in alcuni lembi di foreste vetuste (Blasi et al. 2010).

In effetti i Coleotteri saproxilici costituiscono un anello essenziale sia dell'evoluzione dinamica degli ecosistemi forestali, sia di quel complesso sistema di trasformazione delle biomasse lignee in tutte le tipologie di ambienti naturali e ad influenza antropica. Costituiscono inoltre una delle principali fonti di cibo per un grande numero di specie di Uccelli e di altri piccoli predatori vertebrati e rappresentano un gruppo ritenuto essenziale per lo studio della biodiversità terrestre, della frammentazione e trasformazione degli habitat e degli effetti che su di questi esercitano anche minacce a vasta scala come i cambiamenti climatici (Audisio et al, 2014).


Le foreste sono ecosistemi estremamente complessi e notevolmente dinamici, nelle quali l'azione dell'uomo sulla componente arborea naturale ha portato nei secoli a profonde modificazioni. Gli alberi costituiscono quindi "l'essenza stessa" del bosco e forniscono, vivi, deperenti o morti che siano, il substrato per lo sviluppo di una coleottero-fauna estremamente diversificata. In particolare il legno, nei suoi differenti stati e forme (alberi vivi, deperenti, morti in piedi, con branche morte, tronchi caduti e frammenti lignei al suolo, ecc.), è colonizzato da una miriade di specie in grado di sfruttare al meglio ogni nicchia trofica che le trasformazioni del legno rendono disponibile. Nel legno, queste specie trovano il loro substrato ottimale, le

risorse trofiche e i rifugi per proteggersi dai predatori. Il legno quindi contribuisce in modo determinante alla complessità della biodiversità forestale in modo diretto e indiretto: le essenze arboree offrono infatti numerosi differenti microhabitat indispensabili per la sopravvivenza di innumerevoli specie animali, vegetali e fungine; gli insetti associati al ciclo del legno forniscono a molti vertebrati predatori, specialmente uccelli e mammiferi, ma anche ad altri invertebrati, la biomassa animale necessaria al loro sostentamento lungo le catene alimentari della predazione; la sinergia piante arboree-insetti saproxilici permette il completamento del ciclo dei nutrienti, favorendo la formazione di humus e quindi i processi di rinnovazione; gli alberi limitano infine il dissesto idrogeologico dei versanti riducendo l'erosione superficiale che è alla base dei processi di desertificazione. Inoltre, su scala globale, va ricordato come il materiale ligneo al suolo, costituendo un importante serbatoio di carbonio sequestrato, influisce positivamente sul bilancio totale dell'anidride carbonica atmosferica (Audisio et al, 2014).

I cambiamenti di stato del legno influenzano in modo determinante le cenosi che colonizzano questo substrato, ma la quantità e il tasso di decadimento del legno in una foresta dipendono a loro volta da numerosi fattori quali la temperatura, l'umidità, l'insolazione, la composizione specifica delle essenze arboree, la struttura di età delle loro popolazioni, la loro struttura spaziale, il tipo e la frequenza delle perturbazioni naturali e antropiche. Il legno rappresenta dunque un importante e insostituibile volano per la biodiversità, che contribuisce ad aumentare la complessità, e con essa la stabilità, degli ecosistemi forestali (Dudley & Vallauri 2004, New 2010). Nei boschi naturali, il legno morto e gli alberi vetusti, cavi e deperienti, sono risorse che vengono utilizzate non solo dagli insetti ma anche da un elevato numero di vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi) come riparo, sito di nidificazione o di foraggiamento. Inoltre, tutti gli animali dell'ecosistema forestale traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dalle ricche e diversificate risorse alimentari costituite dagli insetti saproxilici, che rappresentano la base delle catene alimentari boschive. Per contro, la "pulizia" del bosco dal legno morto e dagli alberi vetusti e debilitati, provoca invariabilmente l'estinzione di un gran numero di specie, non solo di insetti ma anche di vertebrati; di fatto scompaiono gran parte delle specie sensibili alle alterazioni dell'ecosistema, favorendo al contempo il proliferare di quelle più generaliste, che spesso sono anche le più dannose, e l'ingresso di quelle alloctone e invasive.

Negli ultimi anni, grazie all'inserimento, anche in Europa, della necromassa fra gli indicatori della Gestione Forestale Sostenibile, l'importanza di questa componente legnosa per la conservazione della biodiversità è stata riconosciuta a pieno titolo. Parallelamente si è iniziato a dare la giusta importanza alle specie legate al legno morto, anche a livello normativo nazionale e internazionale (Direttiva Habitat, Liste Rosse IUCN, ecc.). Il legno morto, quindi, è tutt'altro che un fenomeno di disturbo o un indice di trascuratezza del bosco, bensì uno dei più importanti parametri per valutare il grado di naturalità e di stabilità degli ecosistemi forestali.

Demanio Regionale e Forestale




1.3. - Clima

Le particolari condizioni orografiche, nonché la forma allungata e stretta del territorio regionale immerso tra due mari, l'esposizione ai venti, giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare le condizioni climatiche di questa regione. Esse vengono ricondotte al macroclima mediterraneo per il 52% delle superficie territoriale e a quello temperato per il restante 48% e alle regioni climatiche mediterraneo, mediterraneo di transizione, temperato e temperato di transizione.

Il carattere di mediterraneità si manifesta con inverni tiepidi e piovosi sulle coste ed estati caratterizzate da elevate temperature e prolungata siccità. Nell'interno avvengono fenomeni diversi, attribuibili all'azione di fattori locali quali l'orografia, la distanza dal mare, la presenza di laghi o di aree urbanizzate ed il tipo di vegetazione. Nelle zone costiere la temperatura media del mese di gennaio è intorno ai 10°C, mentre nelle zone interne non supera i 4°C ed al di sopra dei 1500 metri in Sila e dei 1700 in Aspromonte di frequente si verificano valori al di sotto dello zero. Queste differenze sono più marcate nella stagione invernale, mentre in estate la temperatura è distribuita in modo più omogeneo con valori che si aggirano sui 24°C. L'azione mitigatrice del mare ha effetti solo lungo le aree costiere; ad esempio, nella valle del Crati, dove si verificano delle condizioni di conca isolata dai venti, le temperature estive sono costantemente più elevate. L'influenza dell'orografia è ancora più marcata nei riguardi delle precipitazioni.

1.4. - Precipitazioni



Una caratteristica delle precipitazioni in Calabria è la marcata differenza nella distribuzione degli eventi tra i due versanti ionico e tirrenico. Il versante ionico è caratterizzato da perturbazioni meno frequenti ma più intense, soprattutto nel periodo autunno inverno, quello tirrenico, invece, è sede di perturbazioni più frequenti e meglio distribuite, soprattutto nel periodo inverno-primavera. Il lato ionico presenta precipitazioni più brevi e intense e ciò contribuisce ad aggravare i problemi idrogeologici da cui è interessato.

La piovosità risente molto del sistema dei rilievi. Infatti, la particolare conformazione orografica delinea una netta differenza tra il versante tirrenico e quello ionico.

I venti occidentali, umidi perché di origine atlantica, si scaricano sui rilievi tirrenici della loro umidità con grandi quantitativi di piogge. Particolarmente evidente il fenomeno è nella parte nord occidentale della regione, che risulta essere la più piovosa.

Lungo la Catena Costiera mediamente si hanno 1'245 mm e già nelle aree prossime alla costa i valori superano generalmente 800 mm; dai 100 m di quota sono superiori a 1'000 mm e a 700/800 m vanno oltre 1'500 mm. In questa area ricade la stazione di Laghitello CC che ha un valore medio di 1'937 mm annui e insieme a quella del Santuario di Polsi, sui versanti orientali dell'Aspromonte con 1'848 mm, risulta essere la più piovosa della Calabria.

Analoga situazione si riscontra sulle Serre; in questo territorio i valori superano mediamente 1'500 mm di piovosità media annua a partire da 700 m di quota raggiungendo ben 1'847 mm nella stazione di

Crocefferata Carrari posta a 970 m. Nella parte bassa, rientrando nell'Altopiano del Poro, i valori medi superano 800 mm nelle stazioni prossime al mare e raggiungono 1.000 mm intorno a 250 m di quota.

Più a sud, sui versanti occidentali che collegano le Serre all'Aspromonte, già al di sopra dei 300 m i valori generalmente superano 1.300 mm, con punte di 1.743 mm nella stazione di Limina CC posta a 800 m. Nella Piana di Gioia Tauro la piovosità media annua si attesta intorno a 1.000 mm, mentre sui versanti aspromontani prospicienti lo Stretto di Messina i valori medi annui sono più bassi nel settore costiero (761 mm a Villa San Giovanni) e aumentano con la quota fino a raggiungere 1.548 mm a Gambarie d'Aspromonte.

Il territorio della Sila presenta valori di piovosità media annua da 1.100 mm a 1.300 mm con punte di 1.450 mm alle stazioni più in quota (Camigliatello e Quaresima). Nei settori orientali (Sila Piccola e Sila Greca) la piovosità tende a diminuire.

Lungo tutto il versante ionico, essendo la provenienza dei venti meno uniforme, le perturbazioni manifestano linee di deflusso meno regolari. In genere su questo lato i venti più frequenti derivano da sud-est e quindi sono più caldi e poco umidi. La debole umidità viene scaricata lungo i versanti dei rilievi e di conseguenza le aree litorali e pianeggianti risultano poco piovose.

Molto bassa è la piovosità media dell'Alto Ionio Cosentino, della Piana di Sibari, settori nei quali i valori medi annui variano da poco più di 500 mm nelle aree prettamente costiere a poco oltre 1.000 mm nella stazione più in quota dell'Alto Ionio (San Lorenzo Bellizzi a 851 m s.l.m.). Analoga situazione si riscontra nel Marchesato di Crotona e lungo l'arco costiero dello Stretto a sud di Reggio Calabria, dove a Capo dell'Armi, a Melito P. Salvo e a Bova si hanno rispettivamente 523, 525 e 544 mm. Nella stessa città di Reggio Calabria il valore medio annuo è di 594 mm.

I versanti ionici delle Serre e dell'Aspromonte, escludendo il settore costiero, presentano valori medi annui che superano 1.000 mm anche a quote non elevate.

Il regime pluviometrico è tipicamente mediterraneo con una concentrazione delle piogge per circa il 40% in inverno, il 30% in autunno, dal 21 al 26% in primavera e dal 4 al 9% in estate. In questa stagione limitatamente a alcune stazioni del litorale ionico catanzarese e reggino si ha solo il 3% dei valori annui.


1.5. - Temperature

Data l'esiguità del numero di stazioni e la bassa rappresentatività rispetto alla superficie territoriale e la relativa distribuzione altimetrica, per meglio definire i caratteri termici relativi ai singoli ambiti geografici e poter determinare alcuni indici bioclimatici, si è provveduto a stimare, alle stesse quote a cui sono poste le stazioni pluviometriche, i dati medi mensili e annui, nonché i principali parametri termici, applicando le equazioni di regressione calcolate da Ciancio (1971) sulla base della correlazione quota-temperature.

Le temperature medie annue variano tra i valori di 19.6°C a Capo Colonne e 8.0°C a Nocelle, con valori medi nei mesi di agosto e di gennaio, nelle stesse stazioni, rispettivamente di 28.7°C e 0°C.

L'esame della Figura 2, relativa alla spazializzazione, mediante il kriging ordinario, sia dei dati medi relativi alle stazioni di misura che di quelli stimati, mette in evidenza come il territorio regionale sia caratterizzato da un'ampia area compresa tra valori di 14°C e 18°C; temperature medie annue leggermente superiori

interessano piccoli settori sui versanti ionici, mentre le medie annue più basse (inferiori a 10°C) si limitano alle zone più in quota della Sila.




1.6. - Desertificazione

La desertificazione, com'è noto, indica il processo di “degrado dei terreni coltivabili in aree aride, semi-aride e asciutte sub-umide, in conseguenza di numerosi fattori, comprese variazioni climatiche e attività umane” (ONU, 1994). Si tratta di un antico ma attualissimo processo di progressiva riduzione della capacità degli ecosistemi di sostenere la vita animale e vegetale.


Il processo di desertificazione può essere valutato come grado di suscettibilità del territorio nei riguardi dell'innesco del fenomeno, in relazione ai fattori predisponenti di tipo climatico e non. Dopo la prima Conferenza ONU di Nairobi nel 1977, che lanciò un vero e proprio allarme planetario su questo processo, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite a partire dal 1984 ha promosso e coordinato varie iniziative volte a tamponare il problema. Nel 1987 la Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite segnalava l'urgenza di cambiare il modello di sviluppo attuale, non più compatibile con la biosfera. Nella sua diagnosi il rapporto sottolineava e rilanciava l'allarme di Nairobi mettendo in evidenza la stretta dipendenza esistente tra il processo di desertificazione, il crollo della biodiversità e i cambiamenti climatici. Nel 1992 la Conferenza di Rio ha confermato il quadro allarmante della desertificazione ed è stato istituito

presso l'ONU il Comitato Intergovernativo che ha elaborato la Convenzione Contro la Desertificazione (UNCCD), entrata in vigore nel 1996, con l'obiettivo di adottare strategie incentrate simultaneamente sul miglioramento della produttività delle terre, sul ripristino, la conservazione e la gestione sostenibile del suolo. Il Comitato Nazionale per la Lotta alla Desertificazione e Siccità ha approvato, in data 22-07-99, le Linee Guida per le politiche e misure nazionali di lotta alla desertificazione e siccità, predisposte sulla base degli indirizzi della Delibera del CIPE n. 154 del 22-12-98, che definiscono le azioni necessarie a combattere la desertificazione e il degrado del territorio in Italia nel rispetto degli impegni sottoscritti nell'ambito della Convenzione sulla Lotta alla Siccità e Desertificazione (ONU, 1994). La desertificazione e il degrado delle terre interessano, con intensità e estensione diverse, anche i Paesi europei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. La Commissione Europea per l'Ambiente stima che il 33% della superficie dell'Europa sia minacciato da tale processo. L'Italia rientra tra i Paesi colpiti da questa forma di degrado del territorio e, secondo la stessa Commissione, il 10% e il 31% delle terre sono, rispettivamente, a forte e a medio rischio di erosione, che è uno dei sintomi più significativi della desertificazione, legata alla alterazione, per cause naturali o antropiche, della copertura vegetale. Le aree stimate come vulnerabili coprono una superficie di circa 16500 kmq (5.5% del territorio nazionale), distribuita tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia (Loguercio, 1999).



1.7. - Province e Comuni


Complessivamente il territorio regionale è ripartito in cinque Province e 409 comuni, dei quali il 54% totalmente montani e il 16% parzialmente montani. Si fa presente che dal 2017 ad oggi, in Calabria sono state approvate 2 fusioni di comuni e sono già tutte operative. In totale, dopo tali operazioni di fusione, risultano 7 comuni soppressi ed il numero dei comuni totale della regione è diminuito di cinque unità, passando da 409 a 404 comuni.





Comuni della Provincia di Catanzaro (80)

ALBI	CARDINALE	CROPANI	GIRIFALCO	MARTIRANO	PETRIZZI	S. CATERINA IONIO	SOVERATO
AMARONI	CARLOPOLI	CURINGA	GIZZERIA	MARTIRANO LOMBARDO	PETRONA'	SANT'ANDREA APOSTOLO I.	SOVERIA MANNELLI
AMATO	CATANZARO	DAVOLI	GUARDAVALLE	MIGLIERINA	PIANOPOLI	SATRIANO	SOVERIA SIMERI
ANDALI	CENADI	DECOLLATURA	ISCA SULLO IONIO	MONTAURO	PLATANIA	SELLIA	SQUILLACE
ARGUSTO	CENTRACHE	FALERNA	JACURSO	MONTEPAONE	SAN FLORO	SELLIA MARINA	STALETTI'
BADOLATO	CERVA	FEROLETO ANTICO	LAMEZIA TERME	MOTTA SANTA LUCIA	SAN MANGO D'AQUINO	SERRASTRETTA	TAVERNA
BELCASTRO	CHIARAVALLE	FOSSATO SERRALTA	MAGISANO	NOCERA TERINESE	SAN PIETRO A MAIDA	SERSALE	TIRIOLO
BORGIA	CICALA	GAGLIATO	MAIDA	OLIVADI	SAN PIETRO APOSTOLO	SETTINGIANO	TORRE DI RUGGIERO
BOTRICELLO	CONFLENTI	GASPERINA	MARCEDUSA	PALERMITI	SAN SOSTENE	SIMERI CRICHI	VALLEFIORITA
CARAFFA DI CZ	CORTALE	GIMIGLIANO	MARCELLINARA	PENTONE	SAN VITO IONIO	SORBO SAN BASILE	ZAGARISE



Comuni della Provincia di Cosenza (155)


ACQUAFORMOSA	CALOPEZZATI	CIVITA	GUARDIA PIEMONTESE	MONTALTO UFFUGO	PRAIA A MARE	SAN LUCIDO	SERRA PEDACE
ACQUAPPESA	CALOVETO	CLETO	LAGO	MONTEGIORDANO	RENDE	SAN MARCO ARGENTANO	SPEZZANO ALBANESE
ACRI	CAMPANA	COLOSIMI	LAINO BORGO	MORANO CALABRO	ROCCA IMPERIALE	SAN MARTINO DI FINITA	SPEZZANO DELLA SILA
AIELLO CALABRO	CANNA	CORIGLIANO CALABRO	LAINO CASTELLO	MORMANNO	ROGGIANO GRAVINA	SAN NICOLA ARCELLA	SPEZZANO PICCOLO
AIETA	CARIATI	COSENZA	LAPPANO	MOTTAFOLLONE	ROGLIANO	SAN PIETRO IN AMANTEA	TARSIA
ALBIDONA	CAROLEI	CROPALATI	LATTARICO	NOCARA	ROSE	SAN PIETRO IN GUARANO	TERRANOVA DA SIBARI
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CARPANZANO	CROSIA	LONGOBARDI	ORIOLO	ROSETO CAPO SPULICO	SAN SOSTI	TERRAVECCHIA
ALTILIA	CASOLE BRUZIO	DIAMANTE	LONGOBUCCO	ORSOMARSO	ROSSANO	SAN VINCENZO LA COSTA	TORANO CASTELLO
ALTomonte	CASSANO ALLO IONIO	DIPIGNANO	LUNGRO	PALUDI	ROTA GRECA	SANGINETO	TORTORA
AMANTEA	CASTIGLIONE COSENTINO	DOMANICO	LUZZI	PANETTIERI	ROVITO	SANTA CATERINA ALBANESE	TREBISACCE
AMENDOLARA	CASTROLIBERO	FAGNANO CASTELLO	MAIERA	PAOLA	SAN BASILE	SANTA DOMENICA TALAO	TRENTA
APRIGLIANO	CASTROREGGIO	FALCONARA ALBANESE	MALITO	PAPASIDERO	SAN BENEDETTO ULLANO	SANTA MARIA DEL CEDRO	VACCARIZZO ALBANESE
BELMONTE CALABRO	CASTROVILLARI	FIGLINE VEGLIATURO	MALVITO	PARENTI	SAN COSMO ALBANESE	SANTA SOFIA DI EPIRO	VERBICARO
BELSITO	CELICO	FIRMO	MANDATORICCIO	PATERNO' CALABRO	SAN DEMETRIO CORONE	SANT'AGATA DI ESARO	VILLAPIANA
BELVEDERE MARITTIMO	CELLARA	FIUMEFREDDO BRUZIO	MANGONE	PEDACE	SAN DONATO DI NINEA	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	ZUMPANO
BIANCHI	CERCHIARA DI CALABRIA	FRANCAVILLA MARITTIMA	MARANO MARCHESATO	PEDIVIGLIANO	SAN FILI	SARACENA	
BISIGNANO	CERISANO	FRASCINETO	MARANO PRINCIPATO	PIANE CRATI	SAN GIORGIO ALBANESE	SCALA COELI	
BOCCHIGLIERO	CERVICATI	FUSCALDO	MARZI	PIETRAFITTA	SAN GIOVANNI IN FIORE	SCALEA	
BONIFATI	CERZETO	GRIMALDI	MENDICINO	PIETRAPAOALA	SAN LORENZO BELLIZZI	SCIGLIANO	
BUONVICINO	CETRARO	GRISOLIA	MONGRASSANO	PLATACI	SAN LORENZO DEL VALLO	SERRA D'AIELLO	

Nota. 1) Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta fusi sotto il nuovo Comune di Casali del Manco sancito dalla L.R. n. 11 del 05/05/2017;

2) Corigliano Calabro □ Rossano Calabro fusi sotto il nuovo Comune di Corigliano-Rossano sancito dalla L.R. n. 2 del 02/02/2018.


**Provincia di
Crotona (27)**

BELVEDERE DI SPINELLO	CERENZIA	CRUCOLI	PALLAGORIO	SAN NICOLA DELL'ALTO
CACCURI	CIRO'	CUTRO	PETILIA POLICASTRO	SANTA SEVERINA
CARFIZZI	CIRO' MARINA	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	ROCCA DI NETO	SAVELLI
CASABONA	COTRONEI	MELISSA	ROCCABERNARDA	SCANDALE
CASTELSILANO	CROTONE	MESORACA	SAN MAURO MARCHESATO	STRONGOLI



Comuni della Provincia di Reggio Calabria (97)

AFRICO	BOVALINO	CAULONIA	GIFFONE	MELICUCCO	POLISTENA	SAN GIOVANNI DI GERACE	SCIDO
AGNANA CALABRA	BRANCALEONE	CIMINA'	GIOIA TAURO	MELITO PORTO SALVO	PORTIGLIOLA	SAN LORENZO	SCILLA
ANOIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	CINQUEFRONDI	GIOIOSA IONICA	MOLOCHIO	REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	SEMINARA
ANTONIMINA	CALANNA	CITTANOVA	GROTTERIA	MONASTERACE	RIACE	SAN PIETRO DI CARIDA'	SERRATA
ARDORE	CAMINI	CONDOFURI	LAGANADI	MONTEBELLO IONICO	RIZZICONI	SAN PROCOPPIO	SIDERNO
BAGALADI	CAMPO CALABRO	COSOLETO	LAUREANA DI BORRELLO	MOTTA SAN GIOVANNI	ROCCAFORTE DEL GRECO	SAN ROBERTO	SINOPOLI
BAGNARA CALABRA	CANDIDONI	DELIANUOVA	LOCRI	OPPIDO MAMERTINA	ROCCELLA IONICA	SANTA CRISTINA D'ASPRMONTE	STAITI
BENESTARE	CANOLO	FEROLETO DALLA CHIESA	MAMMOLA	PALIZZI	ROGHUDI	SANT'AGATA DEL BIANCO	STIGNANO
BIANCO	CARAFFA DEL BIANCO	FERRUZZANO	MARINA DI GIOIOSA IONICA	PALMI	ROSARNO	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	STILO
BIVONGI	CARDETO	FIUMARA	MAROPATI	PAZZANO	SAMO	SANT'EUFEMIA D'ASPRMONTE	TAURIANOVA
BOVA	CARERI	GALATRO	MARTONE	PLACANICA	SAN FERDINANDO	SANT'ILARIO DELLO IONIO	TERRANOVA SAPP MINULIO
BOVA MARINA	CASIGNANA	GERACE	MELICUCCA'	PLATI'	SAN GIORGIO MORGETO	S. STEFANO IN ASPROMONTE	VARAPODIO
							VILLA S.GIOVANNI



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (50)

ACQUARO	FILADELFIA	MILETO	ROMBIOLO	SPADOLA
ARENA	FILANDARI	MONGIANA	SAN CALOGERO	SPLINGA
BRIATICO	FIOLOGASO	MONTEROSSO CALABRO	SAN COSTANTINO CALABRO	STEFANACONI
BROGNATURO	FRANCAVILLA ANGITOLA	NARDODIPACE	SAN GREGORIO D'IPPONA	TROPEA
CAPISTRANO	FRANCICA	NICOTERA	SAN NICOLA DA CRISSA	VALLELONGA
CESSANITI	GEROCARNE	PARGHELIA	SANT'ONOFRIO	VAZZANO
DASA'	IONADI	PIZZO	SERRA SAN BRUNO	VIBO VALENTIA
DINAMI	IOPPOLO	PIZZONI	SIMBARIO	ZACCANOPOLI
DRAPIA	LIMBADI	POLIA	SORIANELLO	ZAMBRONE
FABRIZIA	MAIERATO	RICADI	SORIANO CALABRO	ZUNGRI

1.8. - Gli incendi boschivi in Calabria

La Calabria, considerando i valori medi degli ultimi anni, si pone al secondo posto come numero di incendi dopo la Sardegna e al terzo posto come superficie percorsa dal fuoco dopo Sicilia e Sardegna.

In generale, se si analizzano i dati a una scala temporale adeguata, senza considerare le variazioni annuali, dovute a diversi fattori e in modo particolare all'andamento meteorologico nel periodo estivo, si evidenzia che nell'ultimo quinquennio la superficie media percorsa per evento è diminuita rispetto agli anni '90, segno che la struttura regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ha migliorato il livello di efficienza e efficacia riuscendo a aumentare i servizi per il controllo del territorio.

1.9. - Effetti degli incendi boschivi

Il fuoco che percorre il bosco produce danni alla vegetazione, all'ambiente e al suolo, ed elimina i benefici ecologici, sociali, di difesa del suolo, ricreativi, ambientali e naturalistici rappresentati dalla vegetazione forestale. Infatti, il bosco:

- consente la riduzione della percentuale di anidride carbonica con conseguente produzione di ossigeno, attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana;
- riduce la velocità di caduta dell'acqua meteorica e la relativa forza di impatto al suolo, impedendone l'azione erosiva;
- favorisce la crescita di vegetazione spontanea (sottobosco) la cui presenza contribuisce sia ad incrementare il potere imbrifero dei terreni che a ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali limitando l'azione erosiva da queste esercitata; protegge il suolo dall'irraggiamento solare riducendo l'evaporazione;
- influenza il microclima, favorendo le precipitazioni, soprattutto quelle che si determinano per condensazione del vapore acqueo sulle superfici fredde;
- ripara il suolo dall'azione erosiva del vento;
- evita fenomeni di dissesto idro-geologico grazie anche al groviglio di radici che migliorano le caratteristiche meccaniche dei terreni; rappresenta un patrimonio socio-economico e paesaggistico di inestimabile valore.

Quando il fuoco distrugge un bosco, oltre ai danni economici immediatamente quantificabili, vanno considerati gli ingenti danni causati dall'inevitabile scomparsa dei benefici che il bosco produce; danni che sono notevolmente superiori al valore intrinseco del bosco.

Gli incendi boschivi, specialmente nelle regioni mediterranee, sono diventati una calamità grave, con nefaste conseguenze di ordine ecologico, economico e sociale. Essi si aggiungono ad altri problemi che rappresentano le fondamentali sfide ambientali di questi anni: desertificazione, perdita di biodiversità, diminuzione delle risorse idriche, cambiamenti climatici.

Sono un fenomeno con esclusiva e diretta dipendenza da comportamenti sociali, volontari o involontari, se si considera che sono causati dall'uomo per la pressoché totalità.

Le cause naturali, esigue nella tipologia e nelle conseguenze, non giustificano infatti la tumultuosa evoluzione nel numero degli incendi, definiti in sede comunitaria una aggressione sociale alle foreste.

1.10. - Linee Guida per gli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco.

La Regione, ai sensi dell'art.1 c.10 della legge 51/2017 indica, nel Piano AIB, le linee guida per gli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco. Tali criteri, a cui i progettisti devono attenersi, tendono a favorire le capacità intrinseche di recupero dell'ecosistema danneggiato attuando azioni coerenti con le caratteristiche ecologiche delle cenosi interessate tali da affiancare i meccanismi naturali di recupero

post-incendio basati sull'emissione di polloni oppure sulla riproduzione da seme. Nelle specie governate a ceduo ad alta capacità pollonifera, la rapida emissione di nuovi polloni viene favorita da apparati radicali ben sviluppati che sono in grado di utilizzare gli elementi nutritivi presenti nel suolo dopo il passaggio del fuoco anche in maniera frequente. Per le specie che mantengono una riproduzione per seme (gamica), come forma principale di rinnovazione, seppur adatti a passaggi meno frequenti del fuoco, sono aiutati da alcune caratteristiche intrinseche che favoriscono l'insediamento di nuove generazioni, tra queste caratteristiche la leggerezza del seme, la presenza di strobili serotini la cui rottura è favorita dalle alte temperature, la precoce produzione dei frutti.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 18 delle vigenti PMPF le operazioni di ripristino dovranno essere autorizzate dalla competente UOA sulla base di appositi progetti elaborati da tecnici abilitati all'esercizio della professione, per i soprassuoli governati a ceduo è necessario eseguire tempestivamente e comunque non oltre la successiva stagione silvana, la successione delle ceppaie compromesse dal passaggio del fuoco, esercitando un taglio raso terra ed ove possibile nella tramarratura sotto il livello del suolo ricoprendo successivamente la ceppaia al fine di accrescere e stimolare l'emissione di polloni. Per quanto concerne le fustaie percorse dal fuoco, in particolare quelle composte da conifere, si dovranno rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, od in alternativa almeno 50 piante per ettaro se presentano semi piccoli o almeno 100 nel caso di Pino Domestico.

Se necessario si può migliorare il soprassuolo degradato attraverso un rinfoltimento naturale per via gamica e agamica. Gli interventi per via gamica tenderanno a favorire, ove sussistano le condizioni, l'incremento della fruttificazione e della disseminazione (diradamenti e potature) o semplicemente la ripulitura del suolo per consentire alla rinnovazione di affermarsi. Si procederà per via agamica nei soprassuoli molto degradati dove occorre intervenire con rinfoltimento ed integrazione della rinnovazione naturale con azioni da eseguire successivamente all'intervento di sgombero del soprassuolo bruciato, a tal fine, per l'impianto della vegetazione ex-novo valgono i seguenti criteri generali:

- effettuare rilievi, della composizione della vegetazione esistente e nelle aree limitrofe con caratteristiche analoghe all'area percorsa dal fuoco;
- valutare se la composizione specifica di aree indisturbate dal fuoco, anche se in analoghe condizioni, sia applicabile nell'area percorsa dal fuoco, dove le condizioni di degrado sono maggiori;
- utilizzare esclusivamente specie autoctone;
- per quanto riguarda il materiale vegetale di impianto, privilegiare la fornitura di vivai esistenti in loco;
- utilizzare sempre, salvo casi particolari, piantine con pane di terra (fitocella, paperpot, ecc.) per ridurre gli stress di impianto;
- utilizzare sempre piante giovani (1-2 anni) che meglio si adattano alle difficili condizioni dei siti di intervento;
- non utilizzare talee di salici nelle opere di ingegneria naturalistica in aree litoranee, salvo casi specifici valutati dal tecnico (in zone di ristagno idrico, impluvi, ecc.);
- utilizzare chips legnosi per la pacciamatura intorno alle piantine, per il mantenimento dell'umidità;
- utilizzare una parte del materiale residuo derivante dallo sgombero del soprassuolo bruciato da distribuire in maniera omogenea prima dell'impianto;
- prevedere cure colturali successive alla piantagione.

1.11. - Cartografia di base, banche dati e i supporti informatici

Per disporre degli elementi conoscitivi necessari alle scelte di pianificazione e gestione del territorio, la Regione Calabria ha scelto di realizzare una base geografica di riferimento condivisa con gli Enti Locali, sulla quale poter integrare le informazioni che costituiscono il patrimonio informativo dell'Ente e che sarà aggiornata in modo continuo.

Gli elaborati cartografici sono stati prodotti utilizzando specifiche tecniche omogenee, definite a livello regionale, in conformità a quelle definite dall'intesa Stato-Regioni-Enti locali sul sistema cartografico di riferimento (IntesaGIS) in materia di basi geografiche di interesse generale, allineandosi inoltre alla INSPIRE [Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che ha istituito INSPIRE (acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe), recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 con cui è stata istituita in Italia, l'Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, quale nodo dell'infrastruttura comunitaria], avviando la costituzione del Repertorio Regionale dei Dati Territoriali attraverso il quale le informazioni di tutti i soggetti pubblici saranno documentate e rese accessibili.

Il documento al quale si è fatto riferimento è il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 Novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso" (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - Supplemento ordinario n. 37) e l'allegato n. 5 - Linee guida per la realizzazione dei database topografici (Tomo IV – Disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP)) Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 01 agosto 2016.

Il QTRP costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione statali, regionali, provinciali e comunali nonché degli atti di pianificazione per le aree protette, ed è lo strumento attraverso cui la Regione Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio, assicurando la conservazione dei loro principali caratteri identitari e finalizzando le diverse azioni alla prospettiva dello sviluppo sostenibile, competitivo e coeso, nel rispetto delle disposizioni della LR 19/2002 e ss.mm.ii.

Al fine di unificare la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di settore il QTRP rende obbligatorio l'adozione degli standard e delle specifiche contenute negli ALLEGATI 1, 2, 4 e 5 cui sono tenuti ad attenersi tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale. I Dipartimenti e le Agenzie Regionali, le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali concorrono alla formazione, aggiornamento e diffusione di quadri conoscitivi di dettaglio generali e/o settoriali relativi a usi e trasformazioni del territorio, rischi territoriali e suscettibilità ai rischi, attraverso:

- l'infrastruttura di interscambio di dati territoriali, denominata RE.TE.CAL, tra tutti i soggetti della PA calabrese in conformità alla Direttiva Comunitaria INSPIRE e all'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- la formazione di un Repertorio Regionale dei Dati Territoriali.

I Dipartimenti e le Agenzie Regionali, le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali titolari di specifiche informazioni territoriali, in ottemperanza all'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale, sono tenuti alla loro divulgazione e condivisione, e alimentano il Repertorio Regionale dei Dati Territoriali attraverso l'Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali di cui all'art. 8 della L.R. 19/2002 e s.m.i.

Per la produzione dei dati territoriali dei PTCP e dei PSC/PSA nonché di Piani sotto ordinati e di Piani di Settore saranno utilizzati formati digitali tipo shapes e compilate le schede dei metadati con le quali le Province e i Comuni concorrono alla formazione dell'RRDT (Repertorio Regionale dei Dati Territoriali).

La standardizzazione delle basi geografiche di riferimento è finalizzata specificatamente ai seguenti obiettivi:

- a) rendere disponibili, per i soggetti coinvolti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche, omogenee ed uniformi conformi a standard condivisi ed inquadrati in un sistema unitario di riferimento a scala regionale;
- b) rendere possibile l'elaborazione, su basi unitarie e condivise, delle nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale;
- c) rendere possibile l'interscambio tra la Regione, le Province ed i Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n.19/2002 e smi.

Anche la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria per le proprie finalità di pianificazione, programmazione e controllo dell'assetto forestale regionale. La Legge prevede inoltre che il sistema informativo forestale sia collocato e gestito presso il dipartimento competente in materia agricoltura, foreste e forestazione e raccoglie, elabora ed archivia, le informazioni relative alla materia forestale ed al vincolo idrogeologico.

La strutturazione dei dati territoriali relativi alla pianificazione forestale conforme a standard condivisi potrà in tal modo assicurare:

- la congruenza di inquadramento;
- la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici della pianificazione per le finalità di cui alla L.R. 19/2002 e smi;
- facilitare l'accesso alle informazioni da parte del cittadino.

Per il perseguimento degli obiettivi succitati, nello specifico sono state prescritte le seguenti proprietà generali:

- ogni livello è definito sul continuo territoriale, senza soluzione di continuità per tutto il territorio di interesse;
- ogni livello è costituito da una componente geometrica che costituisce la rappresentazione sul territorio di una o più entità e da una componente alfanumerica che descrive le proprietà dei vari oggetti contenuti;
- la componente geometrica è descritta sul piano di rappresentazione cartografica, e può essere di tipo:
 - poligonale (aree dotate di frontiera sia esterna che interna);
 - lineare (insieme di segmenti contigui delimitato da due punti detti nodi; gli estremi dei segmenti sono detti vertici, tranne i punti iniziale e finale della spezzata);
 - puntiforme.

Per gli obiettivi cartografici finali, i formati digitali utilizzati in ambiente GIS sono: shapefile e raster. Il formato shapefile è reso obbligatorio per la formazione delle basi dati territoriali nei sistemi GIS. Il formato shapefile è un formato contenente forme geometriche (shape = forma) memorizzate attraverso la descrizione delle loro coordinate vettoriali. Ad ogni forma sono correlati degli attributi espressi in formato dataBase. Ogni attributo ha un rapporto univoco con la forma (shape) alla quale è riferito. Il formato shapefile supporta punti, linee ed aree. Uno shapefile tipico comprende un file delle forme (*.shp), un file index (*.shx) ed una tabella dBase (*.dbf).

Il formato raster è un file composto da una serie di celle (o pixel) disposte geograficamente nello spazio, che contengono una singola informazione per cella.

Nei GIS gli insiemi di informazioni (dati e interpretazioni) contenuti nei Geodatabase possono essere descritti mediante "Metadati". I metadati "esplicitano le logiche di definizione e valorizzazione degli oggetti e consentono agli utenti di condividere il contenuto di un determinato contesto informativo", costituendo una documentazione dei dati destinata a fornire un corredo indispensabile per renderli fruibili correttamente da chiunque, anche a distanza di tempo e di spazio. Si tratta di informazioni utili per comprenderne il contenuto, conoscere dove, quando, come i dati sono stati ottenuti, modalità di confronto e scambio. Il DigitPA ha definito le linee guida per l'applicazione dello standard ISO 19115:2003 al Repertorio Nazionale di Dati Territoriali previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che definisce l'insieme minimo di elementi di metadati valido per tutte le diverse tipologie di dati territoriali esistenti.

Questi prodotti costituiranno lo strumento fondamentale per organizzare e gestire i dati territoriali all'interno dei sistemi informativi degli enti locali. Una base cartografica così organizzata risulterà, infatti, fondamentale per le attività di pianificazione forestale, per la conoscenza dell'assetto territoriale, e per gli utilizzi in tutti i settori di riferimento.

Per una approfondita descrizione delle procedure operative finalizzate alla costruzione delle nuove Carte tematiche presenti in appendice, si rimanda al paragrafo 2.4.

CAPITOLO 2 □ PREVISIONE

La previsione riveste un'importanza strategica e consiste nelle attività finalizzate sia alla individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendi boschivi che alla determinazione degli indici di pericolosità (art. 4 comma 1 legge 353/2000 e art. 1 comma 8 della L.R. n. 22 dicembre 2017 n° 51). In ambito di protezione civile, la previsione viene definita come l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. Da essa discende la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva.

2.1 - Le cause degli incendi boschivi e i fattori predisponenti

Cause determinanti: si intendono gli aspetti che in una situazione definita da fattori predisponenti possono dar luogo all'immediato sviluppo ed alla propagazione del fuoco. Le cause determinanti dovranno essere distinte, in conformità al Regolamento (CE) n° 804/94 che classifica l'origine presunta di ciascun incendio, secondo le seguenti quattro categorie:

- incendio di origine ignota;
- incendio di origine naturale, per esempio provocato dal fulmine;
- incendio di origine accidentale o dovuto a negligenza, ossia la cui origine è connessa all'attività diretta o indiretta dell'uomo, senza che questi abbia avuto l'intenzione di distruggere uno spazio forestale (collegamenti elettrici, ferrovia, opere pubbliche, barbecue, bruciature di stoppie sfuggite al controllo di chi ha acceso il fuoco, etc);
- incendio di origine dolosa (volontaria), ossia provocato con l'intenzione deliberata di distruggere uno spazio forestale per qualsiasi motivo.

In particolare, è opportuno fare un'approfondita analisi e conseguente cartografia di quelle infrastrutture giudicate connesse con le possibilità di innesco, come la viabilità, identificando nel contempo le fasce di varia larghezza a cui associare una certa incidenza di cause determinanti in funzione della distanza dalla strada stessa della zona boscata.

Aree a rischio con indicazione delle tipologie vegetazionali:

Il rischio, come già detto sopra, è un fattore statico che caratterizza il territorio nell'ambito della zonizzazione attuale. Il rischio può cambiare solo sul lungo termine e deve essere mantenuto distinto dal concetto di pericolo che è per definizione variabile nel tempo, in relazione al verificarsi di più fattori predisponenti.

Per la zonizzazione del rischio statico ci si dovrà uniformare alla classifica approvata dall'Unione Europea (93) n° 1619/93 integrata dalla SG (95) D/2205/95, per il territorio italiano, che prevede:

- zone ad alto rischio: zone il cui rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente l'equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o contribuisce all'accelerazione dei processi di desertificazione;
- zone a medio rischio: le zone in cui il rischio di incendio di foresta, pur non essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli ecosistemi forestali;
- zone a basso rischio: tutte le altre zone.

I fattori predisponenti che favoriscono la propagazione del fuoco nei boschi dipendono dalle condizioni morfologiche e climatiche, dalle caratteristiche proprie della vegetazione nonché dalle pratiche selvicolturali eseguite.

Nella pratica le cause che determinano gli incendi boschivi vengono distinte in: naturali, colpose, dolose e non classificabili. Si riportano in dettaglio per ogni causa d'incendio le principali casistiche secondo la classificazione fatta dall'ex Corpo Forestale dello Stato.

Cause naturali:

- Incendi causati da fulmini.

Cause accidentali

- Incendi accidentali senza attribuzione.

Cause colpose per incendi causati da:

- mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati lungo le reti viarie;
- mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati in aree di campagna;
- mozziconi di sigaretta o fiammiferi originati in aree boschive;
- attività agricole e forestali per la ripulitura di incolti;
- attività agricole e forestali per eliminare i residui vegetali (lavorazioni forestali agricole);
- attività agricole e forestali per la rinnovazione del pascolo;
- attività agricole e forestali per la ripulitura di scarpate stradali o ferroviarie;
- attività ricreative e turistiche;
- fuochi pirotecnici, lanci di petardi o razzi, brillamento di mine o esplosivi;
- uso di apparecchi a motore, a fiamma, elettrici o meccanici;
- abbruciamento di rifiuti in discariche abusive;
- cattiva manutenzione di elettrodotti o rottura e caduta di conduttori;
- circostanze non ben definite,

Cause dolose per incendi causati:


- da apertura o rinnovazione del pascolo a mezzo del fuoco;
- con l'intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione ai fini di coltivazione agricola;
- con l'intento di guadagnare dalla scomparsa della vegetazione ai fini di speculazione edilizia;
- con l'intento di guadagnare o comunque di avere vantaggi dall'attivazione degli stessi incendi;
- da questioni occupazionali;
- da fatti riconducibili a questioni di caccia o bracconaggio;
- da fatti riconducibili alla raccolta di prodotti consequenziali al passaggio del fuoco;
- da fattori connessi a criminalità organizzata;
- da vendette o ritorsioni nei confronti della pubblica amministrazione;
- da conflitti o vendette personali;
- da proteste contro l'attivazione di aree protette e la loro gestione;
- per gioco o divertimento;
- con l'intento di deprezzare aree turistiche;

- da insoddisfazione e dissenso sociale;
- da turbe psicologico-comportamentali o piromania;
- da cause dolose non ben definite.

Si riportano i dati nazionali dei reati accertati nel periodo 2000 – 2015 (i dati sono desunti da pubblicazioni del Corpo Forestale dello Stato. Non è stato possibile avere dati successivi all'anno 2015 poiché con Dlgs 177/2016 il CFS è confluito nell'Arma dei Carabinieri).

ANNO	N. PERSONE DENUNCIATE A PIEDE LIBERO	N. PERSONE SOGGETTE A CUSTODIA CAUTELARE	TOTALE
2000	299	9	308
2001	375	12	387
2002	313	13	326
2003	401	14	415
2004	340	22	362
2005	328	16	344
2006	342	11	353
2007	583	13	596
2008	450	13	463
2009	309	8	317
2010	244	9	253
2011	446	9	455
2012	579	15	594
2013	293	7	300
2014	130	3	133
2015	232	7	239

(Periodo 2000 – 2015 fonte CFS)



(Periodo 2000 – 2015 fonte CFS)

INCENDI BOSCHIVI 2015 IN AREE PROTETTE – suddivisione per Regioni

Regione	Numero	Boscata	Non boscata	Totale	Media (SUP.t/N.inc)
PIEMONTE	11	133,6	26,5	160,1	14,6
VALLE D'AOSTA	0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMBARDIA	29	46,8	87,5	134,2	4,6
TRENTINO A.ADIGE	0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENETO	15	38,3	8,0	46,2	3,1
FRIULI V.GIULIA	0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIGURIA	3	5,5	47,1	52,6	17,5
EMILIA ROMAGNA	7	53,6	3,2	56,8	8,1
TOSCANA	7	12,2	21,4	33,7	4,8
UMBRIA	0	0,0	0,0	0,0	0,0
MARCHE	1	0,0	0,1	0,1	0,1
LAZIO	71	344,7	217,1	561,8	7,9
ABRUZZO	2	2,4	0,0	2,4	1,2
MOLISE	16	72,7	46,0	118,7	7,4
CAMPANIA	284	939,6	221,9	1161,5	4,1
PUGLIA	115	485,1	742,2	1227,3	10,7
BASILICATA	24	252,5	26,2	278,7	11,6
CALABRIA	42	139,8	88,0	227,9	5,4
SICILIA	0	0,0	0,0	0,0	0,0
SARDEGNA	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITALIA	627	2526,8	1535,3	4062,1	6,5


2.2 - Statistiche

La Calabria è una delle Regioni maggiormente colpite dal fenomeno incendi: dal 2004 al 2016 sono stati censiti ben 12.400 incendi che hanno percorso una superficie totale di ettari 162.304, di cui 98.548 ettari di superficie boscata e 63.756 ettari di superficie non boscata.


ANNO	DATI REGIONE CALABRIA				DATI NAZIONALI		
	N. incendi	Superficie percorsa Ha			N. incendi	Superficie percorsa Ha	
		Boscata	Non Boscata	Totale		Boscata	Non Boscata
2004	1.289	3.677	6.139	9.816	6.420	20.585	39.310
2005	818	2.689	4.233	6.922	7.951	21.470	28.105
2006	734	2.091	3.191	5.282	5.119	10.545	18.951
2007	1.880	24.806	5.122	29.928	10.639	116.602	111.127
2008	1.279	10.236	7.773	18.009	6.486	30.273	36.055
2009	716	4.114	3.087	7.201	5.422	31.060	42.295
2010	652	2.439	2.769	5.208	4.884	19.375	27.180
2011	1.238	8.174	6.262	14.436	8.181	38.430	33.577
2012	1.069	16.750	5.828	22.578	8.274	74.532	56.267
2013	443	10.961	13.800	24.761	3.342	14.151	15.327
2014	492	2.400	1.137	3.537	3.257	17.320	18.805
2015	864	4.901	1.680	6.581	5.442	25.267	15.644
2016	966	5310	2735	8046	4.793	21.444	26.482
TOTALI	12400	98548	63756	162304	80210	441.054	469.125

(I dati sono forniti dal Corpo Forestale dello Stato. Non è stato possibile avere dati successivi all'anno 2016)


Si riportano di seguito dei grafici statistici i cui dati di riferimento sono stati desunti dal SITGE, gli stessi risultano utili all'analisi del fenomeno degli incendi boschivi al fine di addivenire ad una ottimizzazione degli interventi di lotta attiva.



Confronto tra il numero di incendi per Provincia registrato nell'ultimo triennio. E' evidente come l'anno 2017 sia stato caratterizzato da un notevole incremento sul numero degli incendi.




Confronto tra il numero di incendi per mese registrato nell'ultimo triennio. E' evidente come quasi tutti gli incendi boschivi siano concentrati tutti nei mesi estivi.



Nel grafico sopra riportato è rappresentata la distribuzione su base giornaliera degli incendi nell'ultimo triennio. Appare evidente come negli anni i giorni della settimana soggetti al maggior numero di incendi siano variati.

Confronto numero di incendi per ora - anni 2015/2016/2017



Nel grafico sopra riportato è rappresentata la distribuzione degli incendi su base oraria nell'ultimo triennio. La distribuzione evidenzia come l'orario in cui sono stati segnalati la maggior parte degli incendi coincide con le ore più calde della giornata, in un range che va dalle ore 11:00 alle ore 17:00.

2.3 - Le aree percorse dal fuoco nel 2016

I dati riportati nel presente paragrafo sono riferiti agli ultimi dati ufficiali trasmessi dall'ex Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestali, quindi riferiti all'anno 2016.

Nel 2016 sull'intero territorio regionale si sono verificati 985 incendi boschivi che hanno percorso una superficie complessiva di 8.037 ettari, di cui 5.302,3 boscati e 2.734,8 non boscati (i dati si discostano rispetto a quelli tabellati in quanto sono i definitivi per la Regione Calabria). Rispetto al periodo 2004-2015 il numero d'incendi è risultato superiore di circa il 3% mentre sono risultati inferiori alla media le superfici totali percorse dal fuoco (-60%); le superfici boscate interessate rappresentano il 66% del totale dell'anno, rispetto al 60% della media di ripartizione nel lungo periodo.


Rispetto al 2015, che insieme ai precedenti 2013 e 2014, avevano presentato un bilancio decisamente favorevole e molto al di sotto delle medie storiche, il numero complessivo di incendi boschivi è sensibilmente aumentato (+64%) mentre le superfici boscate interessate sono sensibilmente diminuite (-13%), le superfici totali percorse dal fuoco sono diminuite (-30%) in rapporto al grande aumento di eventi, grazie ad una diminuzione (-50%) di quelle non costituite da boschi e altre formazioni forestali.

Nella tabella seguente sono riportati gli incendi registrati presso la SOUP, attraverso il SITGE, distinti per mese, per superficie percorsa dal fuoco e per tipologia di vegetazione interessata. A tal proposito si evidenzia che il SITGE consente, attraverso un menù a tendina, di scegliere la tipologia d'incendio prevedendo tra l'altro delle tipologie miste (incendio del bosco, incendio al suolo/Incendio del bosco, incendio al suolo/incendio del bosco/ incendio aree agricole, incendio del bosco/incendio aree agricole) e di questi il capo squadretta AIB stima direttamente l'estensione in ettari totale.

Mese di riferimento	Superficie Tot.	Incendio al suolo	Incendio aree agricole	Incendio del bosco	Incendio ins. Civili	incendio di interfacci (centri urbani)
Gennaio	2,50	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00
Febbraio	65,50	27,50	10,00	28,00	0,00	0,00
Marzo	60,20	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00
Aprile	146,40	41,20	3,00	102,20	0,00	0,00
Maggio	44,85	6,60	13,00	25,25	0,00	0,00
Giugno	308,58	158,34	34,70	115,54	0,00	4,00
Luglio	6.048,74	2.838,18	849,39	2.361,17	0,00	83,00
Agosto	6.754,26	3.040,07	615,48	3.098,71	0,00	137,00
Settembre	746,02	535,77	44,45	165,80	0,00	5,00
Ottobre	124,44	99,89	4,00	20,55	0,00	0,00
Novembre	4,50	1,50	0,50	2,50	0,00	0,00
Dicembre	41,00	11,10	0,00	29,90	0,00	0,00
Totale	14.346,99	6.760,65	1.574,52	6.011,82	0,00	229,00

Superficie percorsa (Ha)				
anno	N. incendi	Boscata	Non Boscata	Totale
2016	985	5.302	2.735	8.037
2015	864	4.901	1.680	6.581
Superficie percorsa (Ha)				
anno	N. incendi	Boscata	Non Boscata	Totale
media 2011-2015	821	8.637	5.741	14.379
2015	864	4.901	1.680	6.581
2014	492	2.400	1.137	3.537
2013	443	10.961	13.800	24.761
2012	1.069	16.750	5.828	22.578
2011	1.238	8.174	6.262	14.436
variazione %	N. incendi	Boscata	Non Boscata	Totale
2016-2015	14%	8%	63%	22%
media 5 anni	20%	-39%	-52%	-44%

CAMPAGNA A.I.B. 2017 – INCENDI IN CALABRIA DIVISI PER PROVINCIA



ANALISI COMPARATIVA DEGLI ULTIMI ANNI

ANNO 2012	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	NUMERO DI INCENDI
GENNAIO/MARZO dal 01/01 al 31/03	66
APRILE/GIUGNO dal 01/04 al 30/06	444
LUGLIO/SETTEMBRE dal 01/07 al 30/09	7724
OTTOBRE/DICEMBRE dal 01/10 al 31/12	171
TOTALE	8405
ANNO 2013	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	NUMERO DI INCENDI
GENNAIO/MARZO dal 01/01 al 31/03	0
APRILE/GIUGNO dal 01/04 al 30/06	64
LUGLIO/SETTEMBRE dal 01/07 al 30/09	4457
OTTOBRE/DICEMBRE dal 01/10 al 31/12	115
TOTALE	4636
ANNO 2014	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	NUMERO DI INCENDI
GENNAIO/MARZO dal 01/01 al 31/03	0
APRILE/GIUGNO dal 01/04 al 30/06	1
LUGLIO/SETTEMBRE dal 01/07 al 30/09	3419

OTTOBRE/DICEMBRE dal 01/10 al 31/12	171
TOTALE	3591
ANNO 2015	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	NUMERO DI INCENDI
GENNAIO/MARZO dal 01/01 al 31/03	0
APRILE/GIUGNO dal 01/04 al 30/06	102
LUGLIO/SETTEMBRE dal 01/07 al 30/09	4549
OTTOBRE/DICEMBRE dal 01/10 al 31/12	50
TOTALE	4701
ANNO 2016	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	NUMERO DI INCENDI
GENNAIO/MARZO dal 01/01 al 31/03	17
APRILE/GIUGNO dal 01/04 al 30/06	180
LUGLIO/SETTEMBRE dal 01/07 al 30/09	5057
OTTOBRE/DICEMBRE dal 01/10 al 31/12	132
TOTALE	5386
ANNO 2017	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	NUMERO DI INCENDI
GENNAIO/MARZO dal 01/01 al 31/03	196
APRILE/GIUGNO dal 01/04 al 30/06	797
LUGLIO/SETTEMBRE dal 01/07 al 30/09	8803
OTTOBRE/DICEMBRE dal 01/10 al 31/12	219
TOTALE	10015

2.4 - Analisi del rischio

Il Dipartimento Presidenza, U.O.A. Politiche della Montagna, Forestazione, funzioni residue ex ABR della Regione Calabria, basandosi sui dati in possesso dell'ARSSA, Centro Cartografico Regionale della Calabria, GeoPortale Nazionale, ha realizzato la Carta del Rischio potenziale di Incendio boschivo per il territorio regionale di propria competenza.

Il rischio può essere inteso come la risultante di due componenti:

- la quantità di combustibile e la sua suscettibilità a prendere fuoco;
- le cause esterne che influenzano l'innescio.

I fattori che entrano in gioco nello sviluppo e propagazione di un incendio sono:

- Clima: influenza direttamente le caratteristiche della vegetazione in termini di tipologia, di distribuzione areale, di parametri fisiologici, ecc.
- Direzione e intensità del vento: oltre a favorire l'afflusso di ossigeno quale comburente, esercitano un'azione di spinta in avanti delle fiamme, provocando un maggior contatto e scambio di calore per convezione ed irraggiamento con il combustibile.
- Deficit idrico del suolo: la quantità di acqua presente nel suolo è uno dei parametri che influenza direttamente il rischio d'incendio. L'AWC (Available Water Capacity) è la capacità di un suolo ad immagazzinare l'acqua e a renderla disponibile per le colture. Essa dipende da una serie di caratteristiche del suolo quali la tessitura, la struttura, la porosità, la quantità di sostanza organica, la profondità, ecc. L'andamento climatico stagionale (piogge, temperatura, vento, ecc) concorre a far variare sensibilmente la quantità di acqua presente nel suolo, determinando, eventualmente, periodi

più o meno lunghi di deficit.

- Vegetazione: la vegetazione rappresenta il combustibile e di conseguenza è il fattore più rilevante nella determinazione del comportamento del fuoco e dell'intensità del fronte di fiamma. In particolare, oltre ai fattori topografici e climatici, i parametri principali che favoriscono la diffusione del fuoco sono il carico di combustibile presente in una data zona e le sue caratteristiche fisiche e chimiche. Dal processo di combustione si sprigiona energia la cui intensità varia in base alle caratteristiche dello strato vegetale (spessore e rapporto tra sostanza viva e morta), alle dimensioni delle sostanze oggetto di combustione (foglie, rami, ecc.), alla presenza di sostanze volatili ed al relativo contenuto idrico. Queste caratteristiche, insieme alla continuità orizzontale e verticale del combustibile, rappresentano i fattori chiave che determinano la diffusione dell'incendio. Sulla base di tali caratteristiche, la vegetazione può essere classificata all'interno di specifici modelli di combustibile che descrivono i caratteri fisico-chimici del soprassuolo che maggiormente influenzano il manifestarsi dell'incendio e il suo comportamento. Per lo studio della variabile vegetazione risulta necessaria almeno una carta della vegetazione reale dell'area di indagine che presenti un grado di dettaglio adeguato al tipo di analisi che si vuole realizzare. Qualora i tipi vegetazionali cartografati fossero eccessivamente numerosi si deve procedere al loro raggruppamento in classi omogenee. Ciascuna tipologia di copertura, in quanto potenzialmente interessata dal fenomeno, è inserita in un determinato livello di pericolosità d'incendio legato alle sue caratteristiche fisiche di maggiore o minore infiammabilità.
- Pendenza dei versanti: Il grado di acclività dei versanti agisce direttamente sull'intensità dell'incendio e sulla velocità di propagazione, favorendo l'azione essiccante delle fiamme ed aumentando lo scambio di calore. Purtroppo attualmente la ricerca e la sperimentazione in merito risultano carenti. È ampiamente condivisa la relazione diretta tra acclività dei versanti, intensità e velocità di avanzamento del fronte di fiamma. Studi sperimentali hanno dimostrato che a parità di condizioni di vento, le pendenze fino al 30% aumentano del doppio la velocità di avanzamento del fuoco e quelle fino al 55% di quattro volte.
- Esposizione dei versanti: La quantità di calore che una data superficie riceve per irraggiamento è direttamente influenzata dall'esposizione, come anche l'umidità e la temperatura dell'aria e del suolo. Perciò i versanti esposti a sud e a sud-ovest, possono essere maggiormente suscettibili all'incendio (si riscaldano maggiormente e di conseguenza sono meno umidi).
- Viabilità: La variabile antropica assume un'importanza notevole, tuttavia in molte indagini riguardanti la valutazione del rischio di incendio si continua ad attribuirle una esigua rilevanza a causa delle difficoltà nel valutarne correttamente i fattori scarsamente prevedibili e rappresentabili. Il fattore ricavabile dalla cartografia ufficiale per la definizione del rischio antropico e per la descrizione della suscettività di un determinato territorio agli incendi è la rete viaria. La presenza di strade e quindi una maggiore presenza dell'uomo, rende più vulnerabile il bosco, infatti, molti incendi si sviluppano proprio in prossimità delle vie di comunicazione, come risulta dalle analisi condotte sui punti di innesco degli incendi dal Corpo Forestale dello Stato. La rilevanza della rete viaria è valutata attraverso la definizione di un'area di rispetto intorno ai singoli elementi lineari, attribuendo un peso e una distanza di rispetto diversi secondo l'importanza del singolo elemento lineare, con l'obiettivo di tenere conto delle diverse intensità di traffico sostenute dagli elementi viari.

La stima del rischio definisce il contributo potenziale dei diversi fattori predisponenti, traducendolo in un indice che identifica la pericolosità da incendio, unito alla stima delle aree precedentemente incendiate e ad un fattore Gravità che indica le conseguenze agli ecosistemi naturali e alle infrastrutture in seguito al passaggio del fuoco.

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ

I fattori predisponenti per gli incendi boschivi fanno riferimento a tre grandi categorie: *clima, copertura e uso del suolo, assetto topografico* (pendenza ed esposizione).

I fattori sono stati esaminati e determinati per come previsto dal *Manuale Tecnico per la pianificazione anti-incendi*, ed assegnando a ciascuno di essi un valore numerico che ne indica il contributo in termini di pericolosità:

- Copertura silvo-pastorale - **UdS**
- Fitoclima - **C**
- Esposizione del suolo - **E**
- Pendenza - **P**

I fattori sopra descritti sono stati combinati in un unico layer (Carta della Pericolosità) applicando il seguente algoritmo

$$40 * C + 30 * UDS + 15 * E + 15 * P$$

Di seguito si dettagliano gli indici attribuiti ai parametri considerati per l'elaborazione e le procedure seguite per l'elaborazione della Carta della pericolosità.

Copertura agro-silvo-pastorale

La carta è derivata dalla Carta di uso del suolo Corine Land Cover 2012 - livello 4.


Ad ogni categoria di copertura è stata associato un valore di pericolosità. Di seguito si elencano gli indici attribuiti in fase di elaborazione a partire da quanto previsto da Manuale tecnico

DESCRIZIONE	INDICE
Aeroporti	0
Altre colture permanenti	0
Aree a ricolonizzazione naturale	0
Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	40
Aree agroforestali	0
Aree con vegetazione rada	0
Aree destinate ad attività industriali	0
Aree estrattive	0
Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati	0
Aree percorse da incendi	0
Aree portuali	0
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie	25
Aree ricreative e sportive	0
Bacini d'acqua	0
Boschi a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso	60
Boschi a prevalenza di castagni	38
Boschi a prevalenza di faggio	38
Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera	60

Boschi a prevalenza di pini mediterranei	60
Boschi a prevalenza di pini montani e oromediterranei	60
Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cello e/rovella)	100
Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza	38
Boschi e piantagioni a prevalenza di conifere non native	60
Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native	20
Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile	38
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abete	38
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di leccio	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini	60
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce	60
Cantieri	0
Colture estensive	0
Colture intensive	0
Colture temporanee associate a colture permanenti	0
Frutteti e frutti minori	0
Macchia alta	100
Macchia bassa e garighe	100
Oliveti	15
Paludi interne	0
Praterie continue	0
Praterie discontinue	73
Prati stabili (foraggiere permanenti)	73
Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche	0
Risaie	0
Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti	0
Seminativi in aree irrigue	0
Sistemi colturali e particellari complessi	0
Spiagge, dune, sabbie	0
Vigneti	0
Zone residenziali a tessuto continuo	0
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado	0

Per una più facile ed intuitiva visualizzazione delle principali classi di uso del suolo, è stata effettuata una riclassificazione in 5 classi di raggruppamento (Appendice B – Tavola 2):

- Macchia e arbusteti mediterranei;
- Boschi di conifere;
- Boschi di latifoglie;
- Boschi misti;
- Zone rade.



Distribuzione della vegetazione sul territorio regionale

Fitoclima

Il fitoclima è stato caratterizzato partendo dal formato vettoriale della distribuzione del fitoclima sul territorio italiano disponibile presso il Geoportale Nazionale, estrapolando solo le classi di pertinenza del territorio calabrese e considerando esclusivamente l'indice di pericolosità estiva, sia perché la regione biogeografica di appartenenza dell'area oggetto di Piano è mediterranea sia perché, come risultante dall'analisi degli incendi pregressi, la stagionalità degli incendi è sostanzialmente estiva.

CLASSE FITOCLIMA	DESCRIZIONE CLASSI FITOCLIMATICHE	INDICE DI PERICOLOSITÀ (estivo)
6	Supratemperato ultraiperumido/iperumido	10
7	Supratemperato iperumido	20
8	Mesotemp/mesomed umido/iperumido	20
10	Supratemperat/mesotemperato iperumido/umido	10
14	Termomedit/mesomedit/inframedit secco/subumido	100
15	Mesomedit/termomedit secco/subumido	100
16	Mesotemperato umido/subumido	50
17	Mesomedit/termotemp umido/subumido	100
18	Termomedit/mesomedit subumido	100
20	Mesomediterraneo subumido	100
22	Mesotemp- mesomedit subumido	80

Tuttavia, attribuendo le classi sopra indicate si incorre in errori ed imprecisioni soprattutto nel prodotto finale, in quanto ad una singola classe fitoclimatica corrispondono vari e, soprattutto, differenti tipi di vegetazione e non è logico valutarli con un unico indice di pericolosità.

Dunque le classi di pericolosità sono state riassegnate in funzione della combinazione tra la carta fitoclimatica e la carta di uso del suolo, confrontando il grado di pericolosità delle classi fitoclimatiche (come esposto nella tabella sovrastante) e le classi di uso del suolo, ottenendo un indice di pericolosità che è dettagliato in relazione alla reale vegetazione presente.

Nella seguente tabella sono mostrati i valori attribuiti alle singole classi:

CLASSI DI USO DEL SUOLO	CLASSI FITOCLIMA CORRISPONDENTI	INDICE DI PERICOLOSITÀ
Aeroporti	14,18	0
Altre colture permanenti	18	20
Aree a ricolonizzazione naturale	6,7,8,14,17,18	50
Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	7,8,18,17,14,10	70
Aree agroforestali	22	0
Aree con vegetazione rada	8,7,6,18,17,15,14,10	40
Aree destinate ad attività industriali	14,17,18	0
Aree estrattive	8,7,18,17,14,10	0
Aree industriali, commerciali e dei servizi	8,7,20,18,17,14	0

pubblici e privati		
Aree percorse da incendi	8,7,18,17,14	0
Aree portuali	18,17,14	0
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	8,7,22,20,18,17,15,14,10	60
Aree ricreative e sportive	8,7,18,14	0
Bacini d'acqua	8,7,6,18,17,14	0
Boschi a prevalenza di abete bianco e/o abete rosso	7,6	60
Boschi a prevalenza di castagni	8,7,18,17,14,10	75
Boschi a prevalenza di faggio	8,7,6,18,17,10	65
Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera	8,7,6,22,18,17,14,10	80
Boschi a prev. di pini mediterranei (pino domestico, marittimo) e cipressete	8,7,6,22,20,18,17,15,14,10	80
Boschi a prev. di pini montani e oromediterranei (Pino nero e laricio, pino silvestre, pino loricato)	8,7,6,18,17,14,10	80
Boschi a prev. di querce caducifoglie (cello e/o rovello e/o farnetto e/o rovere e/o farnia)	8,7,6,22,18,17,14,10	80
Boschi a prev. di specie igrofile (boschi a prevalenza di salici e/o pioppo e/o ontani, ecc)	8,20,18,17,14	80
Boschi e piantagioni a prev. di conifere non native (douglasia, pino insigno, pino strobo)	8,7	65
Boschi e piantagioni a prev. di latifoglie non native (robinia, eucalipti, ailanto)	7,8,18,14	80
Boschi misti a prev. di latifoglie mesofile e mesotermofile (acero-frassino, capino nero-orniello)	8,7,10	75
Boschi misti di conifere e latifoglie a prev. di abete bianco e/o abete rosso	7,6	80
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno	8,7,6,18,10	85
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere non native	8,7	80
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio	8,7,6,18,10	80
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile	8,7	80
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di leccio e/o sughera	8,7,6,17,10	90
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei	8,7,6,22,18,17,15,14,10	85
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini montani e oromediterranei	8,7,6,22,18,17,14,10	85

Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie	8,7,18,17,14,10	95
Cantieri	8,7,18,17,14,10	0
Colture estensive	8,7,22,20,18,17,16,15,14,10	20
Colture intensive	8,7,22,20,18,17,15,14,10	20
Colture temporanee associate a colture permanenti	8,7,6,22,20,18,17,15,14,10	20
Frutteti e frutti minori	8,7,20,18,17,15,14	20
Macchia alta	8,14,15,10,17,18,22,7	100
Macchia bassa e garighe	10,14,15,17,18,6,7,8	80
Oliveti	10,14,17,18,7,8	60
Paludi interne	14,18	0
Praterie continue	10,14,17,18,22,6,7,8	20
Praterie discontinue	10,14,17,18,22,6,7,8	20
Prati stabili (foraggiere permanenti)	14,17,18,22,7,8	20
Reti stradali, ferrovie e infrastrutture tecniche	14,18	0
Risaie	14	0
Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti	10,17,18,7,8	0
Seminativi in aree irrigue	14,18	0
Sistemi colturali e particellari complessi	10,14,15,17,18,20,22,6,7,8	20
Spiagge, dune, sabbie	10,14,15,17,18,20,22,7,8	0
Vigneti	14,15,17,18,20,8	0
Zone residenziali a tessuto continuo	14,17,18,7,8	0
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado	10,14,17,18,20,22,7,8	20

Esposizione

Per la definizione dell'esposizione, è stata utilizzata la carta dell'esposizione del suolo disponibile sul Geoportale Regionale, alle cui classi è stato attribuito il corrispondente valore di pericolosità secondo il Manuale tecnico. I valori di indice di pericolosità associati all'esposizione e impiegati per la redazione della Carta della pericolosità sono riportati nella tabella seguente.

ESPOSIZIONE	INDICE DI PERICOLOSITÀ
Nord	0
Sud	100
Est	45
Ovest	45
Piano	65

Pendenza

La pendenza è un fattore molto importante nella propagazione degli incendi, soprattutto nelle fasi iniziali. La carta di riferimento è stata estrapolata dal Geoportale Regionale.

I valori di indice di pericolosità associati alla pendenza, impiegati per la redazione della Carta della pericolosità, sono riportati nella tabella seguente:

INCLINAZIONE	INDICE DI
--------------	-----------

(gradi)	PERICOLOSITÀ
0-8	5
9-10	10
11-15	20
16-22	60
>22	100

Una volta ottenuti i file vettoriali dei relativi fattori, si è proceduto all'applicazione del seguente algoritmo che ha permesso di creare un unico vettore (Carta della Pericolosità) che tiene conto del "peso" di ogni singolo elemento:

$$40 * C + 30 * UDS + 15 * E + 15 * P$$

Dove:

C = Carta del fitoclima

UdS = Carta dell'uso del suolo

E = Carta dell'esposizione


P = Carta della pendenza

CARTA DEL RISCHIO

La carta del rischio è frutto della combinazione della carta della pericolosità, della gravità e degli incendi pregressi. La carta del rischio su scala regionale è stata elaborata sulla base di cinque classi di raggruppamento quali valori numerici di rischio, mentre quella dei parchi nazionali in rapporto a sole tre classi di rischio, pertanto, al fine di omogeneizzare, integrare e coordinare, a maggior tutela delle aree protette nazionali, le classi di rischio per l'intero territorio regionale, le previsioni del rischio minimo indicate nei piani AIB dei parchi nazionali e aree protette corrispondono alla classe tre (rischio moderato) delle omologhe del piano AIB regionale.

Incendi pregressi (Appendice B – Tavola 3): La cartografia degli incendi pregressi è frutto dell'unione di tutte le aree percorse da incendi nel periodo compreso tra l'anno 2008 e 2017 in 3 diversi periodi di riferimento (2008-2015/2016/2017).

È stato successivamente attribuito un fattore di influenza (peso) in funzione del tempo trascorso dall'evento di incendio (anni); in particolare, questa analisi è stata impostata in scala logaritmica, e i risultati ottenuti, hanno dimostrato per come ci si aspettava, che le aree interessate da incendi in tempi recenti, determinano un "peso" minore (in termini di suscettibilità ad essere ripercorse) rispetto ad aree che sono state interessate da eventi di questo tipo in tempi più lontani. Ovviamente tutte queste considerazioni sono state validate tenendo conto della stessa tipologia di combustibile.



Gravità:

Esprime le conseguenze che derivano dagli ecosistemi naturali ed alle infrastrutture in seguito al passaggio del fuoco, quindi un rapporto tra area incendiata e area totale (per quel tipo di vegetazione). La sua determinazione è stata effettuata sulla base della carta dell'uso del suolo, precedentemente creata, intersecata con gli incendi pregressi. Successivamente è stato attribuito un indice di gravità (IG), in relazione alla seguente tabella (consultata dal Manuale Tecnico):

RAPPORTI PERCENTUALI		INDICE
Limite inf.	Limite sup.	
0	0	0
> 0	≤ 0.1	1
≥ 0.1	< 0.3	2
≥ 0.3	< 0.6	3
≥ 0.6	< 1	4
≥ 1	< 2	5
≥ 2	< 3	6
≥ 3	< 5	7
≥ 5	< 10	8
≥ 10	< 100	9

La **Carta del Rischio**, rappresenta la combinazione dei tematismi di seguito riportati:


- Carta di Uso del suolo con indici di gravità (UdSG);
- Carta degli incendi pregressi (periodo 2008-2017)(I);
- Carta della pericolosità (P).

La loro combinazione è stata effettuata attraverso l'applicazione del seguente algoritmo:

$$75 * (UdSG + I) + 25 * P$$

A seguito del risultato ottenuto, è stato effettuato un ricampionamento secondo le 5 classi di seguito riportate (Appendice C – Tavola 4):

- Trascurabile;
- Basso;
- Moderato;
- Elevato;
- Estremamente elevato.



2.5 - Periodi a rischio di incendi boschivi e divieti

Le condizioni ambientali e vegetazionali della Calabria, come più volte rimarcato in precedenza, la espongono a rischio di incendi boschivi per tutto il periodo dell'anno.

Tuttavia l'art.3 comma 3 lett. d della L.353/2000 stabilisce che il piano deve, fra l'altro, stabilire i periodi a rischio di incendio boschivo.

Sull'intero territorio regionale, il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico.

L'art. 4 della LR 51/2017 "Dichiarazione dello stato di massimo rischio e pericolosità", stabilisce, inoltre, che in occasione di situazioni meteorologiche favorevoli allo svilupparsi di incendi boschivi il Presidente della Giunta Regionale può dichiarare lo stato di rischio e di massima pericolosità su tutto o parte del territorio regionale.

Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 238/2014 e con LR 51/2017:

- è vietato a chiunque
 - accendere fuochi all'aperto nei boschi o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
 - di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità,
 - accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
- è vietato
 - l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
 - nel periodo di massima pericolosità fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano.
- fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF, nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il **1° ottobre e 31 marzo**;

- il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi.
- è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.

Per fuoco prescritto si intende l'applicazione controllata del fuoco alla vegetazione in specifiche condizioni ambientali, tali da assicurare il confinamento del fuoco all'interno di un'area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione siano compatibili con gli obiettivi definiti dalla gestione delle risorse. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni residue A.B.R." - per le seguenti finalità:

- attività sperimentali a scopo di ricerca;
- riduzione del pericolo di incendio;
- tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;

La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto dovrà essere limitata ai soli casi previsti ai punti a,b,c,d, di cui al comma precedente e dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:

- planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
- descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
- indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
- descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;
- definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
- valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
- dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata. In ogni caso l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata e forte esposizione ai venti.

Sono considerati interventi colturali di prevenzione dagli incendi, previsti nei progetti regolarmente approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, quali le sottopiantagioni, i rinfoltimenti e i nuovi rimboschimenti con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti anche nei boschi cedui, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti, il taglio della vegetazione arbustiva qualora efficace a interrompere la continuità verticale del combustibile.

I diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi) sono soggetti ad autorizzazione dell'U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni residue ex A.B.R."

E' consentito il controllo della vegetazione erbacea e arbustiva mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, previa comunicazione da inoltrare all'U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni residue ex A.B.R."

Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali, fermo restando quanto stabilito dall' art. 22 delle PMPF, ai sensi dell'articolo 8 della LR 51/2017, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione erbacea e arbustiva e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita entro il 31 maggio di ogni anno, previa comunicazione da inoltrare all'U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni residue ex A.B.R." competente e all'autorità di controllo.

Nelle aree di interfaccia bosco - insediamenti abitativi, produttivi e ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento per un raggio congruo (vedi art. 7 della L.R. 51/2017) mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree libere altresì è consentito il taglio del cespugliame infestante nel piano arbustivo del bosco ai fini della prevenzione degli incendi.

È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, che comprenda l'uso pirotecnico, lungo le strade che attraversano i boschi.

Il Sindaco e le competenti autorità di polizia quando ne prevedano la necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile 800.496496 o dei Vigili del Fuoco o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Amministrazione Provinciale).

Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso e collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.

Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario a eseguire le operazioni di bonifica atte a eliminare ogni focolaio residuo.

Dei divieti e delle prescrizioni antincendio, il Dipartimento Presidenza, U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni residue ex A.B.R." promuove una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione attraverso apposito manifesto da inviare a tutti gli Enti (Comuni, Province, Prefetture, Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Enti di Forestazione, ecc.) di cui allo schema del successivo paragrafo.



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA
CATANZARO**

RENDE NOTO

CAMPAGNA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2018

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____/2018 è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l'anno 2018, redatto ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 - art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e della Legge Regionale 22 dicembre 2017 n° 51 (Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n° 353).

IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DECORRE DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

È fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico. Durante la rimanente parte dell'anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.

Dal 15 Giugno al 30 Settembre, su tutto il territorio regionale si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 238/2014.

È fatto divieto:

- di accendere fuochi, far bruciare rami, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare rami nei boschi e nei terreni cospugliati;
- di usare stuoie, fiammiferi o accenditori che producano fiamme o bruci nei boschi o nei terreni cospugliati;
- di fumare, dispendere sigarette o fiammiferi accesi e compiere ogni altra operazione che possa creare pericoli immediati di incendio nei boschi, nei terreni cospugliati e negli strade e nei terreni che li attraversano;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

I Comuni Militari nell'esecuzione di esercitazioni, campo o tiro devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Su tutto il territorio regionale, durante il suddetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
 - a. è vietato inalzare fumo nel bosco e parveleggiare con la mannaia (specialmente in condizioni a contatto con dell'erba secca);
 - b. è vietato cedere a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi negli arenili e nelle fauce d'acqua o cedere rami;
 - c. l'accesso del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentito per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura della vivanda. I fuochi debbono essere accesi utilizzando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti pressoché interamente ignifughi da erba secca e da altre sostanze facilmente infiammabili. È fatto obbligo di ripanare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
 - d. le stuoie coperte debbono essere ridotte anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pieve all'uso attrezzate;
 - e. l'abbandonamento delle cunette e di altre opere vegetali è vietato;
 - f. ferme restando quanto stabilito dagli artt. 53 e 58 della PMPF (Prevenzioni di Massaie Forestali), nei campeggi da frutto e, concesso la raccolta del nocciuolo, nocciuolo, del fagiolo e delle fave, analizzate la loro raccolta, concentrazione in fucoli idonei e abbacchiamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni igienico-sanitarie e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cantieri è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare incendio incendi con le modalità previste dall'articolo 14, comma 3, lettera d) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
 - g. è consentito l'uso del combustibile come strumento di lotta anti-incendi boschivi. Il combustibile, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.
2. Trattamenti di fuoco prescritti sono possibili previa autorizzazione dell'UGA - Polizia della Montagna, Forestazione e Fiumi e torrenti ex A.B.R. - del Dipartimento Presidenza per le seguenti finalità:
 - a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
 - b. metodi di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco in particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di ambienti di condizioni ecologiche;
 - c. gestione conservativa di ambienti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio.
3. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c,d di cui sopra sarà inoltrata all'UGA - Polizia della Montagna, Forestazione e Fiumi e torrenti ex A.B.R. - del Dipartimento Presidenza ai sotto elencati indirizzi, dimostrate contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato:
 - a. UGA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per le province di Catanzaro - Crotona - Vibo Valentia - Vibo Esterno) Città della Regione - 89100 Catanzaro
 - b. UGA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Cosenza) - Via M. San Michele, 3 - 87100 Cosenza
 - c. UGA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Reggio Calabria) Via S. Converso d'Alibonito, 16 - 89122 Reggio Calabria

La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:

 1. motivazione descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione di tipo del suolo, della situazione e delle particolari condizioni;
 2. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
 3. indicazioni sull'ubicazione delle fucoli, presunti o di ricerca e delle misure di protezione (spesso di contenimento, attrezzatura, servizi artificiali);
 4. descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;
 5. definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
 6. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione in corrispondenza al passaggio del fuoco;
 7. dichiarazione di non rilevanza dell'intervento nella conservazione del suolo.

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre amministrate, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.
4. I fuochi di artificio consentiti con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boschive poste a distanza inferiore a un Km, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, da comunicare all'UGA - Polizia della Montagna, Forestazione e Fiumi e torrenti ex A.B.R. - del Dipartimento Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO ANNESSE LE SEGUENTI DEROGHE:


5. nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
 - a. l'accesso del fuoco negli spazi autorizzati realizzati all'interno di aree pieve;
 - b. l'accesso del fuoco con barbeque posti ad almeno 20 metri da zone boschive o vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti.

I proprietari di terreni abbandonati o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero creare cenere o costituire pericolo di incendio. Le aree di cui sopra, vengono individuate dai sindaci dei Comuni interessati, che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno direttamente i Comuni.

SANZIONI: per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n° 51 nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima legge.

NUMERO VERDE REGIONALE PER LA SEGNALEZIONE DI INCENDI BOSCHIVI:

si invitano tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente al numero verde sotto indicato:



Le segnalazioni effettuate da supporti di telefonia fissa, giungeranno direttamente alla Sala Operativa della Provincia di cui pertiene la segnalazione. Al fine di rendere più celere gli interventi tutte le segnalazioni dovranno indicare il luogo preciso ove è stato avvistato l'incendio (comune, località, ecc.) e, possibilmente, il tipo di vegetazione a rischio.

CATANZARO - 11 / / 2018

IL PRESIDENTE
On. GERARDO MARIO OLIVIERO

CAPITOLO 3 **PREVENZIONE**

La Regione Calabria per il 40% della sua superficie territoriale è coperta da boschi, caratterizzati da un'ampia varietà di specie. Questo immenso patrimonio boschivo, che pone la Regione Calabria tra i paesi più verdi dell'Europa, ha un'importanza fondamentale per il benessere della collettività.

Difatti il bosco contribuisce in modo rilevante a:

- Difendere il territorio, soprattutto quello montano, dai fenomeni di natura idrogeologici;
- Produrre in quantità consistente dell'ossigeno atmosferico;
- Produrre materia prima rinnovabile;
- Elevare il valore paesaggistico e ricreativo del territorio.

Ma questa importante risorsa è, purtroppo, costantemente minacciata dal pericolo incendi. Per arginare questo dannoso fenomeno è di vitale importanza intraprendere azioni di prevenzione di innesco incendi.

Nell'ambito dell'attuale PIANO A.I.B. si intende prestare particolare attenzione alle attività ed interventi finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi, con interventi legati alla gestione del patrimonio forestale ed azioni a ridurre le cause di potenziale innesco d'incendio nonché tutte quelle operazioni per mitigare i danni conseguenziali.

Si tratta di attività di prevenzione selvicolturali (manutenzione, pulizia, interventi colturali, viali parafuoco, ecc.) per migliorare l'assetto vegetazionale e di interventi rivolti al potenziamento delle strutture di avvistamento, all'incremento dei punti di rifornimento idrico ed alla loro rappresentazione su supporto cartografico.

La legge 353/00, in materia di incendi boschivi nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo, bene insostituibile per la qualità della vita, sia quello di promuovere ed incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. Nell'attuale impostazione del piano è necessario realizzare una organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.

Si possono distinguere due tipi di prevenzione:

Prevenzione Diretta;

Prevenzione Indiretta.

3.1 - Prevenzione diretta

La "prevenzione diretta" comprende le attività di prevenzione che agiscono sui fattori predisponenti e su tutti quei fattori che possono favorire il controllo del fronte di fiamma entro i limiti accettabili.

La prevenzione diretta identificata con la prevenzione selvicolturale preventiva mira a sottrarre dal potenziale combustibile vegetale, la quota parte di carico non assorbibile con l'estinzione. Nelle Aree protette questo tipo di prevenzione si deve ovviamente ben raccordare con gli obiettivi in termini di conservazione della biodiversità e la tendenza ad avere cenosi forestali e boschi vetusti capaci di far emergere nel modo migliore l'eccezionale complessità funzionale del sistema foresta. Rinaturalizzazione delle cenosi di derivazione antropica, armonizzazione delle strutture, verifica degli ordinamenti presenti (fustaie, cedui, boschi non ordinariamente gestiti, boschi di neoformazione, formazioni lasciate alla libera evoluzione) e identificazione delle eventuali azioni di riordino bioecologico, sono i criteri guida da seguire

assieme all'impatto atteso e alla riduzione attesa di superficie media annua percorsa dal fuoco. Vengono pertanto favoriti interventi di riqualificazione forestale sia per soprassuoli che presentano caratteristiche strutturali predisponenti il verificarsi di incendi (cedui degradati, fustaie ad elevata densità, ecc.). Altro tipo di prevenzione diretta consiste nella realizzazione di Viali tagliafuoco. Queste infrastrutture, realizzabili con varie tipologie costruttive, sono strettamente collegate alla dimensione della superficie percorsa dal fuoco massima accettabile e della riduzione attesa di superficie media annua percorsa dal fuoco e alle modalità di estinzione previste dal Piano per l'area in esame. Infatti la tecnica di estinzione adottata è strettamente collegata al tipo di viale realizzato.


3.1.1 - *Interventi colturali*

Gli interventi colturali rientrano in quell'attività definita "diretta" e rappresentano un valido presidio nell'opera di prevenzione incendi. Una corretta gestione forestale costituisce il miglior elemento di lotta contro gli incendi boschivi.

È opportuno che gli Enti, i soggetti privati, le amministrazioni comunali, nella loro programmazione annuale delle opere di forestazione e gestione del patrimonio agro - forestale, includano, quali interventi periodici, quelli volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e a limitarne i danni conseguenti, soprattutto nelle zone a maggior rischio incendi boschivi.

Essa comporta una serie di interventi:

- Sfolli, diradamenti e spalcatore;
- Rimozione di tutta la vegetazione infiammabile (necromassa).
- Diradamenti e sfolli: Interventi di riequilibrio strutturale dei soprassuoli giovani a densità elevata ed in evidente stato di stress fisiologico (presenza di alberi seccaginosi e di vegetazione arbustiva indecomposta);
- Spalcatore e cure colturali: Nei cedui occorre valutare la necessità di riqualificazione attuabile con cure finalizzate alla diminuzione di vegetazione secca al suolo.
- Interventi di bonifica forestale: Attuati in soprassuoli colpiti dal fuoco per allontanare la vegetazione secca rimasta al suolo.
- Operazioni colturali



3.1.2 - Viabilità forestale

La facilità di accesso ai comprensori boscati costituisce uno dei principali fattori per il controllo dei territori durante le operazioni di prevenzione e per l'efficacia delle azioni di intervento.

La manutenzione ed il ripristino della viabilità esistente si configurano come interventi prioritari ai quali si deve provvedere così come indicato tra le priorità individuate dal T.U. in materia di foreste e filiere forestali approvato il 16.03.2018.



3.1.3 - Viali e fasce parafuoco

Le fasce parafuoco sono zone a minor densità di vegetazione tra il bosco ed aree a diversa destinazione il cui scopo è ridurre il rischio di incendio boschivo e consentire, allo stesso modo, un intervento di estinzione in condizioni di sicurezza ed in tempi brevi.

Consiste principalmente nell'eliminare la copertura vegetale per fasce di larghezza variabile a seconda se l'obiettivo perseguito è quello di arrestare o rallentare l'incendio.

Nel primo caso la tecnica prevede la eliminazione totale della vegetazione per lunghezze variabili tra 100 e 300 metri, in funzione della pendenza e orografia del territorio. In genere tale tecnica non è eseguibile su larga scala in quanto lascia scoperte ampie aree sulle quali la mancanza di vegetazione accelera i processi erosivi e i conseguenti dissesti di natura idrogeologica.

Nel secondo caso la fascia su cui viene eliminata la vegetazione ha una larghezza variabile tra 15 e 60 metri, e comunque mai inferiore al doppio dell'altezza degli alberi limitrofi.



Un sistema di viali tagliafuoco è da ritenere un importante elemento della organizzazione preventiva contro gli incendi, soprattutto nei casi in cui è difficoltoso effettuare l'estinzione a causa, ad esempio, dell'elevata accidentalità delle pendici per cui è necessario ricorrere prevalentemente ad interventi preventivi.

Inoltre l'attacco diretto diventa sempre meno consigliabile all'aumentare della pendenza in quanto vengono ad esaltarsi fattori negativi: maggiore difficoltà di movimento delle persone e dei mezzi, allungamento della fiamma e aumento della velocità di avanzamento del fronte di fiamma.

I viali parafuoco dovranno garantire il passaggio da incendi di chioma a radente. A tal fine, la larghezza del viale parafuoco dovrà essere tale che l'eventuale estensione delle fiamme sia sempre inferiore alla larghezza del viale stesso. Questo obiettivo è raggiungibile anche attraverso la ripulitura dei viali che influenza direttamente l'aumento della biomassa bruciabile.

3.1.4 - Operazioni di pulizia e manutenzione

Per la difesa del bosco dagli incendi è necessario aumentarne la resistenza al fuoco attraverso interventi di forestazione previsti dalla L.R.20/92, con particolare riferimento a lavori di pulizia e manutenzione. Ciò riduce il combustibile che favorisce la propagazione del fuoco sia in superficie che in altezza. La quasi totalità degli incendi iniziano e si propagano a livello del suolo, pertanto, modalità e rapidità di propagazione delle fiamme sono strettamente legati allo strato inferiore della vegetazione incontrata dal fuoco. A tale livello è presente lo strato erbaceo che quando è secco favorisce la propagazione del fuoco in superficie. Altro fattore di rischio è costituito dalla presenza associata di arbusti e alberi. Anche se gli arbusti si accendono meno facilmente dell'erba secca, tuttavia favoriscono la propagazione del fuoco, consentendo alle fiamme di raggiungere i rami più bassi degli alberi.

Come evidenziato dalle statistiche, tra gli incendi causati dall'uomo per un comportamento imprudente o per la mancata osservanza delle norme, una parte considerevole è rappresentata dagli eventi che si sviluppano durante le attività di abbruciamento dei residui vegetali.

Questi incendi si possono scongiurare osservando buone norme e regole quali evitare gli abbruciamenti in presenza di vento, controllo dell'operazione di abbruciamento sino al completo spegnimento e particolare attenzione nell'accumulare il materiale in spazi vuoti, ripuliti di vegetazione ed in piccoli cumuli.

Perciò gli interventi di pulizia e manutenzione andranno programmati con l'obiettivo di mantenere basse le fiamme, qualora le stesse percorrano il bosco, aumentandone la resistenza al fuoco.

Di fondamentale importanza è la potatura dei rami più bassi degli alberi. Assumono altresì un ruolo importante i diradamenti, gli sfollamenti e le utilizzazioni a tempo debito del bosco.

I lavori di manutenzione e pulizia dovranno prioritariamente provvedere a:

- eliminare gli strati di erba secca e i combustibili minuti a ridosso delle strade forestali e dei viali parafuoco;
- ridurre il combustibile più pericoloso rappresentato da sottobosco, arbusti e cespugli;
- eliminare i rami più bassi degli alberi (spalcatura e potatura);
- manutenere i viali parafuoco esistenti.

3.1.5 - *Utilizzo di specie forestali alternative*

Ai fini di aumentare la resistenza al fuoco dei boschi è opportuno, in particolari aree a rischio e in adiacenza alle fasce parafuoco prevedere la messa a dimora di formazioni vegetali resistenti al fuoco.

3.1.6 - *Invasi e punti di approvvigionamento idrico*

Gli invasi e i punti di approvvigionamento idrico antincendio boschivo sono di vitale importanza per i mezzi terrestri e gli elicotteri che operano nello spegnimento incendi boschivi.

Ai mezzi terrestri occorre assicurare l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa.

Per permettere agli elicotteri il pescaggio in sicurezza, la zona deve essere libera da ogni tipo di vegetazione che possa essere di ostacolo per l'approvvigionamento e per le operazioni di pescaggio.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti specie:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso o del punto di approvvigionamento idrico;



- ripulitura della vegetazione arborea ed arbustiva che possa essere di ostacolo per le operazioni di pescaggio;
- sistemazione del punto di presa per i mezzi terrestri;

Oltre alle direttive riportate nei precedenti paragrafi è necessario ricordare che l'utilizzo di acqua salmastra per lo spegnimento degli incendi se da un lato attenua l'incendio dall'altro rilascia una quantità di soluzioni saline che, in concentrazioni cospicue, causano danni alla vegetazione. Quest'ultimo danno è sicuramente inferiore a quello causato dalla distruzione del bosco a causa dell'incendio per cui non si esita ad utilizzare l'acqua di mare. Coscienti di tale problematica, la politica di prevenzione deve mirare ad incrementare i punti di rifornimento idrico con acqua dolce per i seguenti aspetti:

- ridurre l'impiego di acqua salmastra;
- ridurre il tempo di intervento degli elicotteri, i quali, partiti dalla base di stazionamento, possono rifornirsi rapidamente nei pressi dell'incendio, senza necessariamente allontanarsi per rifornirsi di acqua salmastra.

Per una facile e immediata individuazione dei punti di approvvigionamento idrico si evidenzia che è stata predisposta specifica tavola tematica “*Antincendio boschivo*” consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: <http://abr.regione.calabria.it/webgis/>

3.1.7 - *Tecnica del fuoco prescritto*

Il fuoco prescritto è una tecnica di prevenzione che consiste nel far transitare in condizioni di sicurezza un fronte di fiamma, al fine di ridurre la biomassa bruciabile e quindi modificare il modello di combustibile.

Si tratta di appiccare il fuoco in una zona prestabilita, con un'intensità ed una velocità di propagazione tali da raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione.

In poche parole si tratta dell'uso del fuoco, in condizioni tali da ottenere parametri di comportamento blandi, ma sufficienti ad eliminare i combustibili responsabili della propagazione degli incendi nella stagione estiva.

La riduzione del carico di combustibile al fine di limitare numero, dimensioni ed intensità degli incendi, costituisce l'utilizzazione più ovvia del fuoco prescritto, ma le potenzialità di questa tecnica non si esauriscono nell'ambito della prevenzione degli incendi. La sua versatilità permette di raggiungere diversi altri obiettivi tra cui:

- preparare il terreno per la semina o per l'impianto;
- costituire un valido aiuto per la gestione degli habitat naturali;
- determinare un miglioramento nella qualità dei foraggi,
- tenere a freno la vegetazione invadente;
- controllare alcuni insetti e patogeni;
- aumentare la visibilità;
- facilitare l'accesso.

L'impiego del fuoco prescritto va effettuato da personale specificamente addestrato e può trovare il suo campo elettivo nella prevenzione incendi di rimboschimenti di conifere.

L'applicazione di tale intervento di prevenzione resta subordinata alla redazione di progetto specifico nel quale vengano chiaramente indicati i mezzi per controllare l'andamento del fuoco e comunque la sua esecuzione dovrà essere comunicata preventivamente ai competenti Uffici.

Le finalità principali che si intendono ottenere con l'applicazione del fuoco prescritto sono:

1. Diminuzione dell'intensità degli incendi boschivi nelle coperture forestali;
2. Diminuzione del tempo di residenza degli incendi boschivi nelle coperture forestali.



3. 2 - Prevenzione indiretta

È una attività preventiva indirizzata alla popolazione per convincerla ad evitare i comportamenti che possono divenire occasioni di incendio.

Comprende quelle azioni promosse per tenere alta l'attenzione della popolazione sul tema “incendi boschivi”, inseriti nel più ampio contesto della salvaguardia e protezione degli ambienti naturali.

La prevenzione indiretta è l'attività che consente nell'azione di sensibilizzazione sociale sulle problematiche legate agli incendi boschivi affinché siano adottati comportamenti più prudenti.

Questa attività deve portare la popolazione a conoscenza dei vincoli e dei divieti, dei danni procurabili dal fuoco, delle norme comportamentali da tenere in caso di incendio e dei riferimenti per la segnalazione urgente di eventuali focolai. Il flusso informativo previsto dall'art. 3, comma 3, lettera n) della L. 353/2000 deve essere organizzato anche per fornire l'informazione in tempo reale del livello di pericolo attuale. Tra gli obiettivi della campagna di comunicazione, oltre a quello prioritario di sensibilizzare la popolazione sul patrimonio rappresentato dalle nostre foreste e sulla lotta agli incendi boschivi che si può vincere con un impegno condiviso e un'attenzione costante ad alcune semplici norme di comportamento, c'è anche quello di rafforzare il rapporto cittadino-istituzioni, con particolare riferimento ai canali da attivare in caso di segnalazione di situazioni a rischio.

È impegno della Regione Calabria proseguire e arricchire le attività intraprese, con l'obiettivo di diffondere una coscienza civile e conoscenza sempre più approfondita sul tema “prevenzione AIB”.

L'attività di comunicazione informazione si rivolge all'intera cittadinanza e a target più specifici come quello degli agricoltori e degli utilizzatori forestali, destinatari di azioni mirate di sensibilizzazione che sono già state avviate negli anni precedenti.

A tal fine si prevedono le attività:

- Attivazione di programmi di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici di ogni livello, alle cooperative che operano nei Parchi, ai privati ed alle aziende;
- Realizzazione di locandine, depliant illustrativi da distribuire presso i centri di visita dei parchi, scuole, comuni;

- Attivazione di nuclei volontari nei comuni di pronto intervento;
- Sollecitare le amministrazioni comunali e soggetti privati, alla pulizia dei boschi di proprietà.


Un messaggio chiave della comunicazione deve essere mirato al consolidamento presso la grande utenza dei numeri telefonici di riferimento per la lotta AIB e alla familiarizzazione sempre più diffusa con il numero verde della SOUP, 800 496 496 ed alla promozione di iniziative didattico – informative da realizzare con altri Enti e/o associazioni.

3.2.1 - Tempestività nella lotta attiva

La tempestività nella lotta attiva agli incendi boschivi presuppone tre condizioni:

Avvistamento e Immediatezza dell'allarme. La definizione dell'allarme avviene a seguito di segnalazione di evento avvistato. La segnalazione può pervenire da parte del servizio di avvistamento oppure da cittadini che avvistano tramite canali di comunicazione appositamente pubblicizzati (Numero Verde). Con l'allarme si mettono in moto le operazioni di intervento. Per tale motivo l'allarme deve essere emanato **solo da una struttura autorizzata** e comunque a conoscenza del livello di pericolo, dell'area interessata, del momento e delle forze che possono essere fatte intervenire. Deve essere, quindi, assicurato il collegamento tra i Centri Operativi Provinciali (COP) di livello centrale, coordinati dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), e quello locale (Direttore Operazioni Spegnimento (DOS), squadra, autobotte, elicottero etc...). Il livello locale deve essere messo nelle condizioni di ricevere le informazioni e l'appoggio tecnico necessari per elaborare strategia e tattica d'intervento e la successiva operatività del personale addetto allo spegnimento. Per garantire ciò il livello centrale deve essere dotato di personale esperto e dei necessari supporti alle decisioni. L'avvistamento consiste nell'attività di individuazione diretta dei focolai realizzata da terra con le vedette o con mezzi mobili e/o fissi, oppure sorvolando con un vettore porzioni di territori. Si ritiene che questa attività, che può essere realizzata con varie tecniche, debba essere applicata sul territorio rigidamente in conseguenza delle analisi che evidenziano la vulnerabilità della copertura forestale e l'impatto accettabile.

Rapidità dell'intervento. La rapidità dell'intervento deve essere assicurata sia da una corretta ed omogenea dislocazione delle squadre e dei mezzi antincendio e sia dall'esistenza e corretta percorribilità delle vie di comunicazione che attraversano la Regione Calabria al fine di consentire agli addetti un facile raggiungimento dell'area percorsa da incendio.



3.2.2 - *Mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio* □ *Monitoraggio del territorio*

Considerato che la quasi totalità degli incendi boschivi è causata dall'uomo e che gran parte sono di origine dolosa, è necessario intensificare il controllo del territorio, aumentando il servizio di vigilanza e scoraggiare, con ogni mezzo, l'opera dannosa degli incendiari.

A tal fine si ritiene necessario, oltre all'attività delle autorità preposte per il controllo del territorio, utilizzare il personale in modo che lo stesso sia presente e facilmente riconoscibile sul territorio.

A ciò si potrà pervenire:

- impiegando le squadre operative quando inattive per giri di perlustrazione dei siti specialmente in aree turistiche. Le squadre, nei periodi in cui non sono impegnate nell'attività di spegnimento, anziché stazionare passivamente in attesa di disposizione ad intervenire, potranno perlustrare le vie principali che attraversano le aree a rischio del territorio di competenza. Tale servizio perlustrativo consentirà un vantaggio per l'avvistamento di eventuali focolai in aree prossime alle strade e per l'immediato intervento; potranno anche effettuare sopralluoghi presso le aree picnic, al fine di verificare che i fuochi accesi per fini ricreativi siano stati regolarmente spenti. Tale azione, oltre alla salvaguardia dei boschi, sarà sicuramente un segno di presenza delle istituzioni sul territorio e potrà incrementare la sensibilità della popolazione alla problematica degli incendi e alla tutela del bosco.

Quanto sopra non impedirà l'attività dannosa degli incendiari, ma ne sarà un elemento di contrasto. Di particolare importanza sarà l'azione di vigilanza svolta dagli Enti preposti, dalle associazioni di volontariato, dalla Polizia Provinciale, per scoraggiare l'azione degli incendiari. Molto importanti sono i sistemi di monitoraggio del territorio. Il monitoraggio dei parametri ambientali che determinano il rischio di incendi

boschivi (temperatura, umidità, piogge, vento), attraverso l'installazione di centraline di rilevamento distribuite sul territorio regionale consentirà da un lato di acquisire informazioni statistiche nelle diverse aree ed implementare sistemi previsionali del rischio, dall'altro di conoscere in tempo reale le condizioni che potrebbero aumentare la probabilità che si verifichi un incendio boschivo.

Per il controllo e monitoraggio del territorio è necessario una mappatura di pericolosità delle zone esposte. Va verificato l'andamento stagionale di crescita della flora erbacea, l'indice di piovosità, lo stato del sottobosco, il tipo di colture agricole, la presenza di attività di pastori, boscaioli ed escursionisti.

In base a tale mappatura si intensificheranno i controlli sulle aree considerate più a rischio.

3.2.3 - *Informazione, sensibilizzazione e incentivazione*

Come risulta dall'analisi sulle cause degli incendi, parte di questi è da attribuire a "colpa" per azioni umane riconducibili a scarsa attenzione, negligenza, scarsa conoscenza delle possibili conseguenze di comportamenti che possono apparire più che normali e dei gravi danni che da un incendio possono derivare.

Per prevenire gli incendi attribuibili a comportamenti errati è opportuno e necessaria una corretta ed efficace informazione e sensibilizzazione; la prima dovrà stigmatizzare i comportamenti e le azioni che possono innescare o favorire il verificarsi di un incendio, la seconda dovrà fornire notizie sugli effetti dannosi degli incendi, sui comportamenti da adottare quando si verifica o si viene a conoscenza di un incendio.

La campagna di informazione e sensibilizzazione dovrà essere, anche se diversificata nei modi e nei mezzi, costante durante tutto l'anno, per essere intensificata immediatamente prima e durante il periodo di grave pericolosità.

L'informazione si può divulgare attraverso:

- la realizzazione di materiale didattico-conoscitivo (manifesti, opuscoli, videocassette);
- interventi mirati (conferenze, seminari, dibattiti);
- i mass-media (articoli di stampa, spot televisivi, radio locali)
- iniziative del volontariato (manifestazioni, esercitazioni, etc.);
- iniziative scolastiche partendo già dalle scuole elementari;
- l'utilizzo della rete web, costruendo un apposito link sul sito internet esistente del dipartimento

Presidenza U.O.A. "Politiche della Montagna, Forestazione e funzioni residue ex ABR".

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili possono essere previste forme di incentivazione a favore del personale stagionale impiegato in relazione ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco, sulla base dei dati statistici degli ultimi tre anni.

3.2.4 - *Il reato di incendio boschivo*

L'incendio boschivo, inteso quale fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile spegnimento, sia esso doloso o colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.

Con l'entrata in vigore della Legge 353/2000, l'incendio boschivo, che prima costituiva una aggravante dell'incendio generico, viene considerato come reato autonomo e viene punito con pene più severe rispetto al passato.

L'art. 11 "Modifiche al Codice Penale" prevede:

- □ Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni” (art. 423-bis CP).
- “Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.

La Legge 353/2000 ha anche ridefinito:


- i divieti che automaticamente entrano in vigore sui terreni percorsi dal fuoco;
- le prescrizioni da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, stabilendo una serie di sanzioni per i trasgressori.

L’applicazione di tali norme è di particolare importanza ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; l’obiettivo del legislatore è quello di prevenire le cause di incendio dovute al perseguimento di specifici interessi sottoponendo le aree percorse dal fuoco, per un consistente numero di anni, ad una serie di vincoli e limitazioni d’uso:

Art. 10 – “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.

La nuova normativa regionale all’Art. 12 prevede sanzioni per le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della legge, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma: a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge; d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi; e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.



3.2.5 - *Misure per la messa in sicurezza*

Il Piano Comunale di Protezione Civile redatto ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3606 DEL 18/08/2007 costituisce "strumento indispensabile per il raggiungimento della messa in sicurezza delle zone antropizzate con la finalità della tutela della incolumità e la salvaguardia dei beni.

Detto Piano, da aggiornare annualmente, dovrà seguire le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 51/2017. Inoltre i sindaci, ai sensi di quanto contenuto negli artt.7, 8, 9, 10 e 11 della citata L.R. 51/2017, dovranno emanare, a seconda dell'andamento climatico, e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno apposite ordinanze che facciano obbligo ai soggetti richiamati nei citati articoli di attuare entro 20 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, le seguenti misure di difesa passiva, prevedendo altresì delle sanzioni amministrative per gli inadempienti:

- a) Formazione intorno ad ogni manufatto - cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione, di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale in genere larga almeno 10 m.
- b) Formazione lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto produttivo e non (felceti, ginestreti, cespuglieti, canneti etc.) di una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione di almeno 5 m.
- c) Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere estesi a tutto il territorio ricadente entro il perimetro delle cosiddette zone di interfaccia del Piano Comunale di Protezione Civile di cui all'O.P.C.M. 3606/2007. Dopo la scadenza del termine per la realizzazione delle misure sopra indicate i Sindaci dovranno far effettuare i controlli di verifica a partire dai territori di interfaccia.

Copie delle ordinanze dovranno essere inviate alla Prefettura, Autorità di P.S. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3.2.6 - *Il Sistema di Allertamento Regionale*

Il Centro Funzionale è una struttura dell'[Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente](#) (ARPACAL) che ha raccolto in Calabria l' eredità del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (la cui competenza è stata trasferita dallo stato alle Regioni con il [D.L.vo n. 112 del 31.3.1998](#)).

Il Centro ha come compito principale il rilevamento sistematico, su tutto il territorio regionale, delle grandezze relative al clima terrestre. Esso effettua anche la validazione dei dati, tutti rilevati in stretta osservanza degli standards nazionali ed internazionali, e provvede alla pubblicazione degli stessi sul WEB, oltre che alla fornitura a tutti coloro che ne abbiano interesse.

Il Centro Funzionale fornisce anche un essenziale supporto al sistema nazionale e regionale di protezione civile. Esso infatti gestisce il nodo calabrese della [rete dei centri funzionali](#), coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, svolgendo i compiti previsti dalla [Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004](#) e dalla [Direttiva sul Sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico in Calabria](#).

Il Centro Funzionale effettua costantemente il monitoraggio delle precipitazioni e degli altri fenomeni in atto: la struttura è infatti operativa tutti i giorni dell'anno, ed in caso di allerta meteo opera in H24. Qualora rilevi valori superiori alle soglie di allertamento o ravvisi situazioni che possono avere effetti rilevanti sulle attività umane o mettere in pericolo la vita stessa dei cittadini che si trovano nell' area interessata, il Centro Funzionale avvisa la sala operativa regionale di protezione civile ai fini del successivo allertamento delle strutture comunali e delle altre componenti del sistema di protezione civile.

In caso di istituzione di unità di crisi o di centro coordinamento soccorsi per la gestione di emergenze in atto, il Centro Funzionale gestisce la funzione tecnico-scientifica (funzione n. 1 prevista dal metodo Augustus, attualmente utilizzato in Italia per la gestione delle emergenze di protezione civile), fornendo informazioni continue, necessarie ai fini del coordinamento degli interventi per la gestione delle emergenze verificatesi sul possibile evolversi degli eventi in atto.

Il Centro Funzionale svolge l'attività previsionale del Piano, per come indicato nella legge-quadro sugli **incendi boschivi** (Legge n. 353 del 2000).

Si riporta di seguito un estratto dalle indicazioni in materia fornite dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile:

□L'attività di previsione consiste nell'individuare le aree e i periodi a rischio incendio boschivo, nonché gli indici di pericolosità elaborati sulla base di variabili climatiche e vegetazionali, la cui applicazione è determinante per la pianificazione degli interventi di prevenzione e di spegnimento.

L'attività di previsione, ma più in generale il sistema di allertamento, si avvale delle previsioni delle condizioni di pericolosità dei possibili incendi boschivi e dei conseguenti scenari di rischio non solo in aree boscate e rurali, ma soprattutto periurbane. Tali attività, messe in campo dal Dipartimento e dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali, sono dunque fondamentali in vista dell'attivazione degli interventi che avvengono sulla base delle esigenze manifestate dai singoli territori.

La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso il Cfc - Centro Funzionale Centrale e il Servizio Rischio incendi boschivi e di interfaccia, che emette giornalmente un bollettino di suscettività all'innescio degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale individuando per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa □ media □ alta). Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni:

pericolosità bassa: l'evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare dispiegamento di forze;

pericolosità media: l'evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva;

pericolosità alta: l'evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale.

Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della morfologia e dell'organizzazione del territorio. Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all'innescio su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48.

Il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province Autonome, Prefetture, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco. I centri funzionali decentrati, nelle Regioni in cui è attivo il sistema di allerta, possono emettere a loro volta un bollettino di suscettività agli incendi. □

Attività di previsione del Centro Funzionale

Per come previsto dalle suddette indicazioni e, più in generale, dalla citata Legge-quadro, il Centro Funzionale della Regione Calabria emetterà giornalmente un bollettino previsionale di individuazione della suscettività all'innescio degli incendi boschivi.

Tale Bollettino verrà emesso, di norma, entro le ore 12 di ogni giorno, festivi inclusi.

Il Bollettino verrà redatto dal funzionario responsabile di turno del Centro Funzionale.

Il Bollettino individuerà la pericolosità relativa alla suscettività all'innescio per le zone di allertamento regionale e si valuterà la possibilità di riferire i livelli di pericolosità alle 44 sub aree programma già individuate nel programma di forestazione regionale.

I livelli di pericolosità saranno gli stessi di quelli del bollettino nazionale, che si riportano per completezza:

- * pericolosità bassa: l'evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza particolare dispiegamento di forze;
- * pericolosità media: l'evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva;
- * pericolosità alta: l'evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale

I livelli di pericolosità saranno individuati mediante il supporto dei modelli previsionali a disposizione del Centro Funzionale con particolare riferimento al sistema Dewetra in dotazione alla rete dei Centri Funzionali.

Tali modelli tengono conto delle più recenti uscite previsionali per quanto riguarda i parametri meteorologici, nonché delle caratteristiche territoriali in termini di uso del suolo, stagionalità della vegetazione e grado di umidità dei terreni e della vegetazione stessa.

Il Bollettino fornirà un aggiornamento dei livelli previsti per il giorno in corso e una previsione per il giorno seguente.

Il Bollettino sarà composto da una mappatura geografica a colori in cui le campiture assumeranno il colore **ROSSO** per la pericolosità alta, **GIALLO** per la pericolosità media e **VERDE** per la pericolosità bassa.

Sarà presente anche una tabella analitica esplicitiva in cui a ciascun poligono sarà accoppiato il livello di pericolosità.

Il Bollettino sarà inviato tramite posta elettronica certificata a:

soup@calabriaverde.eu

soup@pec.calabriaverde.eu

aib@pec.calabriaverde.eu

protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

nonché agli enti territoriali coinvolti, così come previsto dalla normativa di settore vigente, ed attraverso altri sistemi di immediata comunicazione da definire con le procedure operative.

CAPITOLO 4 *LOTTA ATTIVA*

4.1 - Lotta attiva contro gli incendi boschivi

Le finalità del presente piano sono volte alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita. Per il perseguimento di dette finalità gli Enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In particolare vengono conferite alle regioni le funzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi che sono state mantenute dallo stato, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi per una fascia di rispetto che i comuni hanno l'obbligo di aggiornare, con cadenza triennale e comunque all'occorrenza insieme alle perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale, ai sensi dell'OPCM 28 agosto 2007, n. 3606. Nei casi particolari d'incendi boschivi d'interfaccia ovvero quando sono a rischio persone o cose, la salvaguardia di queste ultime acquista priorità assoluta, in accordo alla normativa di settore e ai piani di protezione civile e di emergenza comunali. Le forze appartenente al sistema AIB regionale continuano ad operare, sotto il coordinamento dei VVF, in quelle aree d'interfaccia con presenza di bosco e prive di rischi specifici. Ogni esigenza particolare potrà essere valutata caso per caso, anche istituendo un tavolo tecnico di coordinamento tra le varie strutture coinvolte nell'intervento.

Le attività di previsione e prevenzione non sono sufficienti a garantire la salvaguardia del bosco. Pertanto è indispensabile ricorrere alla lotta attiva contro gli incendi boschivi che consiste nell'avvistamento e nelle conseguenti attività per lo spegnimento degli stessi. Lo scopo della lotta attiva è quello di minimizzare i danni sul patrimonio boschivo conseguenti all'innescio degli incendi boschivi.

Il successo della lotta, come già richiamato nei paragrafi precedenti, è legato ad un efficace servizio di avvistamento e alla rapidità delle operazioni d'intervento. Un tempestivo intervento delle forze a terra impedisce la propagazione ed in alcuni casi la trasformazione da incendi di superficie ad incendi di chioma. Questi ultimi causano ingenti danni e diventano spesso incontrollabili, soprattutto in particolari condizioni morfologiche e/o climatiche.

Inoltre, quando le fiamme superano l'altezza di 1 – 2 metri, i soli mezzi manuali non sono più sufficienti e bisogna ricorrere all'utilizzo dell'acqua: per raffreddare la combustione, diminuire l'irraggiamento e garantire l'operatività delle forze a terra con i mezzi manuali. In tali casi è dunque indispensabile il supporto di mezzi dotati di riserva idrica e/o del mezzo aereo.

Ogni minima carenza del sistema produce inevitabili ritardi, che si tradurranno in danni spesso ingenti e di inestimabile valore; pertanto, è riducendo i tempi: di avvistamento, delle successive comunicazioni, decisionali e di percorrenza che si potrà attaccare più rapidamente il fuoco ed essere più incisivi. Anche a tale proposito, va evidenziato che l'intervento del mezzo aereo, spesso diventa poco efficace se non adeguatamente supportato dalle forze a terra. Inoltre, assume molta importanza la bonifica e l'eventuale sorveglianza delle aree percorse dal fuoco, al fine di evitare che, da tali aree, possano ripartire ulteriori focolai di incendi.

La Regione per l'organizzazione di un efficace servizio di contrasto degli incendi, potrà concordare forme e tempi di intervento con Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'attività di coordinamento tecnico del servizio antincendio boschivo attivando convenzioni previste dalla normativa di settore.

Per garantire le attività di coordinamento AIB, di cui alla legge quadro n. 353/2000 e alla LR n. 51/2017, la regione individuerà la figura del coordinatore regionale AIB. Lo stesso dovrà sovrintendere alla SOUP che di fatto è il centro di coordinamento delle attività, assicurando quanto direttamente esplicitato nella LR n. 51/2017 ovvero assicurare il rispetto di ruoli e competenza all'interno della stessa sala. Sempre per tramite della SOUP dovrà garantire il coordinamento operativo delle operazioni di spegnimento, di cui all'art. 7, comma 5, della legge quadro, attraverso i DOS. Inoltre il Coordinatore regionale AIB dovrà: Coordinare le attività dei soggetti coinvolti nelle attività di spegnimento, in accordo alla LR n. 51/2017; Garantire il raccordo con gli organi istituzionali (VVF, Carabinieri Forestali, Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Consorzi di Bonifica, Protezione Civile, Volontariato, Prefetture, Forze Armate e Forze di Polizia dello Stato, Enti coinvolti nel sistema antincendio boschivo); Predisporre le procedure da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare le aree boscate d'interfaccia e che possono richiedere l'attivazione di procedure di protezione civile; Garantire una sinergica attività di sorveglianza del territorio e di avvistamento che coinvolga risorse regionali e statali, anche attraverso a specifici accordi formalizzati a livello territoriale; Ottimizzare l'impiego di uomini e mezzi in funzione della classificazione delle aree a rischio e della pericolosità degli incendi, garantendo il tempestivo intervento delle forze a terra in modo da ostacolare l'evoluzione repentina ed incontrollata degli incendi (incendi di superficie che evolvono trasformandosi in incendi di chioma) e la successiva bonifica; Assicurare un adeguato coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti per garantire la corretta circuitazione;

4.2 - Organizzazione e procedure per la lotta attiva

Per la Regione Calabria l'attività della lotta attiva agli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 4, comma c, L.R. 16 maggio 2013, n. 25, viene svolta dall'Azienda Calabria Verde, la quale usufruisce, previa convenzione, degli strumenti e del supporto della Protezione Civile Regionale.

L'organizzazione del sistema prevede in un primo momento l'individuazione:

- di tutto il personale regionale da coinvolgere (Operatori Calabria Verde, Consorzi di Bonifica, Parco Regionale delle Serre), con le attrezzature e i mezzi regionali terrestri (Regione, Consorzi, Parco) e con i mezzi Aerei regionali;
- di tutto il personale da impiegare nella campagna AIB in convenzione (VVF, Carabinieri Forestali, Associazioni di Volontariato, Parchi), con attrezzature e mezzi da impiegare nella campagna AIB anch'essa in convenzione (VVF, Carabinieri Forestali, Associazioni di Volontariato, Parchi).

Successivamente si predispongono lo schieramento del personale individuato, in funzione delle necessità riferite al rischio incendio, predisponendo le turnazioni del personale che verrà coordinato a livello centrale dal Coordinatore AIB attraverso le Sale Operative.

I vari Enti oltre a fornire ogni indicazione necessaria per capire la geolocalizzazione del personale, delle attrezzature e dei mezzi, ne garantiscono la gestione amministrativa comunicando tempestivamente ogni variazione. Volendo riassumere ci sarà: Organizzazione delle forze, Impiego delle forze e Sostegno alle forze.

Le attività AIB portate avanti dall'Azienda Calabria Verde si distinguono in funzione del periodo dell'anno, prevedendo lo schieramento di tutte le forze disponibili nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, mentre nel periodo che va dall'1 ottobre al 14 giugno viene progressivamente schierato un contingente minimo

sull'intero territorio regionale in regime di reperibilità. Per quanto riguarda il livello centrale durante il periodo di massima criticità oltre alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), attiva per 365 gg all'anno, vengono attivate i Centri Operativi Provinciali (COP) che di norma sono dislocati nei territori delle province della regione in funzione delle effettive esigenze operative e della disponibilità del personale e di strutture idonee. I COP acquisiscono le segnalazioni d'incendio e provvedono all'attivazione e al coordinamento delle forze schierate nell'ambito di competenza, raccordandosi costantemente con la SOUP anche tramite la compilazione di tabelle riassuntive giornaliere in parte disponibile sul SITGE. Nel periodo diverso da quello di massima criticità tutte le attività vengono svolte dalla SOUP, attualmente collocata presso una struttura della UOA Protezione Civile della Regione Calabria in località Germaneto di Catanzaro. Successivamente all'approvazione del presente piano la Regione – UOA Politiche della Montagna, Forestazione e Funzioni residue ex abr, di concerto con la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei VVF, con Calabria Verde e con la U.O.A. Protezione Civile, emanerà le procedure operative di attuazione del piano che renderà note a tutti gli Enti coinvolti. Inoltre il Coordinatore regionale AIB potrà, attraverso delle direttive, emanare le procedure operative di dettaglio.

4.3 - La sorveglianza

Nel territorio regionale la sorveglianza intesa come presidio del territorio viene effettuata mediante i seguenti sistemi:

- la rete regionale delle postazioni di avvistamento fisse, costituita da postazioni dislocate in punti strategici a presidio degli obiettivi prioritari da difendere. Le postazioni sono ubicate su terreni di proprietà regionale, comunale e privata e devono essere in ogni caso considerate sedi ordinarie di lavoro. L'avvistamento rappresenta la fase d'individuazione del primo focolaio. Tale attività viene effettuata mediante l'opera del personale di turno nelle postazioni fisse d'avvistamento (vedette).
- l'impiego di pattuglie itineranti, che potranno essere garantite anche da gruppi di volontari e associazioni (impiegate per come indicato dalle apposite convenzioni da stipulate all'uopo). Tale attività potrà essere potenziata nelle giornate ad elevato pericolo così come previsto dalle specifiche disposizioni e nei piani operativi.
- l'utilizzo del "Sistema Automatico di Avvistamento Incendi Boschivi", dopo una fase di verifica, che la regione si è impegnata a completare. La ripresa dei lavori ha già reso operativo presso la SOUP le postazioni di monitoraggio del territorio presso la città di Palmi (RC), presso l'area di Monte Fuscaldo agro di Santa Severina (KR), PPT di Montalto Uffugo (CS), PPT di Spezzano Piccolo (CS). Restano da ricollocare e rendere operativi altre due postazioni di monitoraggio che in prima definizione erano state poste a M.te Pecoraro (Comune di Mongiana (VV)) e a M.te Paleparto (Comune di Longobucco (CS)).

In merito a questi ultimi sistemi, poiché altre Amministrazioni ed Enti si sono dotati di analoghi sistemi di avvistamento automatico, per i propri ambiti di competenze (vedi ad es. il Parco Nazionale del Pollino), risulterà, altresì, importante condividere le informazioni disponibili in modo da migliorare la copertura del territorio regionale, evitando duplicazioni di postazioni con inutili aggravii di spesa.

Le informazioni ricevute in parte potrebbero essere elaborate presso le sale operative mediante un software che modelli lo sviluppo dell'incendio, tenuto conto delle condizioni climatiche e della orografia dei luoghi, in modo da poter meglio pianificare l'intervento o, in caso di più incendi contemporanei, verificare quello potenzialmente più pericoloso.

Ogni privato cittadino, che si trovano in transito nel territorio regionale, può segnalare un eventuale incendio alla SOUP, della Regione Calabria, mediante il numero verde appositamente istituito che è l'**800496496**.

Un'ulteriore attività di avvistamento, a cui si potrà puntare, è quella effettuata tramite aerei ultraleggeri e/o droni soprattutto nelle aree dove la rete viaria è limitata e/o l'orografia eccessivamente accidentata, oppure laddove le aree boscate da sorvegliare risultino molto vaste e uniformi e nelle quali risulti difficile l'avvistamento da strada. Così facendo dopo l'avvistamento del focolaio potrà essere scattata una foto o un video georeferenziati dell'evento che verrà in automatico inviata alla SOUP. Inoltre, si potrebbe programmare l'acquisizione dei parametri meteo climatici in tempo reale con la trasmissione istantanea alla SOUP che li potrà elaborare attraverso un sistema che consente di simulare anche l'evoluzione dell'evento. Le rotte che dovranno seguire gli aerei e/o i droni per l'avvistamento verranno stabilite dalla SOUP in funzione delle mappe di pericolosità dinamica ed ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza in volo e facendo attenzione al traffico aereo di soccorso e spegnimento.

4.4 - Flotta aerea regionale

Il servizio di ricognizione e spegnimento da effettuarsi con mezzi aerei verrà garantito dalla flotta regionale, attraverso elicotteri della Azienda Calabria Verde, e dai mezzi aerei della flotta statale coordinata dal COAU.

In particolare per la flotta regionale, il contratto in essere, stipulato nel corso dell'anno 2016 e con validità di tre anni rinnovabili per ulteriori due anni, prevede l'impiego di n. 4 elicotteri per 120 giorni consecutivi nel periodo di massima criticità; per la restante parte dell'anno solo uno elicottero permarrà sempre in servizio.

Le basi presso cui si prevede di impiegare gli elicotteri regionali sono:

BASE DI STAZIONAMENTO ELICOTTERI	
1	località Germaneto di Catanzaro (elicottero schierato per l'intera annualità)
2	località Cucullaro nel comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC)
3	Scalea (CS) o in alternativa località Pavone nel comune di Morano Calabro (CS)
4	"Cupone" in località Camigliatello nel comune di Spezzano della Sila (CS) previo accordo con l'Arma dei Carabinieri Forestali

In casi di necessità particolari si potranno dislocare gli aeromobili in altre basi idonee (es. Aeroporto della Calabria di Lamezia Terme, Aeroporto di Crotona, Aeroporto Reggio Calabria). Sulle basi la ditta appaltatrice dovrà installare una postazione di rifornimento carburante. Su tutte le basi di stazionamento dovranno essere eseguiti i necessari lavori di manutenzione e, qualora fosse necessario, di adeguamento alle normative di settore.

L'imprevedibilità degli incendi non consente di quantificare con precisione le ore di volo che si renderanno necessarie per lo spegnimento degli incendi boschivi, esse variano da anno in anno e comunque sono regolamentate dai contratti.

Pertanto il presente piano consente, per la imprevedibilità degli eventi e predisponendo i necessari atti formali, l'elasticità dei periodi di impiego e della dislocazione dei mezzi.

La necessità del ricorso all'intervento del mezzo aereo viene avanzata alla COP, dal DOS o se non disponibile dal capo squadretta/ROS, che inoltrerà contestuale richiesta alla SOUP a cui afferiscono i compiti di coordinamento degli interventi dei mezzi aerei regionali. La SOUP valuta eventuali priorità in caso di concomitanza di richiesta da parte dei COP.

4.5 - Servizio di spegnimento con mezzi dotati di riserva idrica

Sul territorio regionale sono operative, rifacendosi ai dati dell'ultima campagna AIB (anno 2017) n. 35 autobotti, comprese quelle messe a disposizione dall'UOA Protezione civile Regionale, dopo la sottoscrizione di una convenzione, con l'ausilio di circa n° 300 unità.

Saranno altresì resi disponibili n. 19 pick-up di proprietà dell'UOA Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo e 15 pick-up di proprietà dell'UOA Protezione Civile Regionale, dopo la sottoscrizione di una convenzione, tutti dotati di modulo antincendio.

Ove la disponibilità di idoneo personale lo consenta, per ciascuna postazione di spegnimento si dovranno istituire due turni di servizio (H16). Se necessario si potrà istituire il turno notturno, ma l'operatività sarà garantita solo in affiancamento ai VVF i quali dispongono di mezzi ed attrezzature specifiche per l'intervento notturno.

Per ciascun turno si prevedono, qualora il personale a disposizione lo permetta, per le postazioni dotate di:

- autobotte 2 o 3 unità, a seconda del tipo di mezzo, di cui un autista e 1/2 addetto/i.
- pick-up 5 unità, di cui un autista e 4 operatori;

Gli autisti dovranno avere ottima conoscenza dei luoghi della zona assegnata.

Ciascun mezzo di spegnimento è dotato di una radio ricetrasmittente e di una cassetta di pronto soccorso, è auspicabile che per ciascun mezzo sarà disponibile una radio ricetrasmittente veicolare, un telefono cellulare, una bussola, un binocolo, una torcia, una mappa con l'indicazione dei punti di rifornimento.

Ciascun mezzo di spegnimento staziona nei punti indicati e interviene su disposizione della sala operativa provinciale o regionale.

4.6 - Rete radio

La Regione dispone di cinque maglie radio con copertura provinciale, costituita da ponti ripetitori operanti su specifico canale in gamma VHF.

I ripetitori sono collegati tra loro con dei links in gamma UHF per formare le maglie provinciali di ripetitori interconnessi.

Per le comunicazioni radio ci si avvale della rete radio regionale di protezione civile.

Periodicamente si dovrà verificare l'efficienza della rete radio regionale per garantire la tempestiva segnalazioni di incendi.

4.7 - Soggetti coinvolti nel piano

L'attuazione del presente piano prevede il coinvolgimento di vari Enti/Soggetti tra cui:

- la Regione Calabria;
- l'Azienda Calabria Verde;
- i Consorzi di Bonifica;
- il Parco Regionale delle Serre;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (previa stipula di apposita convenzione ai sensi della legge 352/2000);
- l'arma dei Carabinieri Forestali in quanto il CFS dal 1.1.2017 è stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri;
- le Forze Armate e Forze di Polizia di Stato,

- il Volontariato,
- gli Enti Gestori delle aree protette,
- il COAU.

L'Azienda Calabria Verde, di concerto con la Regione Calabria, verificherà l'opportunità di stipulare convenzioni con i soggetti prima elencati, per avere supporto in specifiche attività.

4.8 - Funzioni attribuite alla Regione Calabria

Oltre a quanto già indicato, alla Regione Calabria competono tutte le funzioni attribuite dalla legge quadro n.353/2000 e dalla LR n. 51/2017.

In particolare:

- approvazione del presente piano da parte della Giunta Regionale;
- revisione del presente piano;
- attività di verifica e controllo in materia di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- approvazione dei progetti inerenti la prevenzione e la lotta redatti dall'Azienda Calabria Verde, dai Consorzi di Bonifica e dal Parco Regionale delle Serre;
- Programmazione corsi di formazione per la riqualificazione degli OIF e per la formazione dei nuovi operativi AIB che sostituiranno il personale non più disponibile (per decessi, pensionamenti, ecc.);
- iniziative finalizzate al coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato AIB legalmente riconosciute e campagne informative per incentivare e promuovere il volontariato, con particolare riferimento per le aree prive di manodopera forestale;
- informazione al pubblico, sensibilizzazione, divulgazione;

4.9 - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed Arma dei Carabinieri Forestali

Con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato":

- all'Art. 7 "Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni" si specifica che il Corpo forestale dello Stato è "assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita nell'ambito dell'AIB attività di "prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi".
- all'Art. 9 "Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato", si chiarisce che al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
 - a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;

- b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
- c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

A seguito di quanto previsto dal DLgs 177/2016 il sistema di antincendio boschivo regionale non potrà avvalersi dell'importante concorso dell'ex Corpo Forestale, che nel corso degli scorsi anni ha fornito, tra l'altro, quasi tutti i DOS impiegati nelle attività di spegnimento.

L'Azienda Calabria Verde, in nome e per conto della Regione Calabria, può avvalersi della collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in virtù anche di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 lett a) della L. 353/2000 secondo le modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Calabria.

Entro il 15 maggio di ogni anno, la Commissione paritetica prevista dall'accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Rep. N. 62/CSR del 04.05.2017), dovrà addivenire alla definizione del quadro esigenziale regionale, in termini di risorse umane e strumentali, che sarà oggetto di proposizione nella convenzione con il CNVVF ai sensi dell'art. 7, c.3 lett. A) della L.353/2000.

4.10 - Azienda Calabria Verde, Consorzi di Bonifica e Parco Regionale delle Serre

L'Azienda Calabria Verde ed i Consorzi di Bonifica, in materia di lotta AIB, oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi, si atterrano alle procedure di attuazione del piano emanate successivamente all'approvazione del presente piano e ad eventuali direttive emanate da Coordinatore Regionale AIB per definire le procedure operative di dettaglio.

L'Azienda Calabria Verde, di concerto con i Consorzi di Bonifica, il Parco Regionale delle Serre Vibonesi ed i Parchi Nazionali, hanno individuato le postazioni AIB sulle quali dislocare il personale per attività di avvistamento e/o spegnimento, le stesse potranno essere variate ed ottimizzate durante la fase di coordinamento delle attività in funzione delle necessità.

Su ciascun punto, salvo diversa organizzazione prevista in fase di coordinamento delle attività, ove vi sia disponibilità di OIF, sarà istituito il doppio turno 1° [6-14], 2° [14-22]. Qualora manca il secondo turno per carenza di personale la Regione integrerà le risorse di cui par. 4.12 - Volontariato – Convenzioni con altre amministrazioni. Qualora le situazioni ambientali lo richiedano l'Ente attuatore del piano potrà disporre la sovrapposizione delle squadre nella fascia oraria, maggiormente a rischio, 11:00-17:00.

Le squadre saranno considerate operative solo dopo che tutti i componenti saranno stati dichiarati idonei ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., dotati dei D.P.I. idonei e di attrezzature per lo spegnimento; le squadre addette allo spegnimento saranno dotate di idonei mezzi.

La squadra operativa, dopo essere attivata dalla sala operativa di competenza, è impiegata per la lotta attiva AIB per l'insieme delle operazioni esercitate dopo l'insorgere di un incendio al fine di determinarne lo spegnimento o la riduzione, essa è costituita con operai idraulico-forestali messi a disposizione dall'Azienda Calabria Verde, dai Consorzi di Bonifica e dal Parco Naturale Regionale delle Serre ed è costituita da un responsabile e da un numero variabile di addetti, anche in funzione del mezzo assegnato (ordinariamente min. 5 elementi).

Qualora presente, lo spegnimento dell'incendio è diretto dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) che interviene in loco.

Il personale DOS è appositamente formato per essere preposto alla valutazione degli scenari di intervento in occasione di incendi boschivi, alla richiesta e alla gestione dei mezzi aerei, dei mezzi terrestri e di tutto il personale componente le squadre di terra, compreso quello del volontariato, finalizzandoli alla massima efficacia nell'azione di spegnimento.

La squadra AIB, opera seguendo le indicazioni del DOS, che ha anche il compito di dirigere le fasi di spegnimento con impiego di forze aeree, mantenendo le comunicazioni con la COP/SOUP e fornisce tutte le indicazioni per l'eventuale richiesta dei mezzi aerei del COAU.

Il responsabile della squadra, deve avere conoscenza dei componenti della squadra, adeguata formazione in materia di incendi boschivi e partecipa egli stesso alle operazioni di spegnimento.

La squadra, avuta la segnalazione, giunge tempestivamente sul luogo dell'incendio. A tal punto, il responsabile individua l'ubicazione precisa dell'incendio e il punto da cui è partito, il suo probabile comportamento (velocità e direzione), le località e i beni minacciati, le migliori e più rapide vie d'accesso e ne dà tempestiva informazione alla sala operativa competente ed eventualmente al DOS presente nella zona.

Dal fumo (dimensioni, forma, altezza, colore e direzione), dalle condizioni meteorologiche (in particolare il vento), dalle tipologie vegetali, dal terreno (soprattutto la pendenza) il Responsabile della squadra di spegnimento, di concerto con il DOS se presente, individua gli elementi utili per decidere la tecnica di intervento, le vie migliori per l'attacco al fuoco e quelle per la ritirata.

L'operatività della squadra è garantita con mezzo in dotazione degli Enti o con servizio di trasporto affidato a terzi. In entrambi i casi, il mezzo avrà le caratteristiche tecniche necessarie ad assicurare il trasporto sia degli addetti che delle attrezzature.

Nelle zone coperte dalla rete radio, e secondo le direttive della COP, la squadra può effettuare sopralluoghi ricognitivi per maggior controllo del territorio di competenza, per effettuare servizio di avvistamento mobile e immediato intervento in caso di necessità.

Qualora il servizio di trasporto venga affidato a terzi, i capitolati tecnici e i disciplinari di gara redatti dagli Enti prevedranno l'utilizzo del mezzo per tutto il periodo di grave pericolosità e per il periodo giornaliero di operatività della squadra, nonché l'effettuazione di ore di lavoro straordinario qualora gli eventi richiedano una maggiore utilizzazione giornaliera del servizio.

Per ciascuna squadra, il responsabile avrà il compito di:

- adoperarsi affinché la squadra, completa del personale e dei mezzi, giunga immediatamente sul luogo dell'incendio, appena la sala operativa abbia impartito tale disposizione;
- rispondere dell'operato della squadra;
- guidare gli interventi della propria squadra seguendo le indicazioni del DOS eventualmente presente o delegato alla direzione delle operazioni di spegnimento;
- compilare le schede relative, registrando giornalmente e cronologicamente il personale presente, gli interventi sugli incendi effettuati dalle squadre di spegnimento, sia in orario ordinario che al di fuori dello stesso, debitamente controfirmate dal responsabile della squadra;
- procedere alle operazioni di bonifica, presidiando l'area incendiata al fine di evitare che l'azione del vento o di rotolamento di tronchi possano dare origine a nuovi principi di incendio. Il tempo necessario da destinare alle operazioni di bonifica e le unità di personale occorrente a tali operazioni è stabilito dal DOS, Direttore di Spegnimento incendio, sentita la Sala Operativa competente, alle cui disposizioni il responsabile della squadra deve uniformarsi.

In caso di assenza del responsabile della squadra le funzioni saranno espletate da un vice responsabile previamente designato.

Ciascuna squadra sarà dotata, a cura del proprio datore di lavoro, di attrezzature individuali (casco con visiera, respiratore antifumo, tuta ignifuga, scarponi in cuoio da montagna, guanti da lavoro, cinturone con custodia, borraccia, borsa porta equipaggiamento, roncola con custodia) e attrezzature di squadra (quali binocolo, torce elettriche ricaricabili, cassetta di pronto soccorso, atomizzatore a spalla, motoseghe, flabelli, roncole, picconi, rastri, decespugliatori).

4.11 - C.O.A.U.

Attua il coordinamento e dispone l'impiego degli aeromobili antincendio ad ala fissa ed ala rotante resi disponibili dal Dipartimento della Protezione Civile, dall'Aeronautica Militare, dalle FF.AA. e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le richieste di mezzo aereo vengono inoltrate esclusivamente dalla SOUP.

4.12 - Volontariato – Convenzioni con altre amministrazioni

Come previsto dalla legge quadro sugli incendi, n. 353/2000 e dalla LR n. 51/2017, per gli interventi di lotta attiva le Regioni si potranno avvalere anche di risorse che appartengono alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Prima dell'inizio di ogni campagna antincendio la Regione Calabria - provvederà a pubblicare un Avviso Pubblico in virtù del quale potranno partecipare le associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, con finalità statutarie compatibili con la partecipazione alle attività AIB e dotati di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegati nelle attività di spegnimento. La Regione in funzione delle necessità individuerà le associazioni con cui eventualmente sottoscrivere apposite convenzioni e ne trasmetterà l'elenco a Calabria Verde che ne potrà disporre l'utilizzo secondo le effettive esigenze. I rapporti con le associazioni saranno quelli previsti nella convenzione da sottoscrivere all'inizio della stagione antincendio. A ciascuna Associazione, che garantirà il proprio supporto durante il servizio AIB, sarà riconosciuto dalla Regione Calabria un rimborso spese da convenire in convenzione, in base alle eventuali risorse finanziarie disponibili, prevedendo delle maggiorazioni proporzionali alla diminuzione del numero di incendi nell'area assegnata a ciascuna associazione, sulla base dei dati annuali. Il rimborso previsto verrà erogato secondo le condizioni sottoscritte in convenzione. Restano a carico dell'Associazione tutte le spese eventuali per consumi, manutenzione e riparazione di automezzi, apparecchiature ed attrezzature di qualunque natura che debbano essere impiegate nelle operazioni effettuate durante il periodo di validità della convenzione. In particolare saranno a carico dell'Associazione gli oneri eventuali di:

- acquisto mezzi, DPI ed attrezzature necessarie per il servizio;
- potenziamento del magazzino per equipaggiamento del personale volontario;
- manutenzione, riparazione e rifornimento dei mezzi;
- acquisto di farmaci, presidi sanitari e generi di conforto per l'assistenza del personale impiegato nella lotta agli incendi;
- acquisto di materiale didattico e realizzazione di attività formative e di addestramento per il personale in servizio;
- vitto per il personale volontario impegnato nell'attività AIB.

Per la procedura di determinazione/erogazione dei contributi sopra esposti farà riferimento in particolare a quanto segue:

- La composizione della squadra per lo spegnimento deve avere un numero minimo di 5 persone per ogni turno, mentre per l'avvistamento deve avere un minimo di 2 persone per ogni turno.
- I mezzi AIB dati in gestione all'associazione oltre ad avere da parte del proprietario del mezzo una dichiarazione sostitutiva dove viene dichiarata la volontà e le finalità della concessione, di esonerare la l'Ente concessionario da ogni responsabilità (eventuali danni arrecati a terzi o subiti dai volontari durante l'utilizzo del mezzo) devono avere esposte sul citato mezzo il logo dell'associazione e la scritta Servizio Antincendio Boschivo.

Il servizio di supporto nelle attività di spegnimento o avvistamento effettuato da ciascuna organizzazione di volontariato dovrà essere svolto e garantito con due turni giornalieri durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi, (15 giugno – 30 settembre, salvo proroga o anticipazioni).

Il servizio di spegnimento potrà essere effettuato sotto la direzione del responsabile delle operazioni di spegnimento, specificando che il personale volontario potrà essere coinvolto nelle attività di spegnimento solo se appositamente formato e dotato dei dispositivi di protezione individuali necessari.

Il servizio giornaliero per l'avvistamento e la lotta agli incendi è gestito da un capogruppo dell'Associazione, il cui nominativo e recapito telefonico viene preventivamente comunicato alla Sala Operativa competente per territorio.

4.13 - Organizzazione e composizione delle squadre di terra

Il personale specializzato per la prevenzione, l'avvistamento e l'intervento diretto sulle fiamme viene fornito dall'Azienda Calabria Verde, dai Consorzi di Bonifica e dal Parco Naturale Regionale delle Serre. Tale personale composto da operai idraulico forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è impiegato per le attività AIB sulla base di progetti, redatti in base al Piano Attuativo di Forestazione di cui alla L.R. 20/92 ed in ossequio al presente piano, finanziati con fondi nazionali e del bilancio regionale.

Tale personale viene utilizzato nell'ambito della stagione antincendio, per compiti di avvistamento (vedette), di pronto intervento e di autisti di mezzi antincendio (autobotte, pick-up dotati di riserva idrica, pulmini, autoveicoli, fuoristrada, ecc.). Le squadre di spegnimento sono attivate su disposizioni impartite dalla SOUP o dai COP. Gli addetti alle operazioni di spegnimento sono coordinati dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), se presente.

Tale personale potrà essere integrato, previa specifica formazione, con ulteriori risorse umane, allorché i sopraggiunti limiti di età o l'inidoneità sanitaria accertata comportano un depotenziamento del contingente annuale che è necessario integrare e rafforzare.

Come anticipato in premessa, si rende necessario provvedere ad attuare un ricambio generazionale delle risorse umane adibite annualmente alla lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il posizionamento sul territorio regionale dovrà tenere conto, oltre che della posizione strategica, anche della residenza della manodopera impiegata.

4.14 - Personale e mezzi utilizzati

Nel 2018 si ipotizza di attivare sostanzialmente le medesime postazioni del precedente anno integrando eventualmente il personale non più disponibile per i fattori già esaminati età, inidoneità sanitaria, decessi, esodo anticipato o altro).

Tra il personale dipendente dall'Azienda Calabria Verde e dai Consorzi di Bonifica si annovera la categoria degli impiegati forestali (ex CTA ed ex OTI Ufficio) che potranno utilmente essere utilizzati, previa formazione, a supporto delle Sale operative nonché come DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).

<i>Personale utilizzato nella lotta attiva nella campagna AIB nell'anno 2016 (Calabria Verde, Consorzi di Bonifica e Parco Regionale delle Serre)</i>			
Provincia	Operatori squadre Pronto Intervento	Operatori squadre dotate di autobotte	Addetti all'avvistamento
Catanzaro	48	47	66
Cosenza	251	98	209
Crotone	66	55	51
Reggio Calabria	114	50	12
Vibo Valentia	54	43	50
	533	293	388

Di seguito si riporta l'elenco delle postazioni con il relativo personale suddiviso tra i vari enti attuatori, si specifica che in alcune postazioni il personale è misto.

POSTAZIONI AVVISTAMENTO		45
CALABRIA VERDE		
DISTRETTO	Postazione AIB	N° OIF
Distretto 1	Alessandria del C.tto	3
Distretto 1	Plataci	3
Distretto 1	Canna	4
Distretto 1	Oriolo Calabro	6
Distretto 1	S.Agata d'Esaro	6
Distretto 2	Verbicaro	4
Distretto 2	Grisolia	3
Distretto 2	Cleto	6
Distretto 2	Belmonte Calabro	6
Distretto 2	Lago	6
Distretto 3	Acri	6
Distretto 3	Rossano	6
Distretto 3	Caloveto	5
Distretto 3	Rose	4
Distretto 4	Rogliano	5
Distretto 4	Malito	5
Distretto 5	San Giovanni in Fiore	6
Distretto 5	Aprigliano	4
Distretto 5	Spezzano Sila	3
Distretto 5	Pietrafitta/Aprigliano	6

Distretto 5	San Pietro in Guarano	6
Distretto 6	COTRONEI	6
Distretto 6	CROTONE	6
Distretto 6	CROTONE	6
Distretto 6	ISOLA CAPO RIZZUTO	6
Distretto 6	CASTELSILANO	6
Distretto 6	CASABONA	6
Distretto 7	Chiaravalle	4
Distretto 7	SERSALE	6
Distretto 7	SERSALE	6
Distretto 7	Santa Caterina	5
Distretto 7	ZAGARISE	5
Distretto 7	TIRIOLO	3
Distretto 8	Fabrizia	6
Distretto 8	Vallelonga	6
Distretto 8	Nardodipace	6
Distretto 8	San Nicola da Crissa	6
Distretto 8	POLIA	6
Distretto 8	Nardodipace	6
Distretto 8	Nardodipace	6
Distretto 10	Canolo	6
Distretto 10	Pazzano	6
SOMMANO		240

POSTAZIONI PRONTO INTERVENTO	37
-------------------------------------	-----------

CALABRIA VERDE	
-----------------------	--

DISTRETTO	Postazione AIB	N° OIF
Distretto 1	Cerchiara di Calabria	7
Distretto 1	S.Agata d'Esaro	6
Distretto 2	Verbicaro	15
Distretto 3	Acri	14
Distretto 3	Acri	16
Distretto 3	Acri	14
Distretto 3	Longobucco	4
Distretto 3	Longobucco	9
Distretto 5	Bocchigliero	14
Distretto 5	San Giovanni in Fiore	14
Distretto 5	San Giovanni in Fiore	15
Distretto 5	Serra Pedace	14
Distretto 5	S. Giovanni in Fiore	43
Distretto 6	MESORACA	9
Distretto 6	PETILIA POLICASTRO	6
Distretto 6	CERENZIA	13
Distretto 6	CROTONE	3
Distretto 6	CASABONA	6
Distretto 7	Sant'Andrea	6
Distretto 7	Sellia Marina	9
Distretto 7	Taverna	15

Distretto 7	TIRIOLO	6
Distretto 8	Fabrizia-Cassari	12
Distretto 8	Mongiana	15
Distretto 8	Vallelonga	13
Distretto 10	Bovalino	13
Distretto 10	Canolo	14
Distretto 10	Grotteria	6
Distretto 10	Mammola	15
Distretto 10	Mammola	13
Distretto 11	Bova	9
Distretto 11	Bagaladi	7
Distretto 11	Roccaforte del Greco	13
Distretto 11	San Lorenzo	5
Distretto 11	Roghudi	14
Distretto 11	Reggio Calabria	9
SOMMANO		416

POSTAZIONI DOTATE DI AUTOBOTTE	25
---------------------------------------	-----------

AZIENDA CALABRIA VERDE	
-------------------------------	--

DISTRETTO	Postazione AIB	N° OIF
Distretto 3	Acri	3
Distretto 3	Corigliano Calabro	6
Distretto 3	Rose	6
Distretto 3	Longobucco	6
Distretto 4	Cosenza	8
Distretto 5	Bocchigliero	8
Distretto 5	San Giovanni in Fiore	10
Distretto 5	S. Pietro in Guarano	3
Distretto 5	Spezzano della Sila	5
Distretto 6	PETILIA POLICASTRO	9
Distretto 6	CROTONE	9
Distretto 6	VERZINO	9
Distretto 7	Lamezia Terme	4
Distretto 7	Santa Caterina	6
Distretto 7	San Vito Sullo Ionio	9
Distretto 7	Sersale	9
Distretto 7	Caraffa	4
Distretto 8	Mongiana	9
Distretto 8	Serra San Bruno	10
Distretto 8	Vallelonga	9
Distretto 9	Cppido Mamertina	11
Distretto 9	PALMI	12
Distretto 11	Bova	9
Distretto 11	Bagaladi	4
Distretto 11	Reggio Calabria	6
SOMMANO		184

Postazioni dotate di Autobotte - Consorzi di**Bonifica**

Consorzio Bonifica	Comune	N° OIF
CB Bacini	Morano Calabro	9
CB Bacini	Papasidero	4
CB Ionio Cosentino	Roseto Capo Spulico	3
CB Ionio Cosentino	Villapiana	6
CB Tirreno	Tortora	4
CB Tirreno	Scalea	6
CB Tirreno	Paola	12
CB Ionio Crotonese	Cerenza	10
CB Ionio Crotonese	Cirò	10
CB Ionio Crotonese	Santa Severina	10
CB Ionio	Caraffa	3
CB Ionio	Sant'Andrea Apostolo Ionio	9
CB Ionio	Santa Caterina	
CB Tirreno	Lametia Terme	3
CB Tirreno	Drapia (verificare)	6
CB Tirreno	Pizzo	9
CB Alto Ionio	Roccella Jonica	9
SOMMANO		113

Postazioni Pronto Intervento - Consorzi di**Bonifica**

Consorzio Bonifica	Comune	N° OIF
CB Bacini	Altomonte	9
CB Ionio Cosentino	Roseto Capo Spulico	4
CB Ionio Cosentino	Albidona	4
CB Ionio Cosentino	Corigliano Calabro	4
CB Meridionali del	Acri	5
CB Tirreno	Aieta	4
CB Tirreno	Orsomarso	6
CB Tirreno	Grisolia-Santa Maria del	7
CB Tirreno	Fuscaldo centro	5
CB Tirreno	Paola	14
CB Tirreno	Longobardi	4
CB Ionio Crotonese	Rocca di Neto	5
CB Ionio Crotonese	Roccabernarda-San Mauro	5
CB Ionio Crotonese	Petilia Policastro	3
CB Ionio Crotonese	San Mauro Marchesato	11
CB Ionio Crotonese	Verzino	6
CB Tirreno	Falerna	12
CB Tirreno	-	8
PARCO		6
SOMMANO		122

Postazioni Avvistamento - Consorzi di**Bonifica**

Consorzio Bonifica	Postazione AIB	N° OIF
CB Bacini	Mormanno	3
CB Ionio Cosentino	Rocca Imperiale	6
CB Ionio Cosentino	Albidona	4
CB Meridionali del	SAN GIACOMO D'ACRI	6
CB Meridionali del	Cellara	6
CB Meridionali del	Figline Vegliaturo	6
CB Meridionali del	Luzzi	3
CB Tirreno	Tortora	3
CB Tirreno	San Nicola Arcella	4
CB Tirreno	Orsomarso	4
CB Tirreno	Grisolia	3
CB Tirreno	Verbicaro	3
CB Tirreno	Cetraro	6
CB Tirreno	Fuscaldo centro	5
CB Tirreno	Paola	12
CB Ionio Crotonese	Santa Severina	13
CB Ionio	Caraffa	5
CB Ionio	Davoli	6
CB Tirreno	Martirano Lomboardo	5
CB Tirreno	Conflenti	6
CB Tirreno	Nocera Terinese	4
CB Tirreno	Falerna	3
CB Tirreno	Curinga	4
CB Tirreno	Jacurso	4
CB Tirreno	Joppolo	4
CB Tirreno	Pizzo	4
SOMMANO		132

4.15 - Programmazione.

Di seguito si riportano alcune necessità che si ravvisano per rendere l'intero Servizio di Antincendio Boschivo più efficace ed efficiente.

Integrazione del contingente.

Nel corso delle ultime campagne A.I.B. si è dovuto constatare che per molte postazioni il personale impiegato risultava insufficiente a garantire la turnazione minima necessaria, tanto che alcune postazioni sono state accorpate o soppresse. Questo dato è stato constatato per l'Azienda Calabria Verde, che contribuisce al servizio con circa 900 unità, ed in modo ancora più rilevante per i Consorzi di Bonifica e gli altri enti coinvolti nelle attività.

Il problema esposto risulta aggravato dal fatto che l'età media del personale impiegato è elevata, se rapportata alle attività da eseguire nella lotta attiva antincendio: diverse unità ogni anno sono poste in quiescenza o ritenute inidonee alla mansione da svolgere dal medico competente.

Dai dati si può rilevare che necessitano consistenti integrazioni di personale.

Integrazione delle postazioni

Dalle analisi sulla dislocazione delle postazioni A.I.B. sul territorio si è rilevato la carenza di postazioni; in particolare sovrapponendo le informazioni in termine di uso del suolo, con le informazioni sulla valenza ecologica - ambientale delle aree e con la statistica del numero d'incendi per comune negli anni precedenti, si è potuto riscontrare che vaste aree sono completamente scoperte e quindi non è garantito un intervento immediato ed efficacemente adeguato in funzione degli elementi naturali a rischio. Pertanto le postazioni vanno necessariamente integrate.

Si evidenzia che tale carenza è spesso motivata con la mancanza di personale in alcune aree geografiche.

Integrazione mezzi

Altra criticità riscontrata negli anni che ha limitato lo svolgimento del servizio AIB è legata ai mezzi a disposizione.

In particolare nel corso dell'anno 2017 tutto il servizio ha risentito sia della mancanza del numero necessario di autobotti per sopperire all'intera richiesta progettuale, sia della mancanza di un idoneo numero di mezzi di trasporto collettivo, preferibilmente dotati di modulo antincendio, per garantire gli interventi degli addetti nelle svariate circostanze.

In alcuni casi tale carenza non ha consentito l'attivazione del presidio esponendo l'intera area di "pertinenza" ad un rischio elevato. Assodata quindi la carenza di mezzi riscontrata è bene precisare che per rendere attuative le integrazioni di personale e di postazioni è necessario ampliare il parco mezzi a disposizione.

Realizzazione e adeguamento punti di rifornimento AIB

Uno dei fattori limitanti di una efficiente lotta agli incendi boschivi è costituita dalla disponibilità di un adeguato rifornimento idrico. A questo fine per rendere più efficace l'attività dei mezzi aerei e terrestri e assicurare la continuità operativa, è estremamente importante monitorare ed adeguare i punti di rifornimento idrico esistenti e verificare la possibilità di prevederne altri in modo tale che siano distribuiti secondo le esigenze e le localizzazioni delle aree più a rischio. Tali punti devono avere una capacità adeguata da garantire il rifornimento anche per gli incendi di maggiore durata, oppure, se di piccola capacità, devono essere più numerosi ove si prevedono incendi rapidi e diffusi.

L'Azienda Calabria Verde ha provveduto nel corso dell'anno 2015 ad una prima mappatura dei suddetti punti di rifornimento idrico con acqua dolce al fine di conoscere l'effettivo posizionamento, nel corso del 2018 si provvederà ad integrare il lavoro di ricognizione del 2015. Una adeguata mappatura e distribuzione dei punti di rifornimento permette di:

- ridurre il tempo di intervento degli elicotteri, i quali, partiti dalla base di stazionamento, possono rifornirsi rapidamente nei pressi dell'incendio, senza necessariamente allontanarsi per rifornirsi di acqua; ciò determinerà un risparmio di risorse economiche ed una maggiore efficacia nello spegnimento;
- diminuire l'utilizzo di acqua salmastra per lo spegnimento degli incendi che se da un lato attenua l'incendio dall'altro rilascia una quantità di soluzioni saline che, in concentrazioni cospicue, causano danni alla vegetazione.

La realizzazione di punti di rifornimento idrico costituiti da vasche antincendio dovrà assicurare:

- una facile accessibilità dei mezzi aerei e terrestri;
- il costante afflusso di acqua nei periodi a rischio;
- uno sfioro per il deflusso delle acque in accesso;
- i punti di allaccio per le autobotti;

- un livello minimo costante per il rifornimento degli elicotteri.

Tali manufatti si possono dividere in fissi e mobili. Quelli fissi, a loro volta, possono essere alimentati dallo sfioro di rifiuto degli acquedotti rurali, da acque sorgive, per sbarramento o captazione di corsi d'acqua, da acqua piovana.

Dette vasche, dalle forme più disparate (generalmente tonde o quadrangolari) possono essere o meno a cielo aperto. Le prime, quelle con lo specchio d'acqua esposto, permettono il caricamento di elicotteri, mentre le seconde sono ad uso esclusivo del personale a terra. Tutte, se predisposte all'uso AIB sono dotate di attacchi per manichette antincendio delle varie misure UNI, in maniera da permettere il riempimento di autocisterne, di vasche mobili o l'attacco di motopompe spalleggiabili da cui derivare una linea d'acqua ad alta pressione. Normalmente, la pressione fornita da queste vasche, a meno della presenza (rara) di una pompa, è molto bassa essendo dovuta al semplice dislivello che in genere è equivalente all'altezza dell'acqua presente nella vasca o poco più.

Per quanto riguarda gli invasi d'acqua ottenuti con briglie e sbarramenti di corsi d'acqua, va detto che essi possono essere sfruttati esclusivamente o da elicotteri o da personale attrezzato di motopompe sia a spalla sia su automezzi. Di facile realizzazione ed utilizzo soggiacciono anch'essi alla variazione di portata del corso d'acqua ed al progressivo interrimento soprattutto in seguito a piene. Ne è pertanto necessaria una costante manutenzione.

Tutti gli invasi che possono essere utilizzati direttamente, mediante pescaggio in vasca fissa, od indirettamente, mediante l'utilizzo di vasche mobili, da elicotteri, devono presentare tutte le dovute caratteristiche necessarie per permetterne l'usufrutto in sicurezza e pertanto dovranno essere costruiti in zone prive di ostacoli quali alberi alti, linee elettriche, telefoniche, teleferiche, fili a sbalzo, caseggiati, ecc. Si dovrà porre la massima attenzione nel mantenere la permanenza di dette caratteristiche e nel recintare e segnalare la presenza di questi invasi sia sul territorio sia su apposita cartografia. Ne è fondamentale una periodica revisione e manutenzione.

Altri obiettivi.

Nello svolgimento di attività propedeutiche all'avvio della prossima campagna A.I.B. si dovrà provvedere, tra l'altro, a:

- instaurare eventualmente rapporti di collaborazione con altri Enti/Amministrazioni che si occupano di antincendio boschivo, quali i Parchi Nazionali calabresi;
- verificare i luoghi di stazionamento di alcune Squadre di Pronto Intervento e Autobotti per una eventuale riallocazione in zone maggiormente colpite dal fenomeno degli incendi boschivi;
- verificare l'efficienza della rete radio regionale per le segnalazioni di incendi.

Le risorse finanziarie da destinare al Servizio A.I.B., nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio regionale, sono state individuate nel Piano Attuativo di Forestazione, di cui alla L.R. 20/92, per l'anno 2018, approvato con D.G.R. n. 53 del 20/02/2018. Sono state stanziati ulteriori risorse rispetto all'anno precedente per l'attivazione di convenzioni (L. 353/2000) al fine di potenziare il contingente per la lotta attiva, inoltre all'interno delle somme individuate dal Piano Attuativo di Forestazione del 2018, al cap. 9.1, ulteriori somme potranno essere reperite tra quelle a disposizione del Dipartimento da destinare all'acquisto di mezzi

ed attrezzature. Eventuali ulteriori risorse che si renderanno disponibili, risorse comunitarie e/o altri fondi di bilancio, potranno essere utilizzate al fine di garantire un ottimale svolgimento del presente piano AIB.

4.16 - Catasto incendi

La Regione Calabria esercita funzioni di controllo sui comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, predisponendo chiare indicazioni sui requisiti minimi, nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo. Il catasto viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai carabinieri per la tutela forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree. I comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza. I comuni hanno altresì l'obbligo di aggiornare con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia, nonché la relativa fascia di rispetto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, della LR n. 51/2017, inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'OPCM 28 agosto 2007, n. 3606. Ai Comuni, è fatto obbligo di far pervenire ogni anno copia del catasto aggiornato, presso l'UOA Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo (ex Assessorato Agricoltura Foreste Forestazione Dipartimento n° 6).

4.17 - Numeri telefonici per le segnalazioni incendi

Le segnalazioni degli incendi boschivi dovranno essere quanto più possibile qualificate. Una segnalazione priva di riferimenti comporta notevole perdita di tempo, per cui, è opportuno che chi intende segnalare un incendio comunichi:

- le proprie generalità ed il recapito telefonico;
- localizzazione ed estensione dell'incendio (comune e località);
- tipologia d'incendio e di vegetazione;
- presenza di infrastrutture;
- pericoli per la popolazione.

ENTE	Numero telefonico	Numero Verde
Regione Calabria SOUP	-	800496496
Vigili Del Fuoco	115	
Sala Operativa Carabinieri Forestali	1515	

I numeri telefonici a cui segnalare gli incendi boschivi sono:

4.18 - Monitoraggio degli interventi

Il presente piano prevede il monitoraggio degli indicatori fisici ed economici al fine di monitorare l'operato complessivo dell'attività AIB e, nel contempo, permettere di valutare con contezza di dati le positività e/o le criticità residue.

Quanto sopra consentirà di monitorare l'operato complessivo dell'attività AIB e, nel contempo, permetterà di valutare con contezza di dati le positività e le criticità residue.

La relazione sulle attività esercitate da ciascun soggetto coinvolto e sull'attività complessiva antincendio è di competenza dell'Azienda Calabria Verde la quale provvederà ad inoltrare all'UOA Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo della Regione Calabria entro venti giorni dalla fine del servizio antincendio.

Il tutto sarà utile per le successive attività di programmazione, che, alla luce delle disposizioni legislative in materia, richiedono particolare attenzione da parte della pubblica amministrazione, chiamata ad affrontare i compiti demandati con efficienza e razionalità.

È ovvio che per il raggiungimento degli obiettivi fissati è necessaria la fattiva collaborazione di tutti gli operativi dell'AIB, dei funzionari regionali e statali coinvolti nella gestione del piano, degli EE.LL. allo scopo di combattere con efficacia la piaga sociale degli incendi nell'interesse della Calabria e dei calabresi tutti.

CAPITOLO 5 LE AREE PROTETTE

5.1 - Disposizioni per le aree naturali protette

La necessità di diversificare la pianificazione AIB nelle aree protette da quella del rimanente territorio è stata sottolineata dal legislatore che con la Legge 353/2000, che prevede la predisposizione di un apposito Piano per le aree protette statali (art. 8, 2° comma).

La stessa Legge prevede che il Piano regionale per la Prevenzione e Lotta contro gli incendi boschivi comprenda un'apposita sezione dedicata alle aree naturali protette (art. 8, 1° - 2° commi). Essa sottolinea che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo, bene insostituibile per la qualità della vita, sia quello di promuovere ed incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi, la cosiddetta lotta attiva. La pianificazione relativa alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi può essere realizzata solo attraverso un apposito piano articolato e completo, del quale si indicano di seguito, in modo sintetico, gli aspetti fondamentali.

Il presupposto teorico su cui si basa la pianificazione di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi fa riferimento all'approccio sistemico proposto dall'ecologia del paesaggio. In questi ultimi decenni, le discipline scientifiche di base ed applicate hanno spesso collaborato, in quanto la fruizione e la conservazione delle risorse si basa sulla conoscenza di modelli funzionali e strutturali di natura complessa alla cui definizione concorrono gruppi disciplinari diversi, integrati nella ricerca ecosistemica di linee di azioni capaci di ridurre il rischio di incendio e favorire un recupero correlato con la serie di vegetazione e l'unità di paesaggio locale.

Per la pianificazione devono essere considerati i criteri delle direttive di interesse ambientale elaborate a scala europea e planetaria. Tra queste, è opportuno citare la Direttiva Habitat, la Convenzione di Rio, la Direttiva sulla Conservazione dei Paesaggi Europei e i Regolamenti comunitari emanati al fine di proteggere le foreste della comunità contro gli incendi.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono state emanate, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicato su G.U. del 26.2.2002 S.G. n. 48, le linee guida per la redazione del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". La stessa legge, all'art. 8 comma 2, prevede un apposito "piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato", che andrà a costituire una sezione del suddetto piano regionale. L'attuazione di tale articolo impone uno schema di riferimento per gli enti gestori proponenti il piano, che per i Parchi Nazionali è dato dal presente documento. Le indicazioni di seguito esposte prendono in considerazione le direttive della legge quadro 353/2000 e delle Linee Guida sopra citate, emanate con Decreto del Dipartimento della Protezione Civile del 20 dicembre 2001, ma non le indicazioni delle varie leggi regionali che possono differire tra loro e che potranno essere soggette a future variazioni, per adeguamento alla suddetta L. 353/2000 e s.m.i..

Quindi, il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di ogni area protetta statale si atterrà anche alle linee guida per il piano regionale sopra richiamate, calate nel proprio ambito territoriale e, data la specificità del problema incendi boschivi in tali aree (riconosciuta dalla legge 353/2000) per la loro connotazione naturalistica più complessa di quella del rimanente territorio, dovrà attenersi in particolare alle direttive tecnico-scientifiche oggetto del presente documento, di seguito riportate in dettaglio. Infatti, nelle aree naturali protette vi sono delle specifiche emergenze naturalistiche, per le quali è stata proposta ed istituita l'area, e la loro salvaguardia è l'elemento cardine dell'istituzione stessa, da cui deriva il

sopra citato articolo 8 della L. 353/2000. Peraltro, gli obiettivi prioritari delle linee guida per il piano regionale, mirati più ad evitare, per quanto possibile, che a contenere gli incendi boschivi, sono ancor più condivisibili nelle aree naturali protette.

Il Piano Regionale Antincendi Boschivi 2018, in ossequio dell'art. 8 della Legge 353/2000, contiene un apposito capitolo dello stesso Piano dedicato alla lotta AIB nelle aree protette. Infatti, la stessa legge all'art. 8, co 2, prevede uno specifico "piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello stato" che andrà a costituire una sezione del piano AIB regionale. Pertanto gli enti gestori dei Parchi Nazionali redigono ed applicano di un proprio piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (piano AIB), integrandosi e coordinandosi con il corrispondente piano regionale, in particolare per la lotta attiva, la cui descrizione delle procedure è parte integrante del piano AIB dell'area protetta.

Il piano antincendi boschivi dell'area naturale protetta statale, elaborato dall'ente gestore, diventa immediatamente operativo, ancorché soggetto ad eventuale modifiche ed integrazioni nel corso dell'iter istruttorio previsto dalla normativa vigente. L'istruttoria della DPNM del MATTM, nonché l'ottenimento dell'intesa con la regione, si conclude con l'inserimento del piano AIB dell'area protetta nell'omologo piano regionale e l'adozione del piano AIB dell'area protetta con decreto ministeriale.

In sintesi, il piano AIB illustra gli indirizzi da adottare per la pianificazione contro gli incendi boschivi nelle aree protette di valenza nazionale, in concerto col piano regionale antincendio e in armonia con il piano per il parco e il regolamento di cui alla legge quadro sulle aree protette L. 394/91 e smi e con altri eventuali piani e vincoli esistenti sulla stessa area protetta (es. le misure di conservazione per le ZSC presenti). La pianificazione antincendi dei parchi nazionali deve mirare a proteggere dagli incendi aree di riconosciuto pregio ambientale in cui i principali criteri di gestione sono quelli di protezione, conservazione e miglioramento degli ecosistemi naturali.

In quest'ottica, ai sensi dell'art. 8 comma 1 2 della L.353/2000, il presente Piano, per le aree naturali protette regionali, è stato redatto, d'intesa con i Rappresentanti degli Enti gestori delle stesse, peraltro presenti all'interno del gruppo di lavoro interdisciplinare, all'uopo costituito, e sulla base dei rispettivi piani AIB dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali Statali RNS non inserite nei Parchi nazionali, oggetto di valutazione e adozione da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Qualsiasi attività in funzione AIB svolta all'interno dell'area protetta, che sia o meno attuata dall'Ente gestore, deve necessariamente integrarsi col modello organizzativo previsto nel Piano Regionale AIB.

5. 2 - Aree Protette

L'istituzione di aree protette terrestri, prevista dalla Legge Quadro 349/91, garantisce e promuove la conservazione dell'ambiente naturale, la ricerca scientifica e l'applicazione di metodi di gestione ambientale sostenibile. La Regione ha avviato la propria attività istituzionale con l'emanazione della Legge Regionale n. 10 del 14.07.2003, in materia di aree protette. Le aree protette istituite in Calabria occupano una superficie di circa 323.000 ettari, pari a circa il 21,35% dell'intero territorio regionale ed a circa il 22,35% della superficie agro-silvo-pastorale presente nella regione. Rapportato all'universo nazionale, la Calabria è la regione più boscosa in Italia (il 19 % circa della superficie) e il suo patrimonio di aree protette ricopre circa il 9% di quella protetta presente sull'intero territorio nazionale.

Il Parco Nazionale del Pollino copre un territorio di circa 196.000 ettari, a ridosso tra la Calabria e la Basilicata. La superficie ricadente nel territorio calabrese è pari a 97.743 ettari. Il territorio del parco interessa complessivamente 56 comuni, 32 dei quali ricadono nella Provincia di Cosenza. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte si estende per una superficie complessiva di 64.153 ettari circa e ricade interamente nel

territorio provinciale di Reggio Calabria. L'estensione definitiva del Parco Nazionale della Sila è pari a una superficie di 75.700 ettari, ricadenti all'interno di 21 comuni delle Province di Catanzaro, Cosenza e Crotona. Il territorio dell'area marina protetta di Capo Rizzuto, esteso circa 14.721 ettari, comprende il demanio marittimo e lo specchio d'acqua ivi prospiciente fino ad una profondità – in altezza d'acqua – di 100 metri. Comprende i Comuni di Crotona e Isola Capo Rizzuto, dalla località Casa Rossa, Capo Colonna sino a Praialonga.

PARCHI NAZIONALI

Parco Nazionale del Pollino

Parco Nazionale dell'Aspromonte

Parco Nazionale della Sila

Area Naturale Marina Protetta

Area Naturale Marina Protetta Capo Rizzuto
--

Parco Naturale Regionale

Parco Naturale Regionale delle Serre

Riserve Naturali Biogenetiche

Provincia di Cosenza

1. Riserva naturale biogenetica "Gallopiane".

COMUNE RICADENTE: LONGOBUCCO

2. Riserva naturale biogenetica "Golia Corvo".
--

COMUNE RICADENTE: LONGOBUCCO

3. Riserva naturale biogenetica "Tasso - Camigliatello Silano".

COMUNE RICADENTE: SPEZZANO DELLA SILA

4. Riserva naturale biogenetica "Iona - Selva della Guardia".

COMUNE RICADENTE: CELICO

5. Denominazione: Riserva naturale biogenetica "Macchia della Giumenta – San Salvatore".
--

COMUNE RICADENTE: BOCCHIGLIERO

6. Denominazione: Riserva naturale biogenetica "Trenta Coste".
--

COMUNE RICADENTE: CORIGLIANO CALABRO

7. Denominazione: Riserva naturale biogenetica "Serra Nicolino – Piano d'Albero".

COMUNE RICADENTE: MONGRASSANO

Provincia di Catanzaro:

8. Riserva naturale biogenetica "Poverella – Villaggio Mancuso".
--

COMUNE RICADENTE: TAVERNA

9. Riserva naturale biogenetica "Gariglione - Pisarello".

10. Riserva naturale biogenetica "Coturella -Piccione".

COMUNE RICADENTE: ALBI

Provincia di Vibo Valentia

11. Riserva naturale biogenetica "Cropani - Micone".
--

COMUNE RICADENTE: MONGIANA

12. Riserva naturale biogenetica “Marchesale “.
 COMUNI RICADENTI: ARENA E ACQUARO

Riserva naturale guidata e biogenetica

Provincia di Cosenza

Denominazione: Riserva biogenetica guidata “I Giganti di Fallistro”.

COMUNE RICADENTE: SPEZZANO DELLA SILA

Riserve Naturali Orientate

PROVINCIA DI COSENZA

Riserva naturale orientata “Valle del Fiume Lao”.

COMUNE RICADENTE: PAPASIDERO

Riserva naturale orientata “Gole del Raganello”.

COMUNE RICADENTE: SAN LORENZO BELLIZZI

Riserva naturale orientata “Fiume Argentino”.

COMUNE RICADENTE: ORSOMARSO

È presente una sola Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della
 Convenzione di Ramsar , il Lago dell'Angitola.

Decreto Ministeriale del 30/09/1985.

PARCHI MARINI REGIONALI

Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri L.R. n. 9 del 21 aprile 2008

Parco Marino Regionale Baia di Soverato L.R. n. 10 del 21 aprile 2008

Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini L. R. n.11 del 21 aprile 2008

Parco Marino Regionale Scogli di Isca L. R. n. 12 del 21 aprile 2008

Parco Marino Regionale “Fondali di Capocozzo S. Irene Vibo Marina Pizzo Capo vaticano
 Tropea” L. R. n.13 del 21 aprile 2008.

RISERVE NATURALI REGIONALI

Sono state istituite dalla Regione Calabria le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce
 del fiume Crati, situate in provincia di Cosenza, nel 1990 con la L. R. n. 52 del 05/05/1990.
 Le due Riserve sono anche Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Inoltre, con L.R. n. 41 del 27-12-2016 è stata istituita la riserva regionale “Valli Cupe”,
 ubicata in provincia di Catanzaro

Oltre alle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale, in Calabria esistono altre aree protette sottoposte ad un particolare regime di protezione secondo la normativa comunitaria (Direttiva 2009/147/CE ex 79/409CEE denominata Uccelli recepita in Italia dalla L.157/92– e Direttiva 92/43/CEE denominata Habitat, recepita in Italia dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii.).

5.3 - Direttive europee “Habitat” e “Uccelli”

L’Unione Europea dispone di due direttive fondamentali per la tutela della flora e della fauna selvatica: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.

La Direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) concernente la protezione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione e stabilisce la disciplina per lo sfruttamento di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati Membri. Gli Stati Membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat delle specie di uccelli: 1) istituendo Zone di Protezione Speciale (ZPS); 2) mantenendo gli habitat esistenti; 3) ripristinando i biotopi distrutti; 4) creando biotopi.

La Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) intende promuovere il mantenimento della biodiversità mediante l’individuazione di misure di conservazione e di tutela che tengano conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà regionali e locali dei singoli Stati Membri. Lo scopo è quello di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole gli habitat naturali e seminaturali e le specie di flora e fauna selvatiche.

Con le due Direttive, l’Unione Europea si prefigge di creare un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione, denominata Rete Natura 2000, costituita da siti individuati ai sensi della direttiva europea “Uccelli” 79/409/CEE (oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) denominati Zone di Protezione Speciale (ZPS), selezionate per la conservazione degli uccelli selvatici, e siti individuati ai sensi della direttiva europea “Habitat” 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine del processo di selezione e designazione saranno denominate ZSC.

Lo scopo delle due Direttive, pertanto, è quello di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche del territorio comunitario.

L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale, che ha posto le basi per un rapporto estremamente positivo che continua ad esprimersi anche dopo il lavoro di individuazione nelle fasi successive di tutela, gestione ed attivazione di piani e progetti di sviluppo sostenibile.

5.4 - La Rete Natura 2000 in Calabria

La Regione Calabria comprende 185 Siti Natura 2000, per un’estensione totale di 318.978,03 ha.

La rete Natura 2000 si completa per la Calabria con i 20 Siti di Importanza Nazionale (SIN) e i 7 Siti di Importanza Regionale (SIR) giuristi co. 2, art. 2, DGR n. 749/2009 (RR n. 16/2009).

Analizzando i diversi tipi di sito, si osserva la seguente distribuzione:

- A (Zone di Protezione Speciale, ZPS): 6 siti per un totale di 262.255 Ha
- B (Siti di Importanza Comunitaria, SIC): 178 siti che si estendono per 90649,37 Ha
- C (SIC/ZPS): 74 siti con una superficie complessiva di 28.825 Ha

I Siti Natura 2000 della Calabria fanno parte della regione biogeografica mediterranea, il cui elenco è stato da ultimo approvato con la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. La superficie di SIC presente in Calabria corrisponde al 6,4 % del territorio regionale, mentre

la superficie di ZPS corrisponde al 17,4 % della superficie regionale. La superficie complessiva dei Siti Natura 2000 è di ha pari a il 23,5 % dell'intero territorio regionale. Ad oggi sono stati istituiti 185 tra siti terrestri e siti marini che ricoprono il 21,7 % del territorio regionale, dato che colloca la Regione Calabria in posizione migliore rispetto a quella nazionale (21,2%) ed inferiore rispetto alle regioni dell'obiettivo convergenza (24%).

La Regione Calabria, con Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 16/01/2014, ha approvato la ripermimetrazione di nove SIC sconfinanti nella Regione Basilicata. Il perimetro di tali siti è stato modificato, la porzione di territorio ricadente in ambito lucano è stata esclusa ed il confine è stato adeguato al perimetro amministrativo regionale. Il SIC IT931016 «Pozze di Serra Scorzillo» è stato eliminato perché non più significativo e coerente per la Rete, infatti le aree umide per cui il sito era stato istituito rimangono interamente in Regione Basilicata.

I Siti Rete Natura 2000 della Regione Calabria, a seguito della sopradetta delibera, sono individuabili in 178 SIC, per una superficie complessiva di 90.649,38 Ha, di cui la porzione terrestre è di 70.447,03 ha e quella marina è pari a 20.202,35 ha, e da 6 ZPS con superficie totale pari a 262.255,00 Ha.

In base alla classificazione riportata nelle linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i SIC in Calabria possono essere raggruppati in 12 tipologie (tabella 1).

Tabella 1 . – Tipologie di SIC

TIPOLOGIA	n.	area	%
Dune consolidate	8	2219,96	2,32
Faggeti con <i>Abies Taxus</i> ed <i>Ilex</i>	31	22911	23,93
Faggeti e boschi misti mesofili	6	639	0,67
Laghi	4	80,57	0,08
Macchia mediterranea	21	7372,13	7,70
Pinete mediterranee e oromediterranee	12	4360,5	4,55
Praterie collinari	2	236	0,25
Praterie di Posidonia	13	16757	17,50
Praterie montane	8	815,02	0,85
Praterie terofitiche	6	2709	2,83
Querceti mediterranei	24	18707,06	19,54
Siti eterogenei	32	10135,63	10,59
Vegetazione arborea igrofila	5	3116	3,25
Vegetazione forestale	6	590,5	0,62
TOTALE	178	90.649,37	

SPECIE DI CUI ALLA DIRETTIVA HABITAT

In Calabria, ai sensi della Dir. 92/43, sono presenti 8 specie vegetali

Tabella 2. - Elenco delle specie presenti e numero dei SIC e ZPS in cui sono presenti n. Siti Natura 2000 in cui l'habitat è presente

Cod.	Species	n. SIC	n. ZPS	totale
------	---------	--------	--------	--------

1386	<i>Buxbaumia viridis</i>	3		3
1468	<i>Dianthus rupicola</i>	9	1	10
4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	1	1	2
1395	<i>Petalophyllum ralfsii</i>		1	1
1628	<i>Primula palinuri</i>	3		3
1883	<i>Stipa austro italica</i>	8	2	10
1426	<i>Woodwardia radicans</i>	7	1	8

Tutte le aree protette sono chiamate a svolgere un ruolo strategico nella conservazione della biodiversità di specie, della biodiversità degli ecosistemi, nonché nella tutela e conservazione del territorio e del paesaggio. Esse contribuiscono alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali e dei mestieri locali quasi dimenticati e la cui rivalutazione, in questo periodo storico, riacquista grande importanza, in quanto legati ad attività sostenibili che valorizzano e promuovono i benefici derivanti dai servizi ecosistemici.

Le aree protette sono luoghi privilegiati per la promozione e la pratica della ricerca scientifica, per lo sviluppo di modalità di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile. Possono esercitare un ruolo cardine negli obiettivi dell'educazione ambientale e nella formazione delle nuove generazioni sull'importanza intrinseca della biodiversità e sulle opportunità economiche e di sviluppo sostenibile che da essa derivano, consentendo un approccio diretto alle problematiche ambientali che possono divenire volano di crescita culturale ed economica per il raggiungimento di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile.

Sono territori in cui si possono mettere in atto modelli turistici che non devono danneggiare l'ambiente, indirizzati alla diffusione della consapevolezza della necessità di sostenibilità ambientale, supportati da una sperimentazione guidata anche da una ricerca di base universitaria.

Le aree protette nazionali, regionali, i Siti della Rete Natura 2000 sono fondamentali nella realizzazione delle reti ecologiche.

5. 5 - Recepimento Piani AIB Parchi e Aree Naturali Protette

Ai sensi dell'art 8 comma 1 della Legge 353/2000, col presente piano vengono recepiti, per farne parte integrante, i piani AIB dei Parchi Nazionali e delle Riserve Naturali Statali non ricadenti all'interno dei parchi nazionali, seguenti:

Parco Nazionale della Sila;

Riserva Naturale Statale Iona-Serra della Guardia;

Riserva Naturale Statale Serra Nicolino-Pian d'Albero;

Riserva Naturale Statale Marchesale e Riserva Naturale Statale Cropani Micone.

Le versioni integrali dei Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi delle suddette aree protette, che qui si intendono integralmente riportate, sono reperibili e scaricabili dal sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo web: <http://www.minambiente.it/pagina/attivita-antincendi-boschivi/> per i Parchi nazionali, e all'indirizzo web: <http://www.minambiente.it/pagina/piani-aib-delle-riserve-naturali-statali> per le Riserve naturali statali.

Resta inteso che qualsiasi attività in funzione AIB svolta all'interno dell'area protetta, che sia o meno attuata dall'Ente gestore, deve necessariamente integrarsi col modello organizzativo previsto nel presente Piano Regionale. Per quanto riguarda invece il Piano A.I.B. del Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale

dell'Aspromonte, in considerazione che ad oggi gli stessi non sono pervenuti si provvederà al successivo recepimento ai sensi della normativa vigente, non appena saranno acquisiti dalla Regione.

CAPITOLO 6 SICUREZZA E FORMAZIONE

6. 1 - Evidenziazione dei rischi durante la lotta attiva AIB

La varietà di soprassuoli presenti sul territorio calabrese e le differenti caratteristiche geomorfologiche determinano una casistica articolata delle tipologie di rischio a cui possono essere esposti gli operatori. In particolare, in relazione al tipo di vegetazione si possono determinare differenti tipi di incendio (radente, di chioma, sotterraneo) che, in presenza di fattori quali orografia, presenza vento, etc. incidono fortemente sull'andamento dell'incendio, sulle tecniche di attacco adottate e sui mezzi ed attrezzature utilizzati negli interventi di spegnimento. Di seguito si descrivono i principali rischi a cui l'operatore AIB è esposto. L'operatore, nel corso dell'attività di spegnimento vicino alla fiamma è esposto a:

- 1 - flussi di aria molto calda o irraggiamento termico;
- 2 - contatto con materiale o particelle incandescenti;
- 3 - immersione termica parziale o totale.

Si tratta di eventi, anche molto pericolosi, che possono determinare ustioni gravi ed estese. La gravità dell'ustione è determinata dalla temperatura del corpo ustionante, dal tempo di contatto, dalla estensione della parte ustionata e dalla parte del corpo che è stata investita dal calore. Le ustioni si suddividono in tre gradi. - primo grado: sono le ustioni meno profonde, interessano soltanto l'epidermide e si manifestano con arrossamento, gonfiore, dolore; - secondo grado: è interessato anche il derma (lo strato più profondo della cute); si formano bolle di siero, con tumefazioni e dolore molto intenso; - terzo grado: la cute viene distrutta parzialmente o totalmente e vengono colpiti anche i muscoli e il tessuto connettivo, il dolore è di elevata intensità. Dopo una ustione è notevole il rischio di infezione e gli interventi di medicazione devono essere effettuati nel più breve tempo possibile presso il pronto soccorso più vicino. All'operatore impegnato nell'attività AIB può accadere di andare in ipertermia (veloce e forte innalzamento della temperatura corporea) a causa di fattori ambientali (esposizione al sole, ad alte temperature estive o vicino alla fiamma) ai quali si aggiunge il calore prodotto dal corpo stesso a seguito dell'attività fisica svolta. Per cercare di evitare l'ipertermia è importante che i DPI indossati siano in grado di proteggere il corpo dal calore esterno e, nello stesso tempo, favoriscano la dispersione del calore prodotto internamente dal corpo umano. Il rischio di ipertermia non è necessariamente legato a operazioni eseguite in climi caldi, ma può manifestarsi anche in presenza di basse temperature, a seguito di una attività intensa e prolungata, in soggetti che indossano dispositivi inadatti. Per evitare problemi di disidratazione (stato patologico che si instaura quando la quantità di acqua assunta è minore dell'acqua persa, a causa di una elevata sudorazione e per l'eccessivo calore nell'ambiente) è inoltre necessario che gli operatori abbiano a disposizione bevande e liquidi o integratori salini, da assumere di frequente. Per questa ragione è importante avere nell'equipaggiamento individuale una borraccia da utilizzare per questo scopo. I primi sintomi di ipertermia e disidratazione sono mal di testa, spossatezza, vertigini, palpitazioni, sete e, in caso di sforzi fisici prolungati, crampi muscolari. Successivamente si possono presentare nausea e vomito e si può arrivare al collasso. Quando si manifestano i primi sintomi è indispensabile che l'operatore si riposi in un luogo fresco e ventilato e assuma bevande.

6. 2 - Fumo, gas e carenza di ossigeno

Il fumo e i gas che si sviluppano durante gli incendi e la carenza di ossigeno possono avere effetti tossici e irritanti sull'operatore, in particolare questa situazione può causare asfissia (arresto o insufficienza della

respirazione con conseguente perdita di conoscenza), intossicazione (inalazione più o meno prolungata di gas e fumi), irritazione delle vie respiratorie e degli occhi. Oltre a un immediato effetto sull'operatore, queste irritazioni determinano una maggiore probabilità di sviluppare infezioni o altre patologie. Un effetto secondario del fumo è la riduzione della visibilità che provoca difficoltà negli spostamenti e un conseguente aumento del rischio di infortuni per cadute o scivolamenti.

6.3 - Ambiente

Gli ambienti dove l'operatore AIB si muove sono caratterizzati spesso da terreni accidentati, scivolosi, elevate pendenze, che rendono molto difficili gli spostamenti a piedi e possono determinare cadute. I danni che più facilmente si possono determinare sono: fratture (rottura di un segmento osseo dovuta per lo più a causa traumatica), distorsioni (lesioni a carico di un'articolazione dovuta a movimento improvviso o violento), contusioni (effetti di un forte colpo su una parte del corpo, senza lacerazione della pelle). Le cadute e l'utilizzo di attrezzi manuali e meccanici possono causare all'operatore ferite e tagli (lesioni, lacerazioni dei tessuti molli del corpo con conseguente versamento di sangue). Secondo il mezzo con cui sono state procurate, si parla di ferite da taglio (prodotte da lame o corpi taglienti in genere); ferite da punta (prodotte da corpi acuminati); ferite contuse (prodotte da corpi contundenti); ferite lacero-contuse, tali che, oltre alla lacerazione dei tessuti, presentano anche una contusione, un versamento interno causato dal colpo ricevuto. Nel bosco sono presenti linee elettriche che possono determinare un rischio per le squadre impegnate a terra nelle operazioni di spegnimento (folgorazione). È necessario pertanto la disattivazione delle linee elettriche da parte delle strutture preposte ed evitare perciò ogni contatto accidentale con cavi in tensione, così come lavorare sotto linee attive in alta tensione può essere rischioso nel caso di spegnimento con mezzi aerei AIB.

6.4 - Requisiti del personale impiegato nell'attività AIB: idoneità fisica, formazione, equipaggiamento

I requisiti indispensabili per poter ritenere un operatore AIB idoneo a intervenire nell'attività di estinzione degli incendi boschivi sono:

1. aver ricevuto da un medico un giudizio di idoneità positivo all'AIB. Il controllo sanitario degli operatori deve essere eseguito in funzione della valutazione dei rischi effettuata. Si suddivide in un primo accertamento preventivo per valutare l'idoneità fisica dell'operatore e in accertamenti successivi periodici per verificarne lo stato di salute. Questa fase è preliminare a ogni ulteriore valutazione per il singolo soggetto e gli interventi seguenti dovranno essere eseguiti solo sugli operatori idonei all'AIB;
2. aver partecipato a specifici corsi di addestramento. Gli operatori devono conoscere il lavoro da svolgere e le procedure operative ed essere costantemente aggiornati sulle novità e sulle eventuali modifiche introdotte. Prima di essere inseriti nell'organizzazione delle squadre AIB gli operatori devono ricevere adeguata informazione e formazione sulle modalità e tecniche di spegnimento degli incendi, sui rischi presenti nella lotta antincendio, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, sull'organizzazione del lavoro. Gli operatori devono ricevere inoltre adeguata informazione e addestramento al momento della consegna dei DPI e, nel caso di impiego di mezzi e attrezzature, per il corretto utilizzo e la manutenzione degli stessi.
3. avere a disposizione e utilizzare gli idonei DPI per l'attività AIB, descritti di seguito. In assenza di uno di questi requisiti l'operatore non è idoneo all'AIB. I dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'AIB sono quei dispositivi (equipaggiamenti, sistemi, accessori o complementi) le cui caratteristiche e funzioni sono

state studiate allo scopo di proteggere il lavoratore dai rischi specifici ai quali è esposto. Agli operatori AIB devono essere forniti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di protezione dai rischi a cui sono potenzialmente esposti nelle varie fasi dell'attività. Tali DPI devono essere conformi ai requisiti di legge. Per l'individuazione dei DPI si può adottare come riferimento la Norma UNI 11047:2003 "Linee guida per la selezione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per incendi boschivi e/o di vegetazione".

Dalle analisi riportate in questa norma risulta, in base alle matrici che legano rischi - grado di attenzione - parti del corpo, che tutte le parti del corpo devono essere protette da DPI di terza categoria (in base alle definizioni di cui al D. Lgs. n. 475/92), in grado di tutelare l'operatore dal rischio di morte o di lesioni gravi. I DPI devono essere oggetto di adeguata manutenzione, come riportato nella Nota informativa del fabbricante. È necessario che gli operatori siano innanzitutto protetti dai rischi maggiormente responsabili di infortunio, sia in termini di gravità che di probabilità, vale a dire quelli dovuti all'intervento diretto sulla fiamma (calore e fumo).

6.5 - Equipaggiamento

L'equipaggiamento per AIB, di terza categoria, si compone di:

- **Tuta ignifuga.** Normalmente intera (ma può essere spezzata, giacca + pantalone) e prodotta con tessuti ignifughi. La tuta deve limitare il passaggio del flusso di calore verso l'interno e far sì che tale passaggio sia graduale in modo da consentire all'operatore di percepire il calore, e quindi il pericolo, allontanandosi prima di riportare dei danni. Le tute devono proteggere in modo particolare le zone più a rischio dal punto di vista estetico o funzionale (perineo, articolazioni) e devono, inoltre, permettere il passaggio del calore prodotto dal corpo verso l'esterno.
- **Guanti.** Solitamente in pelle con parti di tessuto ignifugo. Devono proteggere da lesioni o abrasioni e devono impedire il contatto di materiale incandescente con la cute. Devono avere polsini lunghi per ricoprire parte della manica della tuta.
- **Casco.** Protegge il capo dai danni provocati da materiale caduto dall'alto. Deve essere di materiale resistente alle alte temperature. Per proteggere il viso è necessario fare uso di passamontagna sottocasco in tessuto ignifugo. In assenza di vegetazione arborea o di rischio di caduta di materiale dall'alto il casco può essere tolto.
- **Occhiali.** Proteggono gli occhi dal fumo. Devono essere facilmente regolabili per aderire perfettamente al viso. Maschera o semimaschera con filtri idonei AIB. Dispositivo che deve essere a disposizione dell'operatore per indossarlo in caso di necessità e quando la presenza di fumo può determinare una situazione di grave rischio. Deve permettere una buona tenuta sul viso, essere leggero e facilmente e velocemente indossabile con qualsiasi tipo di casco, deve consentire una ampia visibilità e avere un sistema antiappannante nel caso sia a pieno facciale. Importante la conservazione e la manutenzione dei filtri che devono essere adeguatamente scelti per le sostanze volatili presenti in un incendio boschivo.
- **Stivali.** Proteggono il piede e la caviglia. Devono quindi essere alti, resistenti al calore, dotati di suola antiscivolo e punta antischiacciamento. L'equipaggiamento individuale deve essere completato da un cinturone in cuoio o in tessuto ignifugato che ha la funzione di agevolare il trasporto di occhiali e maschera antifumo, della borraccia dell'acqua e di una lampada portatile, indispensabile durante le operazioni notturne.

6. 6 - Misure di primo soccorso

Dato che l'attività AIB si svolge spesso in aree isolate e lontane da strutture sanitarie di pronto soccorso, è opportuno che gli operatori siano adeguatamente formati anche in materia di pronto intervento e che ogni squadra disponga, nel proprio mezzo AIB, di un pacchetto di primo soccorso per le cure iniziali, in attesa dell'intervento del personale sanitario qualificato. Fondamentale a questo proposito è avere a disposizione la radio o un telefono portatile per raccordarsi immediatamente e in modo tempestivo con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario.

6. 7 - Corso di formazione Direttore delle Operazioni Spegnimento Antincendi Boschivi (DOS AIB)

Il Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi, come meglio specificato nei precedenti paragrafi, è la figura che dirige e coordina l'attività di spegnimento e bonifica degli incendi boschivi, e mantiene i rapporti con la sala operativa che esercita la gestione diretta dell'evento (COP/SOUP).

Qualora sia necessario formare ulteriori DOS, questa funzione sarà attribuita previa selezione attraverso un corso di formazione e addestramento con esame finale, al personale tecnico individuato mediante apposito avviso pubblico.

Il percorso formativo "DOS" è finalizzato a fornire le competenze per procedere alla valutazione degli scenari di intervento in occasione di incendi boschivi, alla richiesta e alla gestione dei mezzi aerei, dei mezzi terrestri nonché di tutto il personale componente le squadre a terra, finalizzandoli alla massima efficacia dell'azione di spegnimento.

La formazione dovrà prevedere una parte teorica (nella quale saranno trattati argomenti quali il quadro normativo nazionale e regionale, elementi di topografia e cartografia, elementi di meteorologia, evoluzione e classificazione degli incendi, comunicazioni radio (TBT), tecniche di lotta antincendio, mezzi aerei e loro attivazione e gestione, elementi di sicurezza, ecc.) ed una pratica, entrambe con esame finale.

È opportuno prevedere periodicamente dei corsi di aggiornamento per il personale che ha già conseguito la qualifica di DOS.

CAPITOLO 7 *DISPOSIZIONI FINANZIARIE*

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Piano sono previste nel Piano Attuativo di Forestazione, di cui alla L.R. 20/92, per l'anno 2018, approvato con D.G.R. n. 53 del 20/02/2018.

Detto Piano Attuativo, per le attività di prevenzione e lotta AIB assegna la somma di €. 3.958.748,77 necessaria per le seguenti attività:

- a) Costo annuale per l'affidamento del servizio di lavoro e trasporto aereo finalizzato alla lotta contro gli incendi boschivi, da effettuarsi a mezzo elicotteri da impiegare a nolo;
- b) Manutenzione per il funzionamento del "sistema automatico antincendi boschivi"
- c) Costi riparazione e funzionamento di automezzi, impiegati nelle attività antincendio.
- d) Manutenzione Sistema Avvistamento Incendi Boschivi
- e) Realizzazione ed adeguamento punti rifornimento idrico AIB
- f) Costo per la stipula di convenzioni con i VV.FF., le Associazioni di Volontariato e di Protezione Civile da impiegare nel servizio A.I.B.

Il Costo della manodopera idraulico forestale, compreso fornitura di D.P.I. ed attrezzature, dipendente dai Consorzi di Bonifica, dell'Azienda Calabria Verde e dal Parco Naturale delle Serre impiegata nelle attività antincendio è previsto nelle assegnazioni finanziarie per ciascun Ente riportate nel Piano Attuativo di Forestazione per l'annualità corrente.

APPENDICI:

“A” - Tavola 1 – Copertura boschiva e sistema delle aree naturali protette;

“B” - Tavola 2 – Carta della Vegetazione, Tavola 3 - Carta degli incendi 2017, Carta degli incendi 2008-2017;

“C” - Tavola 4 – Carta del Rischio Incendi 2018;

“D” - Tavola 5 – Localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane;

“E” - Valutazione di Incidenza - Regolamento della Regione Calabria n. 16 del 4 Novembre 2009 (*Direttiva 92/43/CEE "Habitat" attinente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" relativa alla conservazione dell'Avifauna*)

BIBLIOGRAFIA:

AAVV, 2013. *Strategia Regionale per la Biodiversità. Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'ambiente.*

Audisio, P. & Vigna Taglianti, A. 2005. Coleotteri. pp. 249-255. In: Blasi, C., Boitani, L., La Posta, S., Manes, F. & Marchetti, M. (eds), 2005. *Stato della biodiversità in Italia - Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità.* Palombi Editori, Roma.

Audisio, P., Baviera, C., Carpaneto, G.M., Biscaccianti, A.B., Battistoni, A., Teofili, C., Rondinini, C. (compilatori). 2014. *Lista Rossa IUCN dei Coleotteri saproxilici Italiani.* Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.

Audisio, P., Trizzino, M. & Stoch F. 2014. Coleotteri. pp. 111-118, in: Genovesi P., Angelini P., Bianchi, E., Dupre, E., Ercole, S., Giacanelli, V., Ronchi, F. & Stoch, F. (eds). 2014. *Specie ed habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend.* ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014, 331 pp.

Blasi, C., Boitani, B., La Posta, S., Manes, F. & Marchetti, M. 2005. *Stato della biodiversità in Italia. Contributo alla strategia nazionale per la biodiversità.* Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Direzione per la protezione della natura. Palombi Editori, Roma.

Brunori A., 2007. *PEFC Italy.*

Dudley, N. & Vallauri, D. 2004. *Deadwood - living forests.* WWF Report - October 2004. Gland, Switzerland, 15 pp. + III.

Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Duprè E., Ercole S., Giancanelli V., Ronchi F., Stoch F., 2014. *Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend.* ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014.

INFC, 2005. *Inventario Nazionale delle foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio.* Corpo Forestale dello Stato (CFS)

Lucas A. Wauters et al., 2017. □*New endemic mammal species for Europe: Sciurus meridionalis (Rodentia, Sciuridae)* □ *Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy* - Vol 28, No 1.

Proto A.R., Zimbalatti G., Teti N., 2011 □*La Calabria e la filiera foresta-legno.* L'Italia Forestale e Montana, 66 (6): 491-497. doi <http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2011.6.01>

New, T.R., 2010. *Beetles in Conservation.* Wiley-Blackwell, X + 238 pp.

AAVV, 2013. *Strategia Regionale per la Biodiversità. Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'ambiente.*

Ruffo S., Stoch F. (eds.). 2005. *Checklist e distribuzione della fauna italiana.* Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (s.2), Sez. Scienze della Vita, 15: 191-192.

Trizzino, M., Audisio, P., Bisi, F., Bottacci, A., Campanaro, A., Carpaneto, G.M., Hardersen, S., Mason, F., Nardi, G., Preatoni, D., Vigna Taglianti, A., Zilli, A. & Cerretti, P. 2013. *Gli artropodi italiani in Direttiva Habitat: biologia, ecologia, riconoscimento e monitoraggio.* MiPAAF □ *Corpo Forestale dello Stato, Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale* □ *Bosco Fontana* □ *di Verona. Conservazione Habitat Invertebrati*, 7, 255 pp., Cierre Edizioni, Verona.

LOGUERCIO C. (a cura di), 1999 □*Il ruolo dell'Italia nella lotta alla desertificazione.* UNCCD, Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, Ministero dell'Ambiente. CUEN editore, Napoli.

Agenzia per l'Italia Digitale (2012), Manuale RNDT - versione 1.0 (nuove acquisizioni, dati raster e servizio CSW) - 1.2 (dati e servizi). Guide operative per la compilazione dei metadati RNDT su dati, dati raster e servizi in coerenza con il Regolamento INSPIRE e dei metadati RNDT sulle nuove acquisizioni di dati.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 - "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)" - Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - Supplemento Ordinario n. 47

DigitPA (2010), Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali. Linee Guida Operative.

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 25 Aprile 2007

Intesa GIS WG01, 2004. "Specifiche per la realizzazione dei Data Base Topografici di Interesse Generale", <http://www.intesagis.it>

Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45. Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale. (BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012), (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 30 dicembre 2013, n. 56 e 16 ottobre 2014, n. 20).

Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) (delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013, approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016)

AAVV, 2013. Strategia Regionale per la Biodiversità. Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'ambiente.

R. Bertani, G. Bovio B. Petrucci, 2016. Schema di Piano per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi nei Parchi Nazionali (art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2016. Revisione 2016.



Regione Calabria
Dipartimento n. 2 Presidenza


Piano Regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 253 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Art. 3 L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 253)



Appendice A

Tav. 01 - Coperture boschive e sistema delle aree naturali protette



Rete Natura 2000

- ZPS
- SEN
- SIC
- SIR
- Parchi Nazionali

Territori Boschivi ed altri ambienti seminaturali

- Macchia e arbusteti mediterranei
- Boschi di Conifere
- Boschi di Latifoglie
- Boschi Misti
- Zone Rade






Regione Calabria
Dipartimento n. 2 Presidenza

Piano Regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Art. 3 L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353)

Appendice B

Tav. 02 - Carta della vegetazione



Carta Vegetazione

- Macchia e arbusteti mediterranei
- Boschi di Conifere
- Boschi di Latifoglie
- Boschi Misti
- Zone Rade






Regione Calabria
Dipartimento n. 2 Presidenza

Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 553 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Art. 3 L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 553)

Appendice B

Tav. 3.1 - Carta degli incendi 2017



Carta degli Incendi (2017)
■ Anno 2017

Carta Vegetazione

- Macchia e arbusti mediterranei
- Boschi di Castane
- Boschi di Latifoglie
- Boschi Misti
- Zone Rade






Regione Calabria
Dipartimento n. 2 Presidenza

Piano Regionale per la prevenzione e la lotta Attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 553 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Art. 3 L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 253)

Appendice B

Tav. 03/2 - Carta degli incendi
2008-2017






Regione Calabria
Dipartimento n. 2 Presidenza

Piano Regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 553 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Art. 3 L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 553)

Appendice C

Tav. 04 - Carta del Rischio Incendi 2018



CARTA DEL RISCHIO POTENZIALE

- Trascurabile
- Basso
- Moderato
- Elevato
- Estranamente Elevato





Regione Calabria
Dipartimento n. 2 Presidenza

Piano Regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli Incendi Boschivi 2018

Art. 3 Legge n° 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)
Art.3 L.R. n.51 del 22 dicembre 2017 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n° 353)

Appendice D

Tav. 05 - Localizzazione dei Mezzi, degli Strumenti e delle Risorse Umane



- Carta Ubicazione Mezzi e Risorse Umane**
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ● Mezzi Aerei Flotta Regionale | Squadre |
| Autobotti | ★ Squadre Calabria Verde (KR) |
| ■ Autobotti Calabria Verde | ★ Squadre Calabria Verde (CS) |
| ■ Autobotti (CS) | ★ Squadre Consorzio Bonifica (CS) |
| ■ Autobotti (CS) | |
| ■ Autobotti Consorzio bonifica (L4) | Vedette |
| ■ Autobotti (RC) | ▲ Vedette Calabria Verde (CS) |
| | ▲ Vedette Consorzio Bonifica (CS) |
| PICK-UP | ▲ Vedette Consorzio Bonifica (CZ) |
| ◆ Pickup (CS) | ▲ Vedette Calabria Verde (CZ) |
| ◆ Pickup (CS) | ▲ Vedette Calabria Verde (KR) |
| ◆ Pickup Calabria Verde (CZ) | ▲ Vedette Calabria Verde (VV) |
| ◆ Pickup Consorzio Bonifica (CZ) | ▲ Vedette Consorzio di Bonifica (VV) |
| ◆ Pickup Calabria Verde (KR) | ▲ Vedette Parco Nazionale Aspromonte |
| ◆ Pickup Calabria Verde (RF) | ▲ Vedette Calabria Verde (RF) |



Analisi della compatibilità e della conformità del Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2018 e dei relativi interventi rispetto alle Discipline di tutela delle Aree Protette e conservazione dei Siti Natura 2000

Il presente documento viene redatto ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'art. 5 del Regolamento della Regione Calabria n. 16 del 4 Novembre 2009, relativo alla Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE "Habitat" attinente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" relativa alla conservazione dell'Avifauna).

La valutazione d'incidenza è un procedimento di carattere preventivo della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e/o progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionare eventualmente l'equilibrio ambientale.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma. 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

La Regione Calabria comprende 185 siti Natura 2000, per un'estensione totale di 318.978,03 ha.

Analizzando i diversi tipi di sito si osserva la seguente distribuzione:

- Zone di Protezione Speciale, ZPS: 6 siti per un totale di 262.255 Ha
- Siti di Importanza Comunitaria, SIC: 178 siti che si estendono per 90.649,37 Ha
- SIC/ZPS: 74 siti con una superficie complessiva di 28.825 Ha

I Siti Natura 2000 della Calabria fanno parte della regione biogeografica mediterranea, il cui elenco è stato da ultimo approvato con la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione Biogeografica Mediterranea. La superficie di SIC presente in Calabria corrisponde al 6,4 del territorio regionale mentre la superficie di ZPS corrisponde al 17,4 % della superficie regionale. La superficie complessiva dei Siti Natura 2000 è pari al 23,8 % dell'intero territorio regionale.

Per quel che concerne l'analisi della compatibilità e della conformità del Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2018 e dei relativi interventi, essendo questa pianificazione uno strumento di settore, e tenuto conto dell'effetto cumulativo di cui all'art. 6.3 della Direttiva Habitat, si ritiene che si possa considerare esclusa dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in quanto gli interventi previsti (attività di prevenzione, prevenzione, lotta attiva contro gli incendi boschivi, ecc.), sono coerenti con gli obiettivi di tutela dei siti e non comportano modificazioni della biodiversità esistente. Ciò è anche supportato dalle Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria recentemente adottate per l'intero territorio regionale calabrese che prevedono, tra l'altro, strategie gestionali che puntino ad una attenta pianificazione antincendio boschivo.

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE, SI ESCLUDONO IMPLICAZIONI NEGATIVE DEL PIANO AIB 2018 SUGLI HABITAT PRESENTI NEI SITII DELLA RETE NATURA 2000 DEL TERRITORIO REGIONALE



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA
FORESTALE**

(Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi)

CALABRIA

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Sommario

<i>Art. 1 Finalità e ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 2 Piani di assestamento o di gestione per i boschi dei Comuni e degli altri Enti</i>	3
<i>Art. 3 Piani di assestamento o di gestione dei boschi privati</i>	4
<i>Art. 4 Trasformazione e reimpianto dei boschi</i>	5
<i>Art. 4 bis Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio</i>	6
<i>Art. 5 Boschi di neoformazione</i>	6
<i>Art. 6 Rinnovazione dei boschi</i>	7
<i>Art. 7 Rimboschimento compensativo</i>	8
<i>Art. 8 Dissodamento dei terreni nudi e saldi</i>	9
<i>Art. 9 Lavorazione del terreno in zone acclivi</i>	9
<i>Art. 10 Sgrondo delle acque</i>	10
<i>Art. 11 Estrazioni di pietrame</i>	10
<i>Art. 12 Pascolo nei terreni pascolivi</i>	11
<i>Art. 13 Pascolo nei boschi</i>	12
<i>Art. 14 Mutamento di destinazione d'uso dei terreni</i>	13
CAPO II □NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI	15
<i>Art. 15 Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore</i>	15
<i>Art. 16 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi</i>	15
<i>Art. 17 Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio</i>	18
<i>Art. 18 Norme per i boschi danneggiati dal fuoco</i>	18
<i>Art. 19 Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche</i>	19
<i>Art. 20 Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione</i>	19
<i>Art. 21 Tutela fitopatologica</i>	19
<i>Art. 22 Finalità e criteri dei tagli boschivi</i>	20
<i>Art. 23</i>	22
<i>Tutela della biodiversità</i>	22
<i>Art. 24 Allestimento e sgombero delle tagliate</i>	22
<i>Art. 25 Viabilità di esbosco</i>	23
<i>Art. 26 Esbosco dei prodotti</i>	24
<i>Art. 27 Carbonizzazione</i>	24
<i>Art. 28 Preparazione della carbonella</i>	25
<i>Art. 29 Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera</i>	25
<i>Art. 30 Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco</i>	25
<i>Art. 31 Taglio del cespugliame</i>	25
<i>Art. 32 Estrazione del ciocco di erica</i>	26
<i>Art. 33 Resinazione</i>	26
<i>Art. 34 Materiale forestale di propagazione</i>	26
<i>Art. 35 Raccolta dei semi forestali</i>	26
<i>Art. 36 Alberi di natale</i>	27
CAPO III □NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO	29
<i>Art. 37 Epoca del taglio</i>	29
<i>Art. 38 Turno minimo</i>	29

<i>Art. 39 Stagione e anno silvano</i>	30
<i>Art. 40 Estensione delle tagliate e autorizzazioni</i>	30
<i>Art. 41 Comunicazione di taglio</i>	31
<i>Art. 42 Sfolli e diradamenti</i>	31
<i>Art. 43 Cedui matricinati</i>	32
<i>Art. 44 Cedui composti</i>	32
<i>Art. 45 Cedui senza matricine</i>	32
<i>Art. 46 Modalità dei tagli</i>	33
<i>Art. 47 Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali</i>	33
CAPO IV □NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA	34
<i>Art. 48 Definizioni e trattamento</i>	34
<i>Art. 49 Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti</i>	35
<i>Art. 50 Estensione delle tagliate e autorizzazioni</i>	36
<i>Art. 51 Trattamento dei soprassuoli transitori</i>	36
<i>Art. 52 Boschi posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare</i>	37
<i>Art.53 Castagneti da frutto</i>	37
<i>Art. 54 Coltivazione delle sugherete ed estrazione del sughero</i>	38
<i>Art. 55 Autorizzazioni</i>	38
CAPO V - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI	39
<i>Art. 56 Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione</i>	39
<i>Art. 57 Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti</i>	39
<i>Art. 58 Piante da frutto</i>	39
<i>Art. 59 Sanzioni amministrative</i>	40
<i>Art. 59 bis Ripartizione competenze amministrative</i>	40
Art.60 Norma transitoria	42
CAPO VII □ABROGAZIONE PRECEDENTI PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE	43
art. 61 Abrogazione	43
ALLEGATO A ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE	44
ALLEGATO B SCHEMA CAPITOLATO D□ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI	47
ALLEGATO C MARTELLO FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA	60
ALLEGATO D ELABORATI PROGETTUALI	61
ALLEGATO E TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO	65

TABELLA A

TABELLA B

CAPO I - NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO**Art. 1****Finalità e ambito di applicazione**

La Regione Calabria, in applicazione dell'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, regola le attività silvopastorali:

1. per lo sviluppo dell'economia regionale e per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio. Inoltre, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come integrato con il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, salvaguarda lo stato di conservazione delle specie e degli habitat della Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS).
2. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo. La pianificazione si attua attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive. In assenza di tali piani, i criteri d'intervento sono stabiliti dal Piano Forestale Regionale approvato con D. G. R. n. 701 del 29.03.2007 e dalle presenti PMPF.
3. Le presenti PMPF costituiscono strumento per la:
 - a) tutela dell'assetto idrogeologico (L. 183/1989, RD 3267/23 e RD 1126/26);
 - b) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/1994);
 - c) tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (L. 394/1991, D. Lgs 42/2004, D. Lgs 152/2006);
 - d) tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (D.P.R. 357/1997, D.P.R. 120/2003, L. 157/1992).
4. Le presenti PMPF sono applicabili ai terreni e ai boschi di proprietà di privati, di Comuni, della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923.
5. Le presenti PMPF sono applicabili, altresì, ai boschi di cui al precedente comma 4, non sottoposti a vincolo idrogeologico per la definizione di "taglio colturale" nei soli limiti dell'applicazione dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, dell'art. 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.
6. Nelle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, le norme previste dalla Regione Calabria e dalle presenti PMPF, hanno validità di misure regolamentari di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE, all'art. 4 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.

Art. 2**Piani di assestamento o di gestione per i boschi dei Comuni e degli altri Enti**

1. I boschi appartenenti ai Comuni e altri Enti devono essere utilizzati in conformità di un piano di assestamento o di gestione approvato dalla Regione - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.
2. Qualora questi boschi siano ancora privi di piano di assestamento o di gestione, la Regione - Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, su richiesta dei Comuni e degli Enti medesimi o d'ufficio, può fare redigere il piano e sottoporlo all'approvazione.

3. Il piano di assestamento o di gestione dovrà essere elaborato in conformità ad apposite linee guida emanate dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione.
4. Fino all'approvazione del piano di assestamento o di gestione, i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni sono adottati dall'Ufficio Regionale competente per territorio secondo le modalità tecniche di cui ai successivi capi II, III e IV delle presenti PMPF.

I Comuni e gli altri Enti che intendono utilizzare boschi, in assenza di piano di assestamento o di gestione sono tenuti a prelevare dalla prima rata del prezzo di aggiudicazione della vendita del bosco, una somma non inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 133 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma sarà versata, a cura dell'aggiudicatario, a favore della Regione Calabria, mediante versamento sul c/c postale cod. IBAN: IT78M030670459900000099009.

In ogni caso non è consentito avviare nuovi procedimenti senza aver collaudato l'utilizzazione di lotti boschivi precedentemente autorizzati.

5. I piani di assestamento o di gestione, una volta approvati, sono parificati alle presenti PMPF.
6. In caso di eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali potranno essere assunte decisioni e linee di gestione differenti da quelle del piano: tali linee devono essere autorizzate dal Dipartimento competente.

Art. 3

Piani di assestamento o di gestione dei boschi privati

I proprietari di boschi con superfici maggiori di 100 ha ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, esclusi quelli di cui al precedente art. 2, devono fare redigere e richiedere l'approvazione di un piano per il governo, trattamento ed utilizzo dei propri boschi, ovvero un piano di assestamento o di gestione approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione.

1. I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti con fondi pubblici e di boschi ricostituiti, ovvero convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, devono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità ai piani di coltura e conservazione, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti PMPF e dal Piano Forestale Regionale.
2. Il piano deve contenere, tra l'altro, specifiche norme d'intervento tese alla conservazione del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.
3. Il piano, sulla base della tipologia del bosco, può contenere norme in deroga. Tuttavia, solo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, il piano è parificato alle PMPF ed il proprietario è tenuto a osservarlo.
4. Nel caso in cui detti boschi siano assoggettati al piano di coltura e conservazione di cui all'art. 54 del R.D. 3267/1923, il piano di assestamento o di gestione ne integra le parti speciali e definisce il crono programma dei lavori nel periodo di riferimento.

Art. 4

Trasformazione e reimpianto dei boschi

1. Ai fini delle presenti PMPF s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui al successivo art. 5, ogni intervento finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente.

2. La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura finalizzata ad un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è, di norma, vietata, salvo la realizzazione di opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, secondo le modalità stabilite dal competente Servizio Area Territoriale.

La trasformazione in altre qualità di coltura, che prevede un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata, considerato quanto stabilito dal comma 2 art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio.

3. La trasformazione dei boschi è anche soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

4. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono realizzare, recuperare, migliorare e ricostituire gli stessi, devono predisporre apposito progetto, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale ed approvato dal competente Servizio Area Territoriale della Regione Calabria.

5. È richiesta la preventiva autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale per tutti gli interventi di taglio, ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È altresì richiesta l'autorizzazione per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere o transitorie.

6 Il Progetto, presentato al competente Servizio Area Territoriale ai fini della preventiva approvazione, deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché ove necessarie, le disposizioni relative l'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto.

7. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consista nell'asportazione della vegetazione, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e ad eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto o rinnovazione, o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, l'Ente competente, individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, provvede alla realizzazione degli stessi ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n° 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 4 bis

Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio.

1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione, gli indirizzi del Piano Forestale regionale e le presenti PMPF, con l'obiettivo di favorire nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti.
2. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo e piano di coltura e conservazione, in presenza di soprassuolo boschivo, permane il vincolo inibitorio di cui all'art. 54 del RD 3267/23 e non sarà mai permesso il cambio di destinazione d'uso.
3. Nei terreni riconsegnati con verbale di collaudo e piano di coltura e conservazione, fatta salva la procedura di cui all'art. 1, art. 12 e successivi del R.D. 3267/23, in cui risulta da almeno 10 anni l'assenza del soprassuolo boschivo, con esclusione dei casi previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 353/2000), sarà possibile il cambio di destinazione d'uso, prevista dal precedente art. 4, con provvedimento finale da parte della Giunta Regionale, su proposta del competente Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e a condizione che:
 - a) sia accertata e documentata inequivocabilmente l'assenza della preesistente vegetazione proveniente da rimboschimento, da almeno 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - b) l'assenza del rimboschimento non sia dovuta ad incendi boschivi o non sia connessa con procedimenti penali in corso o passati in giudicato con sentenza di condanna a carico dei legittimi proprietari e/o subentranti nel titolo;
 - c) l'area interessata dal cambio di destinazione non svolga un ruolo fondamentale per la corretta stabilità ed evoluzione del complesso boscato in cui l'area insiste, per come stabilito dall'art. 1 e art. 17 del R.D. 3267/23;
 - d) sia previsto e realizzato un rimboschimento compensativo con le modalità previste al successivo art. 7, di superficie doppia di quella che verrebbe a ridursi per effetto della trasformazione, da assoggettare al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, con contestuale provvedimento della Giunta Regionale che approva il cambio di destinazione d'uso;
 - e) la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura sia avviata dopo il terzo anno dall'impianto del rimboschimento compensativo;
 - f) sia costituito il deposito cauzionale di cui al comma 7 dell'art. 4.

Art. 5

Boschi di neoformazione

1. Si definiscono *boschi di neoformazione* i soprassuoli:

- a. originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati come pascoli o terreni agrari, di cui al comma 1 del successivo art. 8;
 - b. di estensione non inferiore a 2000 m² e di larghezza maggiore di 20 m misurata al piede delle piante di confine, con copertura del 20%, secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 6 del D.Lgs. del 18 Maggio 2001 n. 227 ed avente una densità non inferiore al 20% per come definita nella successiva lettera c.
 - c. in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari almeno al 20%.
2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione arborea e arbustiva che esercitano una copertura del suolo pari almeno al 40%.
 3. La trasformazione delle formazioni di cui al comma 2 e più in generale dei boschi di neoformazione, insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:
 - a. il ripristino vegetazionale del territorio ai fini della conservazione della biodiversità vegetale ed animale;
 - b. la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
 - c. il recupero dell'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.
 4. Per i soprassuoli di neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo, previa presentazione di un progetto di taglio redatto da Dottore Agronomo o Forestale iscritto all'Ordine di appartenenza.
 5. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto abbandonati e rinaturalizzati con specie spontanee e non più soggetti ad alcuna pratica agronomica e le sugherete così come definite dalla L. 759/56.
 6. Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attualità di coltura, i noceti, i noccioleti specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie ed a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a cinque anni, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi negli alvei dei corsi d'acqua di competenza del demanio fluviale.

Art. 6

Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale e il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso alla

rinnovazione artificiale deve essere utilizzato materiale vivaistico costituito da specie autoctone di provenienza locale, secondo quanto previsto nel successivo art. 34.

Art. 7

Rimboschimento compensativo

1. Nei casi in cui la trasformazione del bosco, prevista dal precedente Art. 4, interessi aree di superficie superiore a 2000 m², nonché le aree di cui all'art. 4 bis comma 3, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie pari a quelle trasformate. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui al comma 2 dell'art. 5.
3. Il competente Servizio Area Territoriale prescrive le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree in cui deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
4. Per i fini di cui al comma 1, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
 - a. la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
 - b. la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate o di autorizzazioni alla trasformazione, rilasciate nei tre anni precedenti alla data della domanda;
 - c. la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso;
 - d. la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici, paesaggistici e quelli derivanti dall'art. 10 della L. 353/2000, eventualmente insistenti sulla stessa area;
 - e. le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi culturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

5 Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.

6 Ai fini del calcolo della superficie minima di 2000 m², si sommano le superfici accorpate appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda. L'accorpamento è interrotto da distanze superiori a 300 m.

7 Ad eccezione dei casi previsti al comma 3 dell'art. 4bis, qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, deve farne dichiarazione nella domanda e provvedere al versamento, al competente Servizio Area Territoriale, di un importo pari al costo medio per metro quadro di un rimboschimento, determinato secondo il prezzario regionale in vigore alla data della istanza.

8 Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 4bis, nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione,

l'Ente competente individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvede a realizzare il rimboschimento e le successive cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo e avvalendosi del deposito cauzionale costituito.

9 Fermo restando quanto previsto al comma 8, la mancata realizzazione del rimboschimento compensativo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 8

Dissodamento dei terreni nudi e saldi

1. Si definiscono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex-coltivi che da almeno cinque anni non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni agricole e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati nel precedente art. 5 comma 1b.
2. Le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento dei terreni nudi e saldi, per la successiva coltivazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare: la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
3. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25-30% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria eseguite in modo da interrompere la continuità del versante.
4. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex-novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe.
5. Per ottenere la preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori di dissodamento, così come specificato al successivo Art. 14, è necessario presentare al competente Servizio Area Territoriale apposita istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato.
6. Per le infrazioni al presente articolo si applicano le sanzioni dell'art. 24 del RD 3267/23.

Art. 9

Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Le aree con una pendenza media superiore al 30% sono definite acclivi.
2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923 e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – D.M. del 19 aprile 1999 – GU n. 102 del 4.5.99 S.O. n. 86).

In ogni caso la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a. la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm;
 - b. il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 m di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambi i lati di: scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
 - c. dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
 - d. nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
3. I lavori di cui ai commi precedenti, devono essere oggetto di comunicazione. Se le modalità di coltivazione non sono sufficienti a garantire la conservazione del suolo, il Servizio Area Territoriale può dettare ulteriori prescrizioni in ordine alla tecnica di lavorazione da eseguire, ivi compresa la sospensione della lavorazione stessa.
 4. Qualora l'abbandono della coltivazione agraria di terreni in zone acclivi è causa di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale prescrive la sistemazione idraulico-forestale ritenuta più idonea ed in caso di inerzia del possessore del terreno, l'Ente delegato individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvede a realizzare le opere con oneri a carico del possessore medesimo.
 5. Per le infrazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 10 Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere allontanate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti, oppure convogliate in siti idonei alla formazione di piccole aree umide favorevoli per gli anfibi e la fauna selvatica in generale.
2. In caso di inerzia da parte del possessore delle opere, il competente Servizio Area Territoriale prescrive gli interventi più idonei atti a evitare l'innescò di fenomeni erosivi, con oneri a carico del possessore medesimo.

Art. 11 Estrazioni di pietrame

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici.
2. Il pietrame raccolto deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua che interessano l'intera azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno o in

appositi piazzali aziendali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle.

3. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.
4. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente l'aspetto morfologico superficiale del terreno.
5. Non è consentita la frantumazione a mano o con mezzi meccanici del pietrame raccolto, fatta eccezione per le finalità di cui al comma 2.
6. L'apertura e l'esercizio di cave e miniere sono regolamentate e disciplinate dalla L.R. 40/09 e dalle disposizioni di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23.
7. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per il greto dei fiumi e dei torrenti di proprietà demaniale, è consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno. La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d'acqua è disciplinato dalla legislazione sui lavori pubblici.
8. Nei terreni di cui al comma precedente, l'apertura e l'ampliamento di cave di pietra e di altri materiali inerti, nonché l'apertura delle miniere non possono effettuarsi senza la necessaria autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. L'autorizzazione non esonera il concessionario all'osservanza di altri pareri, nulla-osta o autorizzazioni in ordine alle vigenti leggi in materia di miniere, cave e torbiere nonché in materia ambientale.
9. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 950 e nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 12

Pascolo nei terreni pascolivi

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come di seguito riportato, salvo diversamente disciplinato ovvero autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale:
 - a. il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
 - c. è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - d. i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
 - e. in assenza di regolamento di cui alla lettera precedente, è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;
 - f. il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione su proposta delle Aree Territoriali competenti ha facoltà di imporre, nei terreni pascolivi di estensione superiore a 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione conformi alle buone

norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, con le stesse modalità richiamate al punto d).

- g. Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
2. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, invero possono essere concesse autorizzazioni dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto secondo le modalità di cui all'art. 16. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione inoltrata al competente Servizio Area Territoriale, il quale entro 30 gg., può imporre precise modalità atte a impedire danni alla conservazione del suolo ed alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.) .
3. Nei territori saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento.
4. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera a), b), f), g), ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 13

Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
 - a. il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;
 - c. nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;
 - d. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
 - e. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

- f. la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.
 - g. Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, fermo restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo.
2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Art. 14

Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con la realizzazione di opere costruttive;
 - b. il mutamento della destinazione d'uso dei terreni saldi vincolati non boschivi, come definito all'Art.8 comma 1, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.).
2. Gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti all'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tramite decreto del Dirigente Generale o con Delibera di Giunta Regionale per i casi di cui all'art. 4 bis comma 3. La domanda in carta legale, corredata dal relativo progetto contenente anche l'eventuale rimboschimento compensativo ove previsto, deve essere inoltrata tramite il competente Servizio Area Territoriale che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione degli atti al Servizio Area Territoriale competente con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione. La domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati, con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare, e da porsi in atto, per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo. Il competente Servizio Area Territoriale provvederà, quindi, all'istruttoria inviando i relativi atti al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione che provvederà ad emettere il provvedimento finale. Lo stesso provvedimento deve essere notificato all'interessato e pubblicato per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco, di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi, l'interessato, unitamente alla domanda, è tenuto a presentare progetto di rimboschimento compensativo corredata di apposita documentazione catastale dei terreni, nei quali si impegna ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito dello stesso bacino idrografico. Qualora il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il relativo consenso espresso.
3. Per lavori che comportano movimenti terra, di entità uguale o inferiore a 50 m³, che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, il richiedente dovrà presentare dichiarazione, in tempo utile, al competente Servizio Area Territoriale indicandone la data di

inizio, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato comprovanti che l'intervento medesimo non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'Art.1 del R.D. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D. 3267/23. Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Area Territoriale non avrà prescritto ulteriori modalità, i lavori potranno essere eseguiti.

4. Per quanto non previsto al comma 2, ai fini della realizzazione di lavori che comportano movimenti terra di entità maggiore di 50 m³ e fino a 500 m³, che siano diretti al mutamento di destinazione d'uso dell'area, ma che sono necessari per la realizzazione di opere, il richiedente dovrà presentare domanda al competente Servizio Area Territoriale, corredata da appositi elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato, comprovanti che l'intervento medesimo non modifica l'assetto idrogeologico e la stabilità dei versanti, secondo quanto previsto dall'Art.1 del R.D. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D. 3267/23. Qualora entro sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione l'Area Territoriale non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere eseguiti.
5. La realizzazione di opere su terreni vincolati non boscati, diretti al mutamento di destinazione d'uso e che comportano movimenti di terra di entità superiore a 500 m³ è subordinata all'autorizzazione della competente Area Territoriale, previa presentazione di apposito progetto redatto da tecnico abilitato, comprovante che l'intervento medesimo non comporta modifica dell'assetto idrogeologico e della stabilità dei versanti, in conformità a quanto previsto dall'Art.1 del R.D.L. 3267/1923. L'Area Territoriale potrà prescrivere ulteriori modalità di esecuzione dei lavori al fine di evitare i danni di cui al predetto art. 1 del R.D.L. 3267/23.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 e 26 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Art 15

Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore

Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle “Aree protette” presenti sul territorio della Regione Calabria, a meno che non venga espressamente autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale, al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque:

- a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente;
- b) il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;
- c) l'installazione di tende e la sosta con camper, roulotte, caravan o altri mezzi per attività di campeggio nei terreni di cui sopra. Il campeggio è consentito nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate;
- d) il divieto di cui ai commi precedenti non si applica per lo svolgimento delle attività agrosilvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti;
- e) Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967.

Art. 16

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. Salvo quanto diversamente prescritto dal Piano regionale AIB:

- a) è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
- b) è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- c) l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- d) le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente nei terreni di cui al comma c) per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
- e) l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali, nonché la pulizia dei castagneti da frutto, è permesso, previa comunicazione al CFS, al Sindaco ed al competente Servizio

Area Territoriale, quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nella lettera a), purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto e isolato, con una striscia arata perimetrale della larghezza minima di 5 m. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura;

- f) nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione e abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 15 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
2. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.
3. Per fuoco prescritto si intende l'applicazione controllata del fuoco alla vegetazione in specifiche condizioni ambientali, tali da assicurare il confinamento del fuoco all'interno di un'area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione siano compatibili con gli obiettivi definiti dalla gestione delle risorse. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione del Servizio Area Territoriale per le seguenti finalità:
- attività sperimentali a scopo di ricerca;
 - riduzione del pericolo di incendio;
 - tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
 - gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
 - ripulitura dei pascoli.
4. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto, dovrà essere limitata ai soli casi previsti ai punti a,b,c,d,e di cui al comma precedente e dovrà essere corredata da una relazione tecnica, redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
- planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento, con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
 - descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
 - indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);
 - descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento ;
 - definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
 - valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione, successivamente al passaggio del fuoco;
 - dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.
5. L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità presunta ed alle caratteristiche della superficie interessata. In ogni caso l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata e forte esposizione ai venti.

6. Sono considerati interventi colturali di prevenzione dagli incendi, previsti nei progetti regolarmente approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, quali le sottopiantagioni, i rinfoltimenti e i nuovi rimboschimenti con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli e i diradamenti anche nei boschi cedui, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti, il taglio della vegetazione arbustiva qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.
7. Oltre al controllo della vegetazione erbacea e arbustiva anche mediante il pascolo, nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali e nella viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 m, devono essere comunicati al Servizio Area Territoriale competente, anche i diradamenti di intensità tali da creare interruzione permanente nella copertura delle chiome (viali antincendio verdi).
8. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali e interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione erbacea e arbustiva e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco entro il 15 giugno di ogni anno.
9. Nelle aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 m, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree libere e in quelle boscate.
10. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigarette lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea e arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, che comprenda l'uso pirotecnico, lungo le strade che attraversano i boschi.
11. Il Sindaco e le competenti autorità di polizia quando ne prevedano la necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.
12. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci una area boscata è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Calabria Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco o del CFS o degli altri Enti territoriali competenti (Comune, Comunità Montana o Amministrazione Provinciale).
13. Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio, è sempre tenuto a intervenire tempestivamente con le attrezzature in suo possesso ed a collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.
14. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi. Al servizio A.I.B. possono partecipare le squadre attivate dai comuni e dalle associazioni di volontariato coordinate dal Direttore Operazioni Spegnimento.
15. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e da coloro i quali hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica atte ad eliminare ogni focolaio residuo.
16. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9. 10.1967 n° 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/1923 quando ne sia seguito un danno al bosco, e fatte salve le sanzioni previste in applicazione della legge 353/2000 e della legge regionale n° 9/96, nonché quelle connesse con il codice penale.

Art. 17

Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi, o a meno di 100 m da essi, non è permesso impiantare fornaci, depositi e fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni.
2. Sono altresì vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di 1 km da essi.
3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, al Sindaco ed alle competenti autorità forestali, nel rispetto della normativa di P.S.
4. In caso di incendio e di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio, è obbligato al versamento in favore del proprietario del bosco delle spese di ricostituzione dell'area danneggiata ed al risarcimento delle spese sostenute per l'estinzione dell'incendio.
5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1 km, possono essere autorizzati con ordinanza del Sindaco, da comunicare al competente Servizio Area Territoriale, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.
6. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della «Legge quadro in materia di incendi boschivi», n. 353 del 21 novembre 2000.
2. Nei boschi di latifoglie, il proprietario deve eseguire tempestivamente, e comunque non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.
3. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi a esso l'Ente individuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, fatte salve le restrizioni di cui al comma 1, in sede di ricostituzione si dovranno rilasciare tutte le piante vive provviste di strobili, con funzione di portaseme; in alternativa minimo 50 piante per ettaro se queste presentano semi piccoli ad ampio raggio di disseminazione (pino d'Aleppo, pino marittimo, pino nero, cipresso, abete, ecc.) e 100 piante per ettaro in presenza di pino domestico.
5. Le operazioni di cui ai commi 2 e 4 debbono essere autorizzati dal Servizio Area Territoriale competente sulla base di appositi elaborati progettuali e da certificato del catasto degli incendi rilasciato dal Comune.

Art. 19

Norme per le aree danneggiate da avversità meteoriche.

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato. L'Area territoriale competente può autorizzare il taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, schiantate, in precario equilibrio meccanico e di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa, previa presentazione di progetto, il cui "Piedilista di martellata" indichi inequivocabilmente le piante da prelevare, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 del successivo art. 21. Laddove siano individuate località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità meteoriche (gelicidio, "neve pesante o bagnata", vento, gelate, etc.), il competente Servizio Area Territoriale può stabilire le forme di utilizzazione più consone e prescrivere relative norme, volte alla tutela dei soprassuoli boschivi oggettivamente individuati, cartografati e georeferenziati, soprattutto in riferimento alle forme di governo e trattamento e, nel caso dei cedui semplici, circa il numero delle matricine da rilasciare e la dimensione diametrica del loro fusto.
2. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o a altri Enti si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri che è parte integrante del progetto di taglio.
3. Per le infrazioni agli artt. 18 e 19 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9.10.67 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Ripristino dei boschi danneggiati per mancata gestione

1. Per la ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili ad errata o mancata gestione, il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, su iniziativa del competente Servizio Area Territoriale, emana specifiche prescrizioni. Il proprietario o possessore è tenuto ad attuare gli interventi in esse previsti.

Art. 21

Tutela fitopatologica

1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa una infestazione di insetti, una infezione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Servizio Area Territoriale e al Servizio Fitosanitario Regionale.
2. I competenti Servizi Area Territoriale, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, possono disporre con carattere di urgenza, in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con la stessa procedura indicata al successivo comma 3.
3. I competenti Servizi Area Territoriale, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, possono ordinare al proprietario o possessore, che venga eseguito il taglio delle piante colpite da fitopatie, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la

distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda entro il termine di 30 giorni, gli stessi Uffici possono addebitare a esso le spese sostenute per l'intervento; a ciò provvede l'Ente individuato dalla Regione.

4. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione promuove il monitoraggio e il controllo dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

5. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o di lotta agli agenti fitopatogeni, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale e del servizio fitosanitario regionale, recante indicazioni dettagliate in ordine ai prodotti impiegabili, alle modalità di trattamento e alle precauzioni da adottare.

6. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

7. Per i danni nei boschi appartenenti ai Comuni o a altri Enti si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri che è parte integrante del progetto di taglio.

8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1 e 3 della Legge 950/67.

Art. 22

Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e la stabilità dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco, senza compromettere le potenzialità evolutive dello stesso.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito seguendo i criteri stabiliti in un piano di assestamento o di gestione; in mancanza di questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, con i criteri e le modalità indicate ai commi successivi.

3. Nei boschi cedui i tagli devono essere eseguiti rispettando in particolare i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate.

4. Nei boschi a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di percentuale di prelievo, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dal competente Servizio Area Territoriale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza di carattere fitosanitario.

6. I tagli destinati ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti esistenti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità, devono essere autorizzati dal competente Servizio Area Territoriale, sulla scorta di uno specifico progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale, approvato dall'ente proprietario.

7. Per i tagli nei boschi appartenenti ai Comuni o altri Enti, si osserverà la procedura prevista nel capitolato d'oneri, che è parte integrante del progetto di taglio redatto da dottore agronomo o forestale.

8. I tagli derivanti da ripuliture, sfolli, dalle piante secche e di quelle schiantate possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale, preliminarmente alla presentazione di progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale.

9. I tagli previsti dal piano di coltura e conservazione sono da assimilarsi a tagli colturali.

10. I tagli di piante forestali ad uso familiare, nelle fustaie, nei cedui e nei soprassuoli transitori devono essere eseguiti nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a q.li 100 per nucleo familiare e per anno silvano, da individuarsi a carico dei soggetti deperienti, aduggiati, sottomessi e/o maturi, sulla base di un progetto di taglio semplificato che evidenzi le caratteristiche dendrometriche del popolamento, oltre che un piano dei tagli quinquennale. Il progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo o forestale deve essere inoltrato al Servizio Area Territoriale per la successiva approvazione che avrà durata quinquennale. L'individuazione delle piante da assegnare annualmente al taglio deve essere effettuata, dal progettista, sulla base delle indicazioni fornite dal piano dei tagli. Per i tagli di piante forestali arboree ed arbustive, insediate in ambiti agricoli, coltivati o comunque non rientranti nei contesti di cui all'Art.5, non è dovuta alcuna autorizzazione per prelievi contenuti nei limiti del suddetto quantitativo, nel rispetto dei vincoli territoriali vigenti. Il progetto semplificato deve essere corredato di asseverazione, nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16.

11. Nei siti afferenti la Rete Natura 2000, per come stabilito dall'art. 5 del Regolamento Regionale 06.11.2009 n. 16, limitatamente alle attività selvicolturali per le quali non è prevista la presentazione di un progetto di utilizzazione, la verifica delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, è demandata al competente Servizio Area Territoriale con riferimento particolare alle seguenti attività:

- a) tagli di boschi cedui di estensione fino a 2 ettari;
- b) tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui fino a 2 ettari.

12. Il Servizio Area Territoriale esprime, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei suddetti lavori dopo aver valutato gli effetti degli interventi sui Siti Natura 2000 secondo i criteri contenuti nel predetto regolamento. L'autorizzazione viene trasmessa per opportuna conoscenza, al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

13. Qualora il Servizio Area Territoriale, trascorsi quindici dalla data di comunicazione di taglio, si trovi nell'impossibilità a effettuare il sopralluogo, il proponente dovrà integrare la comunicazione di taglio con documentazione tecnica, redatta da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale. che valuti l'esclusione di implicazioni negative dell'intervento da realizzare, con gli obiettivi dei siti e la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione degli interventi medesimi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza.

Art. 23

Tutela della biodiversità

1. Si considerano *sporadiche* le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, e non superino complessivamente il 10% del numero di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco, se non espressamente autorizzate, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: *abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerrosughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di Giuda*.
2. Nei boschi governati a fustaia, devono essere rilasciati ad invecchiamento indefinito almeno due alberi per ettaro, scelti tra quelli di maggior diametro o sviluppo. Gli alberi scelti devono essere segnati con vernice indelebile, georeferenziati e ne deve essere redatto apposito piedilista.
3. La Regione tutela gli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata così come previsto dalla Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47. Non è consentito abbattere, danneggiare o distruggere alcun albero monumentale senza il preventivo nulla-osta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Regione Calabria.
4. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio, almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro.
5. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti al successivo art. 48 deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha.
6. In ogni caso devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna.
7. La Regione tutela i boschi da seme. Le attività selvicolturali consentite su taluni boschi sono esclusivamente quelle atte a garantire il mantenimento, la conservazione e la produzione ai sensi del D.lgs 386/2003.
8. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera a) e art. 3 della Legge 950/67.

Art. 24

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile.
2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse e a detto scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio, di cui all'art. 37 delle presenti PMPF.
3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e in particolare il novellame.
4. È vietato, salvo autorizzazione rilasciata dai competenti Servizi Aree Territoriali, il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e il trascinarsi o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.

5. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti e fossi e negli impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali in caso di forti precipitazioni.
6. È consentito il transito dei trattori e dei trattori forestali lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.). In prossimità di eventuali sorgenti, e in un raggio di azione minimo di 20 m, l'esbosco dovrà avvenire senza l'impiego di mezzi meccanici e comunque senza compromettere lo stato dei luoghi.
7. È consentita la manutenzione e il ripristino di strade, piste e relative piazzole, mulattiere e sentieri che non comportino movimenti di terreno. Per l'esecuzione di movimenti terra è necessaria l'autorizzazione del competente Servizio Area territoriale. Tali interventi devono prevedere anche misure per l'allontanamento delle acque e la loro regimazione.
8. È vietato l'abbruciamento dei residui di lavorazione nei boschi. I residui di utilizzazione costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni avanzo di lavorazione non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente e uniformemente sparsi sulla superficie oppure in piccole andane lungo le curve di livello o secondo le linee di massima pendenza, larghe massimo 150 cm e alte al culmine massimo 30 cm, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, ed in pezzature che non siano superiori ai 150 cm di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o negli atti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi per una striscia di 20 m lungo le strade e le piste forestali i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e ivi triturati o cippati.
9. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 lettera d) e art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione degli art. 24 e 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 25 Viabilità di esbosco

1. L'apertura di nuove strade e piste di servizio per l'esbosco del legname o di piazzali che comportano l'eliminazione di vegetazione boschiva sono soggetti a preventiva autorizzazione del competente Servizio area territoriale, da richiedere contestualmente all'autorizzazione per il taglio boschivo.
2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli interventi che comportino la modifica del tracciato della viabilità esistente e/o il suo allargamento.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della viabilità necessari all'esecuzione del taglio dovranno comunque essere oggetto di dichiarazione nell'ambito dell'istanza di autorizzazione o della dichiarazione di taglio. Sono fatti salvi gli interventi e i percorsi, che non comportino movimento di terreno.
4. Le opere di cui al comma 1 e al comma 2, appositamente progettate, sono soggette anche all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché al titolo autorizzatorio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 per le opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica.
5. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del RD 3267/23 ed all'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 26 Esbosco dei prodotti

1. Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve compiersi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.
2. Il rotolamento e lo strascico sono consentiti soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotta, canale o spazio vuoto più vicino.
3. È consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate, gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico, evitando di causare danni al soprassuolo ed in particolare alla rinnovazione. Laddove le condizioni orografiche lo consentono, potrà essere autorizzato l'utilizzo di macchine operatrici combinate.
4. La manutenzione ed il ripristino (che non comportino movimento di terreno), di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune, possono essere effettuati.

Il competente Servizio Area Territoriale, può comunque vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo. Il competente Servizio Area Territoriale, può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco, al fine di ridurre i danni da strascico. L'apertura, l'allargamento, nonché la manutenzione ed il ripristino (che comportino movimento di terreno), di strade, di piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Area Territoriale sulla base di apposito progetto. Il servizio Area Territoriale, ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi a carico delle scarpate, può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica. Analogamente, detto ufficio, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente.

5. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67 salvo l'applicazione degli artt. 24 e 25 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 27 Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.
2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, con carbonaia a cupola rivestita di terra.
3. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.
4. Le strutture del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione competenti per territorio, possono imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione, quando vi sia pericolo di incendi e possono anche inibirla.

5. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio nel bosco circostante.
6. Le Aie preesistenti e di nuova formazione, quando necessario per la conformazione e la natura del terreno, devono essere necessariamente sostenute con muri a secco, con zolle erbose, ovvero con palificate di legname a seconda del grado di stabilità.

Art. 28

Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre.
2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le aie delle carbonaie.
3. Per le infrazioni agli art. 27 e 28 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 29

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è di norma vietata in quanto trattasi di elementi peculiari della biocenosi.
2. La raccolta del terriccio è sempre vietata.
3. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30

Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari quali: asparago, agrifoglio, pungitopo.
2. La raccolta di funghi è regolamentata dalla L.R. del 26 novembre 2001, n. 30 "Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei, freschi e conservati".
3. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco consentiti, deve realizzarsi in modo da evitare strappi e recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione e all'ambiente, osservando le specifiche modalità prescritte dai regolamenti di cui al comma 1.
4. Per le infrazioni ai commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Art. 31

Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame costituente il piano arbustivo di un bosco di norma è vietato, in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità. Può essere effettuato il taglio del cespugliame infestante nello strato arbustivo del bosco, al fine della prevenzione dagli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale, previa autorizzazione da parte

del competente Servizio Area Territoriale, nell'ambito della comunicazione di taglio, nel caso di boschi cedui di dimensione inferiore a 2 ha, e di progetto di taglio nei rimanenti casi.

2. L'autorizzazione non è richiesta in caso di ricostituzione boschiva, movimento terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, interventi di manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio del cespugliame. Non è altresì richiesta alcuna autorizzazione per tagli di cespugliame e ripuliture lungo le strade e le pertinenze abitative per soli fini di antincendio.
3. Per le infrazioni al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 del RD 3267/23.

Art. 32

Estrazione del ciocco di erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente per territorio che deve, entro 60 giorni disciplinarla o inibirli, ed è subordinata alla redazione di un progetto di taglio.
2. Nel caso di estrazione che riguardi tutto il territorio comunale, dovrà essere previsto un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare su corografia I.G.M. in scala 1:25.000.
3. Per le infrazioni al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

Art. 33

Resinazione

1. È consentita la resinazione solo delle piante che dovranno cadere al taglio entro 5 anni e previa autorizzazione da parte del competente Servizio Area Territoriale.
2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 34

Materiale forestale di propagazione

1. Per l'esecuzione di:
 - a. interventi di rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'art. 7;
 - b. interventi per l'esecuzione e la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate;
 - c. impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini pubblici e privati;è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. del 10 novembre 2003, n. 386, in recepimento della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Art. 35

Raccolta dei semi forestali

1. Fermo restando le norme di cui al D. Lgs. 386/2003, la raccolta dei semi forestali nei boschi può essere sottoposta a limitazioni da parte del competente Servizio Area Territoriale, qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Le modalità di raccolta del seme

dovranno avvenire in modo da non compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale e dovranno essere effettuate, a seconda della specie, da terra (querce, faggio) o direttamente sulla pianta mediante utilizzo di apposite e idonee tecniche-attrezzature di tree climbing, garantendo nel contempo, l'integrità dell'operatore e della pianta.

La quantità massima di seme raccolta non potrà superare il 50% della produzione di ciascuna specie, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme. Ai fini del mantenimento della variabilità genetica, la raccolta dovrà essere effettuata su un numero minimo di piante che a seconda della specie arborea (Abete bianco, Faggio, Querce caducifoglie, Pino Laricio), non dovrà essere inferiore ai 50 soggetti.

La raccolta del materiale di propagazione non sarà consentita se non espressamente autorizzata dal Servizio Area Territoriale, previa autorizzazione all'accesso, da parte del legittimo proprietario del bosco.

La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è sottoposta a autorizzazione da parte del proprietario o soggetto gestore della pineta o delle piante. È vietata la raccolta mediante battitura manuale.

L'epoca e l'età di raccolta dei semi delle principali specie forestali è riportata nella sottostante tabella:

Specie	Epoca di Raccolta	Età min.	Età max
Abete Bianco	Sett.-Ott.	40 anni	120 anni
Faggio	Ott.-Nov.	50 anni	120 anni
Querce caducifoglie	Ott-Nov.	60 anni	150 anni
Pino Loricato	Ott.-Febb.	30 anni	120 anni
Douglasia	Ago.-Sett.	25 anni	70 anni
Pino Laricio	Ott.-Febb.	30 anni	120 anni
Pino d'Aleppo	Dic-Giu.	20 anni	100 Anni
Pino Domestico (Raccolta Manuale)	Nov.-Mag.	30 anni	80 anni
Pino Domestico (Raccolta Meccanica)	Nov.-Febbr.	30 anni	80 Anni

2. La raccolta dei semi e dei frutti forestali nei boschi iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme, deve essere effettuata in base alle norme cui al D. Lgs. 386/2003.

Art. 36 Alberi di natale

- 1 È vietato il prelievo di piante intere o parti di piante destinate all'uso e al commercio degli alberi di natale. Può essere consentito, solo previa autorizzazione e contrassegno rilasciato dal competente Servizio Area Territoriale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli legittimi autorizzati ai sensi delle vigenti PMPF.

- 2 Nei boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici, fatta salva la tutela economica delle piante utilizzate, è consentito il prelievo di esemplari di conifere per le esigenze dell'Ente proprietario, da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, sulla scorta di determinazioni del competente organo Amministrativo.
- 3 Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967, per ciascuna pianta o cimale mancanti del contrassegno o permesso e, qualora ne ricorrano le circostanze, quelle previste dagli art. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.

CAPO III – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

Art. 37
Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:
 - a. leccio e macchia mediterranea dal 1 settembre al 31 maggio;
 - b. castagno, querceti caducifogli, cedui misti, ontano e robinia dal 15 settembre al 31 Maggio;
 - c. faggio dal 1 ottobre al 31 maggio.
2. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alle specie più rappresentate.
3. Gli sfolli, i diradamenti ed il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle norme vigenti, sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.
4. Nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere tenuto conto di quanto previsto dall'Ente gestore dell'Area Protetta e delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" .

Art. 38
Turno minimo

1. Per i cedui puri il turno non può essere inferiore a:
 - a. eucalipti anni 10;
 - b. castagno anni 12;
 - c. ontani, robinia, salici e nocciolo anni 12;
 - d. querceti caducifogli anni 18;
 - e. carpini e orniello anni 18;
 - f. leccio e corbezzolo anni 25;
 - g. faggio anni 24.
2. Per i cedui misti si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%.
3. I turni minimi per i cedui di castagno, eucalipto, robinia, pioppo ed ontano, quali specie idonee per la produzione di biomassa, possono essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduzione a turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, con specifica autorizzazione del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione .
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di curazione è fissato in anni 9. I polloni di maggiore diametro devono avere una età media di 27 anni. Con il taglio di curazione, vengono asportati contestualmente i polloni di 27 anni e diradati quelli di età inferiore.
5. Per le infrazioni agli artt. 37 e 38 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 39
Stagione e anno silvano

1. Si definisce stagione silvana, l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposizioni delle vigenti norme.
2. Si definisce anno silvano il periodo dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 40
Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. I tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a 10 ha per stagione silvana, ridotte a 5 ha per boschi su pendenze superiori al 30 %. Per boschi cedui di proprietà superiore a 10 ha, possono autorizzarsi ulteriori tagliate, non contigue, di superfici non maggiori di 10 ha accorpate e comunque in modo che la superficie complessiva di queste ultime non superi il 20% della superficie totale richiesta al taglio. La contiguità tra una tagliata e l'altra è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 m di larghezza, da utilizzare trascorsi almeno tre anni, dall'epoca di taglio delle sezioni contigue.
2. Sono soggetti a comunicazione, subordinata alla presa d'atto da parte del competente Servizio Area Territoriale, i tagli di boschi cedui di estensione fino a 2 ha.
3. Le tagliate di estensione superiore a 2 ha sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali, siano tali da escludere danni di natura idrogeologica e ambientale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 sarà concessa dal competente Servizio Area Territoriale, previa presentazione di una domanda corredata da un progetto di taglio, redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo iscritto all'Ordine professionale che evidenzia:
 - a. le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
 - b. la compatibilità idrogeologica e ambientale dell'intervento.
5. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio deve essere comunicata dichiarazione di inizio lavori da inviare a mezzo raccomandata al Servizio Area Territoriale competente, con l'indicazione della Direzione dei Lavori, se non già indicato nel progetto di taglio presentato. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori annulla la validità dell'Autorizzazione.
6. Il competente Servizio Area Territoriale si esprime in merito all'istanza di autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata di progetto.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
8. L'autorizzazione contiene le prescrizioni necessarie alla tutela del bosco e alla migliore esecuzione dei lavori. Qualora necessario per la tutela del bosco il competente Servizio Area Territoriale può dettare ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori.
9. L'autorizzazione, salvo diversa specificazione prevista nel piano dei tagli, ha validità per l'anno silvano in corso alla data di rilascio e per quello successivo. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Aree Territoriali, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta separate istanze ad ogni Servizio competente per territorio.
10. Il taglio di prima ceduzione degli eucalitteti è equiparato al taglio di un ceduo.

11. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte “all’Albo regionale delle imprese boschive” di cui all’allegato A) delle presenti PMPF.

Nel caso dei boschi dei Comuni e degli altri Enti pubblici il progetto dovrà essere approvato dall’ente proprietario.

12. Nel caso di boschi cedui ricadenti all’interno di aree protette, le autorizzazioni alle operazioni di taglio saranno rilasciate, fatte salve le misure di salvaguardia di cui ai decreti istituiti delle stesse aree protette.

13. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 26 del RD 3267/23.

Art. 41

Comunicazione di taglio

1. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, deve presentare progetto di utilizzazione se trattasi di superficie maggiore o uguale a 2 ha, secondo quanto riportato all’allegato D, o darne comunicazione in tempo utile e su apposita modulistica, al competente Servizio Area Territoriale ed al Comando Provinciale C.F.S. competente per territorio, con indicazione della data di inizio dei lavori , se trattasi di superficie inferiore a 2 ha. Qualora entro 30 giorni l’Area Territoriale non avrà dettato le proprie prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a) Estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
 - b) Generalità e residenza del proprietario o possessore;
 - c) Generalità e residenza del richiedente;
 - d) Generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
 - e) Data di inizio del taglio;
 - f) Data dell’ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella.
3. A lavori ultimati e per interventi di taglio su superfici maggiori di 2 ha è fatto obbligo presentare al Servizio Area Territoriale competente, il “Certificato di regolare esecuzione”, a cura del Direttore dei Lavori, mentre per superfici inferiori , apposita dichiarazione di fine lavori, con l’indicazione della massa legnosa utilizzata, ripartita per assortimenti legnosi, a cura del proprietario del bosco o di altro soggetto che ne abbia titolo.
4. Nell’ambito di comunicazione di taglio, i proprietari di boschi con superfici accorpate maggiori di 2 ha, non possono frazionare la loro estensione, in più sezioni di taglio.

In caso di mancata presentazione della certificazione o dichiarazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all’art.3 della L 950/67 salvo l’applicazione dell’art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 42

Sfolli e diradamenti

1. I tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti conformemente a quanto stabilito nell’art. 41, nei boschi cedui in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.

2. Gli sfolli e i diradamenti nei boschi cedui devono prelevare oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni in buone condizioni vegetative.
3. Per le infrazioni agli artt. 41 e 42 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 43 Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.
2. Le matricine vanno scelte fra le specie principali che compongono il ceduo. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e se ne hanno i requisiti contabilizzate come matricine.
3. Delle matricine prescelte almeno il 50% devono avere età minima pari al doppio del turno, fatto salvo che non sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. Le rimanenti, allievi, sono scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni di migliore portamento e sviluppo. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Nei boschi con pendenze dal 70% al 100%, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 30 a 50 per il castagno e da 50 a 70 per le altre specie.
5. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 44 Cedui composti

1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pari o superiore a tre volte il turno minimo.
2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 120 per ettaro, di cui 60-70 dell'età del turno del ceduo (allievi) e 50-60 ripartite fra le classi di età multiple del turno in ordine decrescente rispetto all'età stessa.
3. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo dando preferenza alle querce sempreverdi e caducifoglie ed al faggio. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e se ne hanno i requisiti contabilizzate come matricine. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.26 del RD 3267/23.

Art. 45 Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.
2. Nei boschi misti di robinia sono rilasciate matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti secondo i criteri di cui all'art. 43.

3. Nei cedui puri di castagno, con presenza diffusa e virulenta del cancro corticale, il Servizio Area Territoriale competente può autorizzare il taglio raso senza riserva di matricine.

Art. 46
Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.
2. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della Legge 950/67, salvo l'applicazione dell'art. 26 del RD 3267/23 quando ne sia seguito danno al bosco.

Art. 47
Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazioni speciali il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme si applicano le norme di cui ai commi successivi.
2. I boschi cedui situati in zone soggette a rischio, specie se incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, debbono essere tenuti a regime e utilizzati a ceduo matricinato e a ceduo a sterzo.
3. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
4. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti a evitare rottura del cotico, asportazione della lettiera e sentieramento, in modo da impedire l'innescio di fenomeni di dissesto.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, le dimensioni della singola tagliata devono essere commisurate alla pendenza del versante.
6. Per le infrazioni al presente articolo la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

CAPO IV – NORME PER I BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA

Art. 48

Definizioni e trattamento

1. Le fustaie sono costituite da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.
2. Nelle fustaie il taglio raso di norma è vietato. Il taglio raso può essere effettuato negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a scopo produttivo, secondo quanto disposto dai piani e programmi specifici, se previsto dal progetto o dal piano di assestamento, dal piano dei tagli o dal piano di coltura.
3. Nelle fustaie il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì consentite le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui alle presenti PMPF.
4. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali. Gli interventi devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, aumentare la stabilità dei popolamenti, favorire la rinnovazione naturale. In particolare, con tali interventi si dovrà tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, ridurre la densità ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali, favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.
5. Per taglio culturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e assicurando la conservazione del suolo.
6. In ogni caso si dovranno applicare le norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'art. 23.
7. Affinché si possa intervenire mediante tagli di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla *provvigione minimale* di seguito riportata:

<i>Caratteristiche del popolamento</i>	<i>Provvigione minimale (m³ha⁻¹)</i>
Popolamenti di pini mediterranei	150
Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero e laricio	250
Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana	350

8. Nei tagli di rinnovazione, a prescindere dalle *caratteristiche del popolamento*, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione e come di seguito riportato:

<i>provvigione</i>	<i>Prelievo</i>
$\geq 80\%$ di quella <i>minimale</i>	$\leq 25\%$ della massa
$\geq 60\% < 80\%$ di quella <i>minimale</i>	$\leq 20\%$ della massa
$\geq 40\% < 60\%$ di quella <i>minimale</i>	$\leq 15\%$ della massa
$\geq 20\% < 40\%$ di quella <i>minimale</i>	$\leq 10\%$ della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stagionale o in boschi con elevata provvigione (superiore all'80%), per mancate utilizzazioni.

9. Il taglio colturale, di norma, potrà essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni.
10. Per favorire la rinnovazione naturale, nelle fustaie che abbiano più di 60 anni e che presentino provvigioni superiori ai limiti di cui al comma 7, potranno essere effettuati tagli a scelta per piccoli gruppi, secondo i criteri stabiliti dal comma 4, in modo da creare vuoti di norma inferiori a 200 m², la ripresa non dovrà comunque superare il prelievo di cui al comma 8, considerato per un periodo di ritorno non superiore ai 10/15 anni.
11. Nei rimboschimenti di pini e di altre conifere esotiche, gli interventi dovranno favorire l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.

Art. 49

Tagli intercalari, sfollamenti e diradamenti

- Chiunque intenda eseguire tagli intercalari (sfollamenti e diradamenti) nelle fustaie, deve presentarne progetto al competente Servizio Area Territoriale.
- Nelle fustaie coetanee i tagli di sfollamento e di diradamento, resi necessari dalla eccessiva densità del bosco, devono compiersi in modo che le chiome delle piante dominanti restino a leggero contatto tra loro.
- Dovranno essere sottoposte a taglio le piante morte, deperienti, malformate, dominate e aduggiate, in condizioni di evidente deperimento e che comunque, soprannumerarie per eccessiva densità, diano minore affidamento per il futuro.
- Gli sfollamenti eseguiti allo stadio iniziale del soprassuolo, (posticcia e novelleto) nonché le ripuliture, il taglio e lo sradicamento del cespugliame sono consentiti nei limiti delle esigenze colturali.
- Nei boschi di età inferiore a 30 anni il taglio non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età per ogni intervento, distanziato di 10 anni, non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica. In ogni caso è necessario esibire il calcolo della provvigione media presente.
- Nelle fustaie di età superiore a 60 anni gli interventi colturali devono essere effettuati secondo quanto previsto dal precedente art. 48.
- Per le infrazioni agli articoli 48 e 49 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 50

Estensione delle tagliate e autorizzazioni

1. Tutti i tagli boschivi relativi alle fustaie sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Servizio Area Territoriale.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, deve presentare istanza di autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale corredata da un progetto di taglio, che indichi:
 - a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
 - b) le modalità esecutive del trattamento;
 - c) la Direzione dei Lavori.

La nomina del Direttore dei Lavori in ogni caso dovrà avvenire prima dell'avvio delle operazioni di taglio. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori annulla la validità dell'Autorizzazione.

3. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte "all'Albo regionale delle imprese boschive" di cui all'allegato A) delle presenti PMPF.
4. L'utilizzazione dei boschi di cui ai precedenti comma 2 e 3 del presente articolo, dovrà avvenire sulla base di un progetto di taglio redatto da Dottore Forestale o Dottore Agronomo iscritto all'Ordine di appartenenza secondo quanto previsto all'allegato D. Nel caso di boschi di proprietà dei Comuni e di altri Enti pubblici, il progetto dovrà essere approvato preliminarmente dall'ente proprietario.
5. Nel caso di fustaie ricadenti in aree protette, le autorizzazioni alle operazioni di taglio saranno rilasciate, fatte salve le misure di salvaguardia di cui ai decreti istituivi delle stesse aree protette.

Art. 51

Trattamento dei soprassuoli transitori

1. Si definiscono *soprassuoli transitori* i soprassuoli derivanti da uno o più tagli di avviamento effettuati in cedui al fine di convertirli a fustaia.
2. I boschi cedui a prevalenza di querce, faggio, castagno e acero montano che abbiano superato l'età di 40 anni devono essere avviati ad alto fusto. Eventuali deroghe, dovuti a validi motivi tecnici-culturali, possono essere concesse dal dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previo istruttoria del competente Servizio Area Territoriale.
3. Di norma è fatto divieto di riconvertire in cedui i soprassuoli transitori. Per motivi fitosanitari o di ripristino da danni per incendio o avversità meteoriche, può essere concessa specifica autorizzazione da parte del competente Servizio Area Territoriale.
4. Il trattamento dei soprassuoli transitori prevede l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.
5. In ogni caso al primo intervento di avviamento, si devono rilasciare almeno 2 polloni per ceppaia, ove presenti, oltre alle matricine in buono stato vegetativo, di modeste dimensioni e con chioma raccolta.
6. I successivi tagli di avviamento non possono prelevare di norma più del 20% della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie sporadiche. Nel caso di cedui di faggio con presenza di abete bianco, gli individui di quest'ultima specie andranno in ogni caso tutelati.

7. Nei soprassuoli transitori i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a. è stata superata una età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie;
 - b. è stata superata la provvigione minimale riportata al precedente art. 48 per le fustaie delle stesse specie.
8. I tagli di rinnovazione hanno lo scopo di ottenere la rinnovazione da seme delle specie costituenti il sistema biologico bosco. Devono essere effettuati tagli a piccoli gruppi, nel rispetto dei limiti riportati all'art. 48, in modo da ottenere strutture diversificate.
9. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentito di anticipare i tagli di rinnovazione in deroga ai criteri minimi stabiliti nel comma 7.
10. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 del RD 3267/23.

Art. 52

Boschi posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare

1. Nei boschi in situazione speciale il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione e ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme si applicano le norme di cui al presente capo IV.
2. Nelle fustaie con strutture irregolari si applicano i criteri di cui all'art. 48.

Art.53

Castagneti da frutto

1. Fermo restando quanto previsto all'art.5 comma 5 nei castagneti da frutto è consentita:
 - a. la capitozzatura delle piante senili e adulte per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto, l'esecuzione degli interventi di potatura e dei trattamenti fitoiatrici idonei;
 - b. la formazione, al piede delle piante, di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
 - c. la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci e altre materie fertilizzanti;
 - d. l'estirpazione delle erbe e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
 - e. le piante morte e quelle deperienti possono essere tagliate e le ceppaie estirpate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; il competente Servizio Area Territoriale può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma. Tali attività dovranno essere preventivamente progettate da tecnico abilitato.
2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dai competenti Servizi Area Territoriale, i quali stabiliscono anche le modalità atte a prevenire i danni al suolo e al soprassuolo.

Art. 54

Coltivazione delle sugherete ed estrazione del sughero

1. La sughereta, e le tipologie forestali correlate, sono soggette alla seguente regolamentazione, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2000 m² e una densità non inferiore a 30 piante per ettaro nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera.
3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione del servizio area territoriale e, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie.
4. Le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera.
5. Nei popolamenti misti soggetti a utilizzazioni, dovranno essere riservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti.
6. Non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura. Il mutamento di destinazione d'uso delle sugherete per fini non agricoli, è soggetto a specifica autorizzazione di cui all'art.4 con decreto del Dirigente Generale su proposta del Servizio Area Territoriale e con l'obbligo del reimpianto in aree limitrofe.
7. Le operazioni di estrazione e raccolta del sughero sono disciplinate dalla L. 18 luglio 1956, n.759.

Art. 55

Autorizzazioni

L'autorizzazione, salvo diversa specificazione prevista dal crono programma degli interventi, ha validità per l'anno silvano in corso alla data di rilascio e per quello successivo.

CAPO V - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI ED ARBUSTATI

Art. 56

Taglio dei cespugli e degli arbusti: dichiarazione

1. Chiunque intenda sottoporre a taglio raso arbusti e cespugli, che non costituiscano bosco, macchia mediterranea e garighe montane, deve farne dichiarazione motivata e in tempo utile al competente Servizio Area Territoriale, indicando l'epoca, le modalità e mezzi da utilizzare per il taglio.
2. Il competente Servizio Area Territoriale valutate le motivazioni, le modalità ed il periodo di taglio dichiarati, può dettare, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, particolari prescrizioni relative al periodo ed alle modalità di esecuzione dei lavori.
3. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

Art. 57

Periodo e modalità per il taglio e la eliminazione dei cespugli e degli arbusti

1. Il taglio dei cespugli e degli arbusti di cui al precedente art. 56 deve essere eseguito il più radente possibile al suolo, a mano o con mezzi meccanici (decespugliatori a martelli o a catena e attrezzi similari), escluse ruspe con lama, trattori con lame, aratri e mezzi simili che, anche potenzialmente, possono asportare l'apparato radicale della vegetazione e creare movimenti di terreno, con possibili danni.
2. Qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione del competente Servizio Area Territoriale.

Art. 58

Piante da frutto

1. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti prescrizioni, e qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco naturale di cui all'art. 5, nel caso esistano coltivazioni di piante sparse da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, ecc.), i proprietari o possessori di detti terreni, possono procedere al taglio e all'estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappettature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno, limitatamente all'area di insidenza delle piante interessate; possono altresì procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.
2. Per le infrazioni al presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 950/67.

CAPO VI □ SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 59

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 616/77 la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nelle presenti norme, sono attribuite al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.
2. Con la tabella A, allegata alle presenti norme, vengono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.
3. Con la tabella B, allegata alle presenti norme, vengono individuate le tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.
4. Copia delle autorizzazioni deve essere inviata dagli Uffici regionali all'Autorità preposta alle attività di controllo, ove detta Autorità sia individuata dalla Regione Calabria in soggetti esterni agli Uffici regionali.
5. Nelle more dell'individuazione del soggetto preposto alle attività di controllo, copia delle autorizzazioni, corredate di scheda informativa riguardo le attività previste (tagli boschivi e movimenti terra), rilasciate dalla competente Area Territoriale, nonché copia delle Comunicazioni di taglio di boschi cedui, dovrà essere inviata al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio affinché, nell'ambito delle funzioni istituzionali proprie, eserciti la vigilanza sull'esatta applicazione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Calabria in ordine all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto approvato.
6. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché copia delle Comunicazioni di cui al comma 5, dovranno essere inviate anche al Comune interessato dall'intervento.
7. L'autorizzazione rilasciata dalla competente Area Territoriale, corredata dal progetto regolarmente approvato e contrassegnato, nonché ogni altro atto, comunicazione o titolo abilitativo, dovrà essere custodita sul luogo dei lavori dal soggetto autorizzato ad eseguire gli interventi, a disposizione delle Autorità preposte in caso di controlli.
8. La mancata esibizione della documentazione di cui al comma precedente, comporterà il decadimento automatico della validità dell'autorizzazione stessa, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. 950/67.

La documentazione di cui ai punti 5 e 6, potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 59 bis

Ripartizione competenze amministrative

1. I titoli abilitativi previsti dalle presenti norme, in base ad una ripartizione delle competenze, sono costituiti da:
 - I. Comunicazione preventiva;
 - II. Autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente;
 - III. Nulla osta o autorizzazione del Dirigente di Settore Foreste e Forestazione;

- IV. Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- V. Delibera di Giunta Regionale.

2. I titoli abilitativi di cui al comma 1, in base agli interventi previsti, sono:

I. Comunicazione preventiva;

- a. Per lavorazioni del terreno in zone acclivi di cui all'art. 9 comma 4;
- b. Per operazioni di drenaggio acque superficiali di cui all'art. 12 comma 2;
- c. Per i lavori che comportano movimenti terra di entità inferiore o uguale a 50 m³ e che non siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 14 comma 4;
- d. Per l'abbruciamento di ristoppie e residui vegetali di cui all'art. 16 comma 1 lett. e);
- e. Per la ripulitura dei viali parafuoco e della viabilità forestale di cui all'art. 16 comma 7;
- f. Per l'esecuzione di fuochi d'artificio di cui all'art. 17;
- g. Per il taglio di cedui inferiori a 2 ettari di cui all'art. 40;
- h. Per il taglio del cespugliame fuori dal bosco di cui all'art. 56.

II. Autorizzazione del Servizio Area Territoriale competente per territorio;

- a. Per gli interventi di ricostituzione boschiva di cui all'art. 4 comma 5;
- b. Per i tagli a ceduo dei boschi di cui all'art. 5 comma 4;
- c. Per gli interventi di estrazione del pietrame di cui all'art. 11;
- d. Per il pascolo nei terreni pascolivi di cui all'art. 12 comma 1;
- e. Per l'uso del fuoco prescritto al fine di ripulire i pascoli di cui all'art. 12 comma 2;
- f. Per il pascolo nei terreni forestali recintati di cui all'art. 13 comma 1;
- g. Per i lavori che comportano movimenti terra compresi tra 50 e 500 m³ e che non siano diretti al mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 14 comma 3;
- h. Per i movimenti di terra superiori ai 500 m³ su terreni vincolati non boscati di cui all'art. 14 comma 5;
- i. Per il transito e la sosta di veicoli di cui all'art. 15;
- j. Per l'esecuzione del fuoco prescritto di cui all'art. 16 comma 3;
- k. Per gli interventi in boschi danneggiati dal fuoco di cui all'art. 18 comma 5;
- l. Per i tagli in aree danneggiate da avversità meteoriche di cui all'art. 19;
- m. Per l'impiego di prodotti fitosanitari in bosco di cui all'art. 21 comma 5;
- n. Per i tagli di cui all'art. 22 commi 6 e 10;
- o. Per i tagli in boschi di cui all'art. 22 commi 7, 8 e 11;
- p. Per la manutenzione e il ripristino di strade di cui all'art. 24 comma 7 e art. 26;
- q. Per l'apertura e l'ampliamento di strade e piste di cui agli artt. 25 e 26;

- r. Per la raccolta della lettiera di cui all'art. 29 comma 1;
- s. Per la raccolta di piante e prodotti secondari di cui all'art. 30;
- t. Per il taglio del cespugliame in bosco di cui all'art. 31;
- u. Per l'estrazione del ciocco d'erica, la resinazione e la raccolta del materiale di propagazione di cui agli art. 32, 33 e 35;
- v. Per l'uso di cimali e piante per alberi di natale di cui all'art. 36;
- w. Per il taglio di cedui superiori a 2 ettari di cui all'art. 40;
- x. Per il taglio di cedui senza riserve di matricine di cui all'art. 45;
- y. Per il taglio in fustaie di cui all'art. 50;
- z. Per il taglio di piante di sughera di cui all'art. 54 comma 3.

III. Autorizzazione del dirigente di settore;

- a. Per l'approvazione del piano dei pascoli dei terreni di proprietà pubblica di cui all'art. 12 comma 1 lett. d);
- b. Per gli interventi di conversione di fustaie in cedui e di cedui composti in semplici di cui all'art. 22 comma 5;
- c. Per il taglio di cedui di età superiore a 40 anni di cui all'art 51;
- d. Per gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione di cui all'art. 14 comma 2.

IV. Decreto del Dirigente Generale;

- a. Per gli interventi di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura di cui all'art. 14 comma 1 e 2;
- b. Per gli interventi di trasformazione delle sugherete di cui all'art. 54 comma 6.

V. Delibera di giunta regionale.

- a. Piani di assestamento o di gestione di cui agli artt. 2 e 3;
- b. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo inibitorio di cui all'art. 4bis comma 3.

Art.60

Norma transitoria

Le norme di cui alle presenti PMPF, non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati per iniziativa di parte in data antecedente la pubblicazione sul BURC delle presenti prescrizioni. Per tali procedimenti si applicano le PMPF approvate con D.G.R. n° 450 del 27/06/2008.

CAPO VII – ABROGAZIONE PRECEDENTI PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA
FORESTALE

art. 61

Abrogazione

1. Le presenti PMPF sostituiscono integralmente, abrogandole, tutte le precedenti PMPF ed in particolare quelle allegate alla DGR n°450 del 27/6/2008

ALLEGATO A
ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

Art. 1

Istituzione dell' albo regionale delle imprese boschive. Modalità e requisiti per l' iscrizione

1. E' istituito l' Albo regionale delle Imprese boschive. L' iscrizione al suddetto Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l' acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell' ambito della Regione Calabria.
2. Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione tramite il competente Servizio Area Territoriale dove ha sede la Ditta, apposita istanza corredata dalla certificazione appresso elencata, di data non antecedente i 90 giorni:
 - a) certificato di iscrizione al REA della CCIAA, settore agricoltura e selvicoltura con dicitura antimafia;
 - b) fotocopia documento d'identità;
 - c) certificato di nascita;
 - d) certificato di residenza;
 - e) certificato di cittadinanza italiana;
 - f) certificato del Casellario giudiziario e certificato del Tribunale dei carichi pendenti;
 - g) copia autenticata partita IVA e dichiarazione IVA dell' ultimo anno;
 - h) Comunicazione avvenuto ricevimento dichiarazione IVA da parte dell'ufficio delle Entrate (copia autentica);
 - i) Elenco delle lavorazioni boschive effettuate nei boschi privati e/o di proprietà di Enti pubblici (cedui ed alto fusto) riferito al triennio precedente l'anno d'iscrizione;
 - l) Dichiarazione sulle infrazioni amministrative cui sono incorsi la ditta e/o i propri dipendenti resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000;
3. Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa, copia autentica dell' atto costitutivo, nonché certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione, nonché il nominativo del legale rappresentante.
4. La competente Area Territoriale, ricevuta la domanda con relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali connesse e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente. La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all' apposita Commissione di cui al successivo articolo, tramite il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Settore n° 5.
5. All' Albo possono iscriversi anche le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni.
6. L' Albo comprende due categorie, la Cat. A e la Cat. B. Le Ditte iscritte nella Cat. A possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d' asta è inferiore o pari a € 100.000,00. Le Ditte iscritte nella Cat. B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall' importo posto a base d'asta.

7. Non possono essere iscritte all'albo le ditte boschive che si trovano nelle condizioni previste al successivo Art.4, punto1, lettere a,b,c,d,e.

Art. 2

La Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell' albo

1. Presso il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, è istituita una apposita Commissione per la formazione e la tenuta dell' Albo regionale delle Ditte boschive. La Commissione, istituita con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento è composta:
 - a) dal Dirigente del Settore competente che la presiede;
 - b) da un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale dell' UNCEM;
 - c) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni Provinciali;
 - d) da un rappresentante delle CCIAA designato dall' Unione delle CCIAA;
 - e) da un rappresentante della Federazione Regionale Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali su designazione della medesima;
 - f) dai Dirigenti dei Servizi delle Aree Territoriali competenti per territorio;
 - g) da un funzionario del Settore Foreste che esplica le funzioni di segretario;
 - h) da un componente del C.F.S.
2. I componenti di cui ai punti c), d) ed e) durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione si riunisce almeno tre volte all' anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all' ordine del giorno.
4. Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti in prima convocazione e dei componenti presenti in seconda convocazione.
5. Dell' Albo si darà pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
6. Il Dirigente del Settore Agricoltura, Foreste e Forestazione rilascerà ,a richiesta dell' interessato per il tramite delle Aree Territoriali competenti, la certificazione comprovante l' iscrizione all' Albo, la stessa avrà durata di 6 mesi e potrà essere rinnovata previa presentazione della sotto indicata documentazione:
 - a. certificato di iscrizione al REA della CCIAA, settore agricoltura e selvicoltura con dicitura antimafia;
 - b. certificato del Casellario giudiziario e certificato del Tribunale dei carichi pendenti;
 - c. Dichiarazione sulle infrazioni amministrative cui sono incorsi la ditta e/o i propri dipendenti resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000;

Art. 3

Iscrizione all' albo - Passaggio di categoria

1. Di norma la prima iscrizione avviene alla Cat. A. Il passaggio dalla Cat. A alla Cat. B è deciso dalla Commissione, su istanza dell' interessato, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione. La Commissione, in particolare è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari disponga la Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di Comuni o di Enti per almeno € 200.000,00.

Art. 4

Sospensione e cancellazione dall' albo □ Reintegrazione

1. Su proposta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall' Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:
 - a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;
 - b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;
 - c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;
 - d) non abbia provveduto a pagare le penali e quant' altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall' invito al pagamento;
 - e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell' utilizzazione;
 - f) sia stata oggetto di sanzioni amministrative per un importo superiore ad € 5.000.
2. Qualora ricorrono condizioni di urgenza o indifferibilità, per cui si rende necessario procedere alla sospensione delle ditte iscritte all' Albo e ritenute responsabili per uno o più casi di cui al punto precedente (lett.a)-b)-c)-d)-e)-f)), il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione può procedere con Decreto del Dirigente Generale, da trasmettere alla Commissione per la ratifica alla prima convocazione utile, alla sospensione cautelativa per un periodo di mesi tre.
3. La cancellazione dall' Albo viene sottoposta al parere della Commissione dal Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, quando:
 - a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per l' iscrizione all' Albo;
 - b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell' attività;
 - c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva dall' Albo;
 - d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni o di Enti nel quinquennio successivo alla iscrizione.
3. Le domande di reintegrazione nell' Albo, a seguito di sospensione vanno istruite con la medesima procedura adottata per l' iscrizione.
4. Le ditte cancellate dall' albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque anni dalla cancellazione.

ALLEGATO B
SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI
ENTI PUBBLICI

REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI

COMUNE DI

CAPITOLATO delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dal taglio del boscoin agro die di proprietà del Comune (o Ente).....

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente proprietario del bene e forma di vendita.

Il Comune di(o Ente)..... mette in vendita, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° del, il materiale legnoso ritraibile dal bosco..... assegnato al taglio dal Dr.con verbale del

La vendita avviene a mezzo di ⁽¹⁾, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni;

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a EURO⁽²⁾(diconsi euro

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3

Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da⁽³⁾.....

-

Il materiale legnoso assegnato al taglio è racchiuso entro i seguenti confini:

.....

Art. 4

Metodo di vendita.

La vendita avrà luogo a mezzo di⁽¹⁾ nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel⁽⁴⁾ Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri e del⁽⁴⁾, dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione; saranno anche indicate le spese sopportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

-
1. Asta pubblica, licitazione privata, ecc. (in ogni caso indicare il metodo - offerte segrete, ecc. - e, nel primo caso, se a termini normali o abbreviati).
 2. Precisare il prezzo base o i prezzi base nel caso si tratti di assortimenti diversi.
 3. Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini, mentre per l'alto fusto vanno indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto.
 4. Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata.

Art. 5

Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta:

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.
2. Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data

non inferiore a sei mesi a quella gara, attestante l'iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive.

3. Una quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente Proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di EURO (Euro/00). Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario e le spese dovute al tecnico progettista, nonché le spese, di contratto, di collaudo e quant'altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 24.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6

Incompatibilità.

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7

Esclusione dall'Asta.

L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Validità degli obblighi assunti dalle parti.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.

Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto.

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10

Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità dello Stato, un deposito cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo del contratto. Comunque, in luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fidejussioni di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o assicuratore o di banche di interesse nazionale, anche polizze fidejussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11

Rescissione del contratto per mancata cauzione .

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12

Consegna del lotto boschivo.

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R., l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il lotto boschivo venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del

deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente proprietario.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.

Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13

Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente Proprietario nel seguente modo:

.....

In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Data d'inizio dei lavori.

La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, al Comando Provinciale del CFS competente per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco.

Art. 15

Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo .

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi(mesi) dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

art. 16

Proroghe.

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta del Direttore dei lavori e dell'Ente proprietario, al Servizio Area Territoriale competente cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dallo stesso Servizio Area Territoriale su indicazione del Direttore dei Lavori.

Art. 17

Divieto di subappalto.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18

Rispetto delle leggi forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario, dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione od altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore dei Lavori, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali.

Art. 21

Modalità del taglio.

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22

Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi su apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliare. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta "martellata" con vernice indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- di € per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti le norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di €..... per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- di € per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- di €.....per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23

Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi.

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.
Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24

Sospensione del taglio.

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, alle P.M.P.F. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione lavori o dell'Autorità di polizia giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle P.M.P.F. o alle leggi in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione Lavori salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25

Ripulitura della tagliata.

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia di diametro superiore a cm.....dovrà essere allontanata dal bosco mentre il frasame di più ridotte dimensioni ed i residui di lavorazione possono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da rimanere il più possibile vicino al suolo.

Per ogni ara o sua frazione di superficie delle tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € (...../00).

Art. 26

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27

Costruzione capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente

proprietario.

Art. 28

Strade di esbosco.

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti.

Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico occorre prevederle nel progetto di taglio.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € (Euro/00).

Art. 29

Novellame e rigetti.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € (Euro/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € (Euro/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le opere di allestimento.

Art. 30

Collaudo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata R.R. all'Ente proprietario, ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione.

Della ultimazione dei lavori di utilizzazione l'Ente proprietario informerà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione Lavori redigerà un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore designato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed individuato tra il personale interno o soggetti esterni di comprovata esperienza. La stazione appaltante formalizzerà l'incarico attraverso apposita convenzione prevedendo i relativi oneri a proprio carico.

L'aggiudicatario, il Direttore dei lavori ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Dell'esito del collaudo verrà data notizia al Comando Provinciale del C.F.S. competente per territorio.

Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti.

Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio.

In caso di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il collaudatore trasmetterà, entro le 48 ore dalla chiusura del collaudo stesso, al servizio Area Territoriale di competenza ed al comando Provinciale del CFS, competente per territorio, il verbale, corredato dai relativi atti,

affinché il personale del CFS nell'ambito delle funzioni di polizia forestale possedute, avvii i consequenziali provvedimenti necessari.

Le spese del collaudo saranno a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

Art. 31

Disponibilità della cauzione.

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32

Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33

Assicurazione operai e sicurezza.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del T. Unico n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35

Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36

Svincolo del deposito cauzionale.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 32 e 34. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37

Infrazioni non contemplate.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario.

L'approvazione del seguente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

.....

.....

Art. 41

Rispetto delle norme

Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42

Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Art. 43

Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l'altro anche al pagamento delle spettanze (onorario e spese) sostenute per la redazione del progetto che ammontano a circa €.....(euro...../00).

Art. 44

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 45

Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale.

Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi(ordinario o straordinario).

Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma di €(euro...../00) pari al(%) del prezzo di aggiudicazione finalizzate per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'Art. 131 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e per come stabilito all'art. 2 delle P.M.P.F.. Detta somma sarà versata, a cura dell'aggiudicatario a favore DELLA REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009

Art. 46

.....

Art. 47

.....
Art.48
.....

Luogo e Data:.....

IL PROGETTISTA

II RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'AGGIUDICATARIO

ALLEGATO C
MARTELLO FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1

È istituito il martello forestale della Regione Calabria, in uso alle aree territoriali Settentrionale, Centrale e Meridionale recante l'impronta ATS1, ATS2 e ATS3 relativamente all'Area Territoriale Settentrionale, AC1, AC2, AC3 per l'Area Territoriale Centrale, AM1, AM2, AM3 per l'Area Territoriale Meridionale, DIP.FOR.-REG.CALABRIA per il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione Settore n°5, limitato alle seguenti attività selvicolturali:

1. individuazione delle piante, preventivamente assegnate al taglio e da smartellare;
2. contrassegno di piante o parti di piante da utilizzare per le finalità di cui all'art 36;

L'uso del martello forestale è consegnato al responsabile del procedimento dell'area territoriale competente che ha facoltà di affidarlo al funzionario preposto al competente ufficio per lo svolgimento delle suddette attività.

ALLEGATO D
ELABORATI PROGETTUALI

a) Progetto di taglio di bosco ceduo, fustaia e soprassuoli transitori

1. Titolo di possesso dei terreni;
2. Visure catastali;
3. Mappa catastale;
4. Relazione tecnico descrittiva*;
5. Piedilista di martellata delle piante assegnate al taglio da cui redigere un prospetto riepilogativo che consenta di definire l'entità del prelievo ripartito per classi diametriche, al fine di confrontare quest'ultimo con il calcolo della ripresa.
6. Corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000, munite di legenda, con rappresentazione dell'area oggetto d'intervento, comprensiva della viabilità esistente e/o da realizzare e delle aree di saggio georeferenziate;
7. Corografia 1:10.000, munita di legenda, con eventuale zonizzazione di area protetta o di aree afferenti a rete Natura 2000 relativa all'area di intervento;
8. Ortofoto, munita di legenda, con individuazione dell'area d'intervento e della viabilità esistente e/o da realizzare;
9. Documentazione dello stato dei luoghi d'intervento con planimetria dei punti di ripresa fotografica;
10. Asseverazione di compatibilità dell'intervento rispetto ad eventuali aree classificate a rischio idrogeologico e a rischio frana inserite nel PAI Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria;
11. Relazione geologica aggiornata alle normative vigenti (nel caso trattasi di progettazione di piste permanenti).
12. Nelle aree ricadenti in Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.) relazione tecnica asseverata secondo il Disciplinare di cui alla DGR n. 604 del 27 giugno 2005 e Regolamento n. 16 del 06 novembre n. 2009.
13. Verbale di Riconsegna Terreni e Piano di Coltura per rimboschimenti realizzati per motivi di pubblica utilità ai sensi del R.D. 3267/23 e/o realizzati con finanziamenti pubblici (PS 24 , ex CASMEZ);
14. Lettera di conferimento incarico professionale al tecnico progettista per la progettazione e la direzione lavori;

N.B. La cartografia deve evidenziare, anche mediante legenda con colorazione differente: confini aziendali, confini catastali, confini area intervento, vie di esbosco esistenti, piste ex novo, radure e incolti, carta della vegetazione con tipizzazione dei soprassuoli;

***Relazione tecnico descrittiva**

1. Descrizione generale dell'ambiente: aspetti riguardanti i limiti fisici e geografici, i dati termopluviometrici principali , la descrizione della vegetazione , le zone fitoclimatiche di PAVARI, la tipologia dei suoli.

2. Descrizione dello stato dei luoghi: comune, foglio/i di mappa catastale, particelle , superficie catastale di ciascuna particella , superficie effettivamente boscata di ciascuna particella, superficie totale ragguagliata.

3. Descrizione delle singole tipologie colturali: con particolare riferimento alla composizione e struttura dei popolamenti, alle funzioni e attitudini produttive prevalenti, alla **forma di governo e trattamento**, con il riporto della **data dell'ultima utilizzazione**.

4. Descrizione relativa alla biodiversità e alla necromassa: con riferimenti all'eventuale presenza di piante con siti di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica e asseverazione che verranno rispettate tutte le condizioni previste ai rispettivi commi dell'art. 23 – Tutela della biodiversità, con allegato elenco e georeferenziazione delle piante da rilasciare a invecchiamento indefinito.

5. I rilievi dendrometrici: a seconda del tipo di utilizzazione, devono comprendere i parametri relativi a ciascuna area di saggio, con riporto del piedilista di cavallettamento e distribuzione delle piante in classi diametriche di 3 o 5 cm, il numero di piante a ettaro e totale, il calcolo dell'area basimetrica ad ettaro e totale, le curve ipsometriche, l'età media dei soprassuoli, la provvigione a ettaro e totale.

6. Il calcolo della provvigione: può essere redatto secondo il metodo degli alberi modello o mediante l'uso delle tavole di cubatura, riportando, in tal caso, le seguenti citazioni: tipo di tavola utilizzata, autore, luogo e tipo di soprassuolo, data e eventuale classe di fertilità.

7. Calcolo della ripresa :

per i boschi governati cedui, è essenziale riportare l'estensione della tagliata, secondo quanto stabilito all'art. 40.

A seconda della specie, la scelta della forma di trattamento deve attenersi alle indicazioni di carattere tecnico-selviculturale riportate al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale e a quanto riportato al capo III delle presenti norme.

Ai fini della delimitazione delle aree da assoggettare al taglio, i confini che non sono riconducibili a limiti fisiografici, devono essere individuati contrassegnando le piante di confine con vernice indelebile, in maniera chiara e inequivocabile o con picchettatura.

Inoltre devono essere contrassegnati con vernice indelebile gli allievi (singola anellatura) e le matricine di età superiore al turno minimo previsto dalle presenti norme (doppia anellatura), con allegato relativo piedilista.

La scelta delle matricine deve essere stabilita, tenuto conto dei criteri riportati all'art. 43 delle presenti norme (cedui matricinati) e all'art. 44 (cedui composti).

Per i boschi di Enti Pubblici i limiti delle sezioni di taglio (unità colturali) e i relativi riferimenti catastali, devono necessariamente coincidere con quanto riportato e riferito nel "Verbale di Assegno" e nel Capitolato d'Oneri";

per i boschi governati a fustaia, la ripresa è stabilita con criterio colturale, secondo quanto riportato al capo IV delle presenti norme e al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale.

La forma di trattamento deve privilegiare, a seconda della struttura dei popolamenti e del temperamento della specie, un "taglio colturale" di rinnovazione "a scelta, per piccoli o piccolissimi gruppi", di dimensione non superiore ai 200 m², come definito al comma 4 art. 48.

I diradamenti, nelle formazioni "naturali", devono privilegiare interventi selettivi "dal basso, di grado basso o moderato, in relazione alla struttura dei popolamenti, al temperamento della specie e allo stato fitosanitario del popolamento.

Il criterio di calcolo deve attenersi a quanto riportato all'art. 48 e 49 delle presenti norme, tenuto conto del temperamento della specie e della struttura dei popolamenti.

Qualora il taglio interessi formazioni naturali o formazioni artificiali di età superiore a 60 anni, il progettista deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 48, mentre in caso di formazioni artificiali e naturali, di età inferiore a 60 anni, deve rispettare quanto riportato all'art. 49. In quest'ultimo caso, oltre a quanto previsto al comma 5, il progettista o il Direttore dei Lavori se diverso dal progettista, deve necessariamente attenersi a quanto riportato al comma 2.

Nelle formazioni naturali, qualora con lo stesso intervento e nella stessa unità culturale, si debbano utilizzare piante da assoggettare a tagli di diradamento e a tagli colturali di rinnovazione, devono essere utilizzate e quindi martellate, piante di diametro uguale o superiore a 15 cm.

In ogni caso, deve essere compilato apposito piedilista di martellata, corredato da un prospetto riepilogativo, ripartito per classi diametriche, comprensivo del valore unitario e totale del prelievo, espresso in termini di massa legnosa (art. 48) o di area basimetrica (art. 49), al fine di confrontare il prelievo effettivo, scaturito dalla martellata, con il valore del prelievo, scaturito dal calcolo della ripresa (punto 5).

Le piante devono essere martellate con martello forestale del tecnico agronomo o forestale iscritto all'albo e numerate progressivamente su apposite specchiature praticate al colletto.

Per i boschi di Enti Pubblici, il numero di piante "martellate", secondo quanto elaborato con il calcolo della ripresa, deve necessariamente coincidere con quanto riportato e riferito nel "Verbale di Assegno" e nel Capitolato d'Oneri";

per i soprassuoli transitori, secondo quanto stabilito dalle presenti norme e riportato al capitolo "Gestione Forestale Sostenibile" del Piano Forestale Regionale, la forma di trattamento deve fare riferimento al "**metodo del rilascio intensivo degli allievi**", **rilasciando al primo taglio di avviamento, mediamente 1200 piante a ettaro e attenendosi** ai commi 6 e 7 dell'art. 51, per i successivi tagli.

Anche in tal caso deve essere compilato apposito piedilista di martellata e un prospetto riepilogativo ripartito per classi diametriche, comprensivo del valore unitario e totale del prelievo, espresso in termini di massa legnosa (comma 6 art. 51).

Il valore del prelievo, scaturito dalla martellata, deve coincidere con il valore del prelievo, scaturito dal calcolo della ripresa.

Le piante devono essere martellate e numerate progressivamente su apposite specchiature praticate al colletto.

b) Progetto di realizzazione di pista d'esbosco permanente

1) Cartografia in scala di dettaglio 1:25.000 con schematizzati i parametri evidenziati al successivo punto 2.

2) Relazione tecnico descrittiva integrata da contenuti relativi a : lunghezza, quota massima e minima, raggio di curvatura (sup. a 7 m per le camionabili), pendenza massima, minima e media in salita (scarico) e in discesa (carico), tipo di fondo, eventuale presenza di opere d'arte (cunette laterali o trasversali, tombini, creazione di piazzole, manufatti per l'attraversamento di corsi d'acqua ecc.), profilo e sezioni longitudinali dell'asse viario, con riporto della sezione al variare della pendenza e delle quote al variare delle distanze parziali (ordinate quote, ascisse distanze parziali), densità a ettaro della rete viaria principale.

Le piante destinate al taglio per la realizzazione delle vie d'esbosco devono essere martellate e numerate progressivamente su apposite specchiature da praticare al colletto e a 1,30 m da terra.

Le piante che delimitano il tracciato devono riportare una numerazione pari sul lato sinistro dello stesso e dispari sul lato destro. La densità viaria permanente complessiva deve essere compresa, orientativamente, tra 20 e 35 m/ha.

E' facoltà delle Aree territoriali richiedere ulteriori elementi integrativi qualora la documentazione resa ai fini istruttori non risulti essere esaustiva.

ALLEGATO E
TARIFFARIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio del nullaosta idrogeologico sono a totale carico del beneficiario per ciò che attiene i movimenti terra così come previsto dall'art.21 del R.D. n°1126 del 1923; detta somma sarà versata dallo stesso a favore della Regione Calabria mediante versamento sul c/c postale cod. IBAN IT78M030670459900000099009 secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabelle sottostanti.

MOVIMENTI TERRA	DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA
Compresi tra 50 e 200 m ³	€ 29,24	€ 25,00
Compresi tra 200 e 500 m ³	€ 29,24	€ 50,00
Oltre 500 m ³	€ 29,24	€ 200,00
Sanatoria fino a 500 m ³	€ 29,24	€ 100,00

TAGLI BOSCHIVI	DIRITTI DI SEGRETERIA	DIRITTI D'ISTRUTTORIA
Comunicazione di taglio boschi cedui Superfici inf. 2 ha	€ 14,62	€ 14,62
Progetti di taglio uso familiare	€ 29,24	€ 15,00
Progetti di taglio su boschi comunali o di Enti pubblici Sup. tra 2 e 50 ha	----	€ 50,00
Progetti di taglio boschi privati Sup. tra 2 e 50 ha	29,24	€ 25,00
Progetti di taglio su boschi pubblici Sup. superiori a 50 ha	-----	€ 100,00
Progetti di taglio su boschi pubblici e privati Sup. superiori a 50 ha	€ 29,24	€ 75,00
Iscrizione albo delle imprese boschive	€ 29,24	€ 25,00 Cat. A € 50,00 Cat. B
Certificato iscrizione Albo delle imprese boschive	€ 29,24	-----
Nulla osta pascoli (enti pubblici)	----	€ 15,00
Nulla osta pascoli (privati)	€ 29,24	€ 15,00

In tutti i casi in cui si richiedano espressioni di pareri o titoli abilitativi e rilascio certificazioni, non compresi nei procedimenti sopracitati, verranno applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29, 24.

I fondi derivanti dai diritti di segreteria e, laddove richiesto, dai diritti d'istruttoria, saranno accantonati su apposito Capitolo del Bilancio Regionale in favore del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione e finalizzati alla gestione delle attività connesse alla materia di vincolo idrogeologico e di tagli boschivi.

TABELLA A

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme.

specie legnosa	valore piante con diametri in cm a metri 1.30 da terra											
	sino a cm 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	cm 61 e oltre
abete e larice	3.55	3.55	4.58	7.16	13.85	24.17	39.67	56.2	76.82	99.03	133.11	139.11
pino e altre resinose	3.03	3.03	3.55	6.65	12.81	21.59	35.54	50.51	68.56	89.22	123.82	129.82
faggio ed acero	3.03	3.03	4.58	7.16	12.81	19.53	28.31	39.15	52.55	68.56	93.35	99.35
castagno e cerro	3.03	3.03	5.1	7.68	13.33	19.53	27.79	37.09	48.42	59.78	78.89	84.89
rovere e farnia	3.03	3.03	5.62	8.2	13.33	20.04	28.82	39.15	51.51	63.39	84.05	90.05
leccio sughera e fillirea olmo robinia, carpino, bagolaro sorbo ontano, pioppo e salice e altre essenze	3.03	3.03	4.07	6.13	11.26	16.43	23.66	32.44	44.28	57.2	77.85	83.85

principi utilizzati per l'aggiornamento

valore 2008 + 2

valore 2008 + 3

valore 2008 + 4

classe aggiunta Determinata
sommando il valore classe 51-60
del 2011 + 6 euro

TABELLA B

Tariffe per l'applicazione delle sanzioni amministrative, relative ai valori dei prodotti utilizzati in violazione delle presenti norme nei boschi cedui, (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A), nonché la tariffa per l'applicazione del valore del fieno normale e dei cespuglietti di erica.

A)	Legna da ardere – essenza forte a quintale	4.20
B)	Legna da ardere – essenza dolce a quintale	3.80
LEGNAME DA LAVORO		
C)	Doghe per botti a metro cubo	21.08
D)	Travi e travetti di castagno e altre essenze a metro cubo	23.66
E)	Pali da reticolati, per ciascuno	0.80
F)	Paletti da vigna, per ciascuno	0.30
G)	Ciocco d'erica per abbozzi per pipe (al quintale)	40
H)	Soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo (quintale)	8.40